Diritto civile
Corso P-Z

Lezione introduttiva

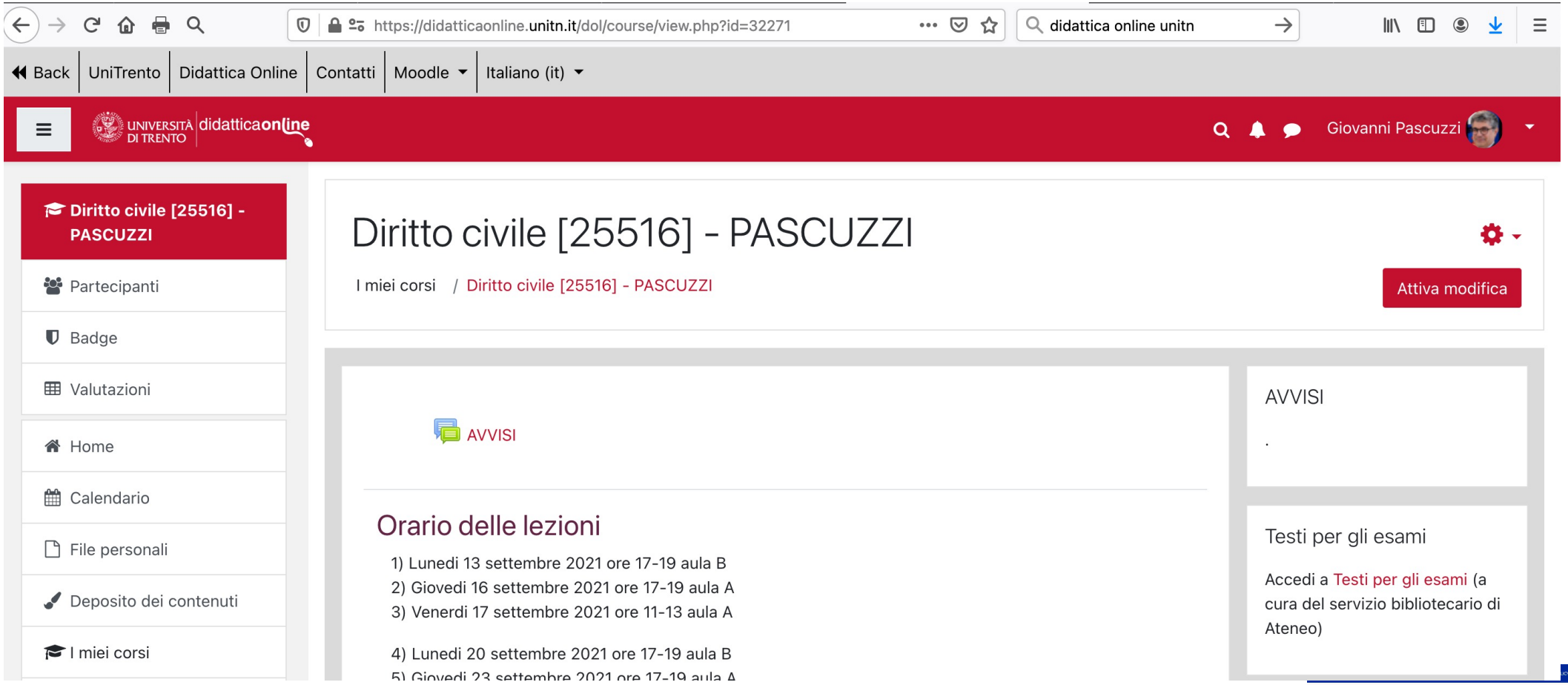


Prof. Giovanni Pascuzzi

Informazioni sul corso

La piattaforma moodle

https://didatticaonline.unitn.it/dol/course/view.php?id=32271



Informazioni sul corso
Il sito con i materiali

https://www.giovannipascuzzi.eu/2021/08/30/diritto-civile/



Informazioni sul corso

- **Metodologie didattiche.**

- I paper.

- Simulazioni. Esperienza. Giochi di ruolo.



Orari delle lezioni
(a partire dal 13 settembre 2021)

- Lunedi 17-19 Aula B
- Giovedi 17-19 Aula B
- Venerdi 11-13 Aula A



Libri di testo consigliati
Frequentanti e non frequentanti

A) Uno dei seguenti manuali a scelta

C. M. Bianca, Il contratto, Giuffrè, ultima edizione

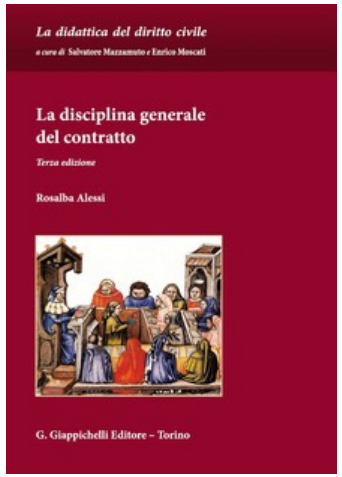
Oppure

-- R. Alessi, La disciplina generale del contratto, Giappichelli, ultima edizione

Oppure

--F. Galgano, Il contratto, II ed., Cedam, ultima edizione







B) Per tutti

G. Pascuzzi, Il problem solving nelle professioni legali, Il Mulino, 2017.



Chi è considerato frequentante?

- Chi ha frequentato le lezioni
- E, unitamente alla frequenza, ha sostenuto (anche con esito negativo) la prova scritta finale.



Prova scritta alla fine del corso (facoltativa)

- Compito scritto. Una o più domande a risposta aperta su argomenti trattati a lezione e sui contenuti/programma del corso (vedi syllabus e relativi libri di testo consigliati).
- Si può semplicemente accettare il voto dello scritto oppure si può integrare il voto dello scritto con domande all'orale (o con il paper facoltativo).
  - N.B. Entro l'ultimo appello di febbraio 2022.

Paper scritto (facoltativo)

- Chi vuole può redigere un paper.
- Il paper può far ottenere fino a 5 punti in più.
- Come si struttura un paper (rinvio)
  - N.B. Il titolo del paper va comunicato durante il corso e poi l'esame va sostenuto entro l'ultimo appello di febbraio

Come si struttura l'esame finale

- Non frequentanti:
  - Esame orale su tutto il programma.
- Frequentanti:
  - Valutazione della prova scritta finale + eventuale (i.e.: a scelta dello studente) integrazione orale.
  - Redazione del paper: fino a + 5 punti nel voto finale

Come si struttura l’esame finale

- E’ possibile:
  - Sostenere la prova scritta E redigere il paper
  - Sostenere la prova scritta MA NON redigere il paper
  - Redigere il paper MA NON sostenere la prova scritta
  - La prova scritta si può sostenere una sola volta nel giorno fissato alla fine delle lezioni
  - Il paper si può redigere entro la sessione di febbraio 2022.

Perché frequentare il corso?

- Le lezioni non ripetono, né sintetizzano i libri di testo.
- L'interazione professore/studente mira a far apprendere conoscenze che difficilmente si apprendono semplicemente leggendo un libro. Ad esempio
  - Imparare a svolgere una riflessione giuridica
  - Imparare a costruire una teoria giuridica originale
- Coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso forme di didattica innovativa
- Possibilità di cimentarsi con la scrittura
  - Redazione del paper
  - Prova scritta finale



Premessa:
Chi è il giurista? Come si diventa giuristi?

- Il termine giurista accomuna tutti coloro che si dedicano alle attività professionali riguardanti la formazione, l'applicazione, l'esposizione e la trasmissione del diritto.
- Giurista è colui che padroneggia, al termine di un percorso di studio, un insieme di «saperi».
  - Sapere giuridico
    - Sapere dichiarativo
  - Abilità del giurista
    - Comprendere e interpretare testi
    - Problem solving
    - Redigere testi
  - Saper essere giurista

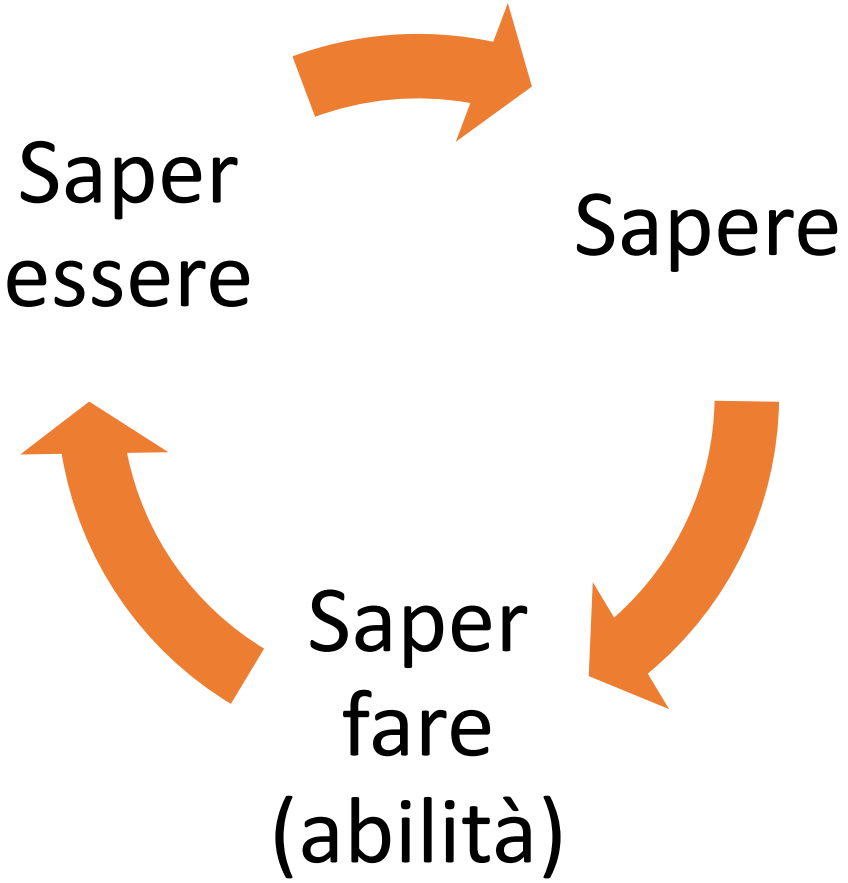
HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

I «saperi» del giurista

Sapere	Saper fare (skills)	Saper essere
Conoscere il patrimonio sapienziale dei giuristi	Saper interpretare le norme giuridiche	Essere all'altezza del ruolo del giurista
Conoscere i metodi di lavoro dei giuristi	Saper risolvere casi giuridici	Sapersi assumere le responsabilità connesse al ruolo
Conoscere il diritto positivo	Saper «ragionare di diritto»	Conoscere e rispettare le regole deontologiche
	Saper cercare i dati giuridici	
	Saper «scrivere di diritto»	
	Saper parlare in pubblico	
	Saper negoziare	
	Saper trovare soluzioni giuridiche innovative a problemi vecchi e nuovi	



Come si diventa giuristi



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Domande

- Perché ho scelto di iscrivermi a Giurisprudenza?
- Cosa mi aspetto dall'insegnamento di "Diritto civile"?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Finalità del corso di Diritto civile

- Consolidare conoscenza di un istituto civilistico
- Apprendere le modalità della riflessione civilistica
- Apprendere come si risolvono i problemi giuridici
  - Come si riconoscono i problemi
  - Come si trova la regola
  - Come si applica la regola al caso
- Apprendere come si argomenta una tesi
- Apprendere alcune abilità come: interpretare i contratti; redigere contratti; saper leggere le sentenze; ricercare i dati giuridici

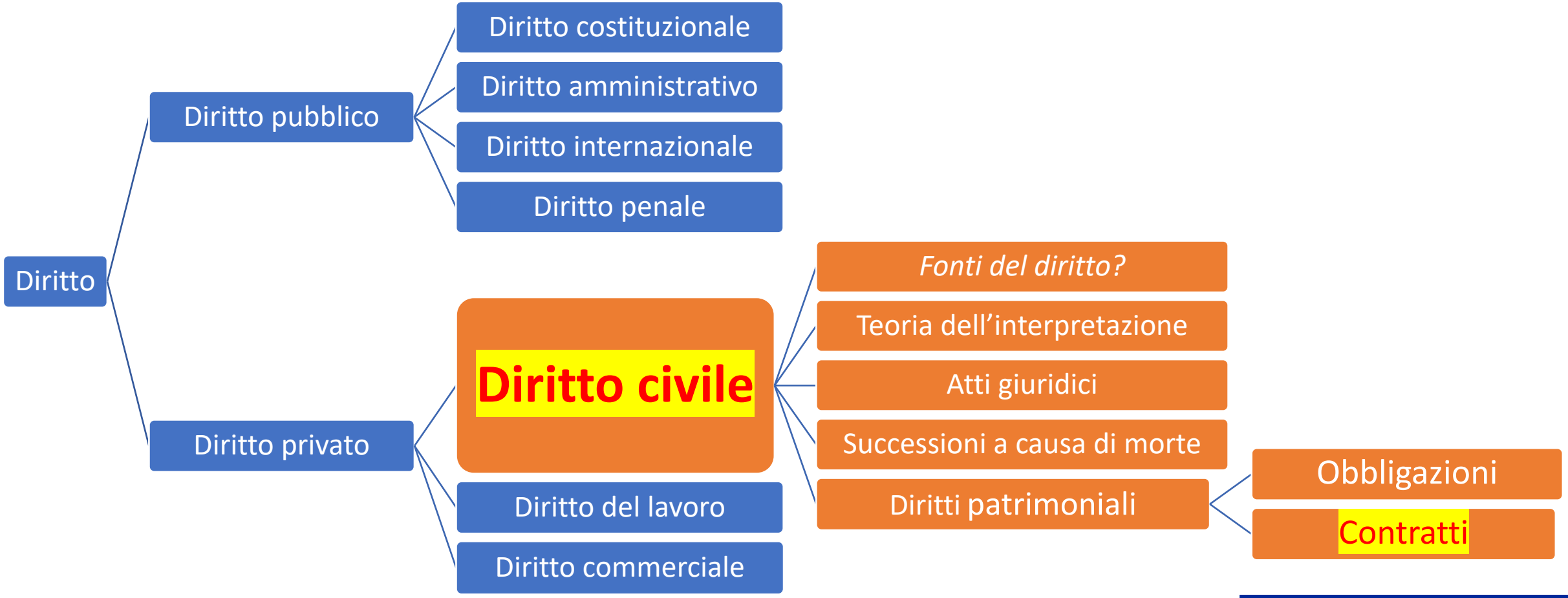
HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il lavoro del civilista

- La riflessione civilistica
- Il ragionamento giuridico
- Il ‘metodo’ civilistico
- La dottrina civilistica come ‘fonte del diritto’
- Perché esistono più opinioni dottrinali?
- Come nasce un’opinione dottrinale?

Oggetto del diritto civile



Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Oggetto del “Diritto civile”

- Accezione più risalente

Diritto civile (jus civile)

=

Scienza del diritto

Peculiarità della scienza giuridica

- L'oggetto di studio delle diverse scienze di regola è esterno e indipendente dal soggetto conoscente.
    - Il fisico studia i fenomeni della natura osservandoli e cerca di scoprire le leggi che li regolano. Non ha la capacità o la possibilità di incidere su questi fenomeni (anche se la fisica quantistica costringe a rivedere almeno in parte questa affermazione).
- Il giurista, invece, costruisce la scienza che egli stesso studia.
- Il diritto, almeno in occidente, è una creazione dell'uomo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Storicamente

- Diverse concezioni del diritto
- Diversi metodologie
- Diversi metodi di insegnamento

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Concezioni del diritto (Jori-Pintore)

- Giusnaturalismo
- Imperativismo
- Positivismo giuridico
- Realismo giuridico
  - Realismo giuridico (in senso stretto)
  - Giurisprudenza sociologica
  - Istituzionalismo
  - Teoria del rapporto giuridico
- Normativismo

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Metodi di studio del diritto

- Esegesi: giurista ‘bocca della legge’
- Scuola storica (Savigny): il diritto come sistema
- Pandettistica tedesca: giurisprudenza formale dei concetti
  - Piramide concettuale del sistema. Metodi logico-sistematici: nessuno spazio alla creatività
- Giurisprudenza degli interessi
  - Concezione pragmatica o sociologica del diritto. La norma è prodotto di interessi
- La nuova topica tedesca: pensare per problemi
- Kelsen e il neo positivismo
- Evoluzioni recenti
  - Analisi del linguaggio (Bobbio)
  - Logica deontica
  - Nuova retorica di Perelman
  - Uso alternativo del diritto
  - Analisi economica del diritto
  - Critical legal studies

Le seguenti vicende hanno qualcosa in comune?

- **Caso A.** Alcuni soci di una società per azioni sottoscrivono un patto con il quale si vincolano a fare sì che coloro che detengono o deterranno le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un certo numero di amministratori e di sindaci della società.
- **Caso B.** In un accordo di separazione uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, si impegna a trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Come si redige?

- A. Un contratto preliminare di compravendita immobiliare?
- B. Un contratto definitivo di compravendita immobiliare?
- C) Un contratto di conferimento di incarico professionale?
- D) Un atto costitutivo e uno statuto di associazione non riconosciuta?
- E) Un contratto costitutivo e uno statuto di società per azioni?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratto

- Strumento economico
  - Teoria economica del contratto
- Strumento giuridico
  - Teoria giuridica del contratto
  - Tecniche
    - Tecniche di negoziazione
    - Tecniche di redazione
    - Tecniche di interpretazione
    - Tecniche di problem solving
      - Riconoscere il problema
      - Trovare la regola che si applica al problema
      - Applicare la regola al problema
- Strumento sociale
  - Teoria sociologica del contratto

Contratto

Sistematica del codice civile

- Disposizioni preliminari
- Requisiti del contratto
  - Accordo
  - Causa
  - Oggetto
  - Forma
- Condizione del contratto
- Interpretazione del contratto
- Effetti del contratto
- Rappresentanza
- Contratto per persona da nominare
- Cessione del contratto
- Contratto a favore di terzi
- Simulazione
- Nullità del contratto
- Annullabilità del contratto
- Rescissione del contratto
- Risoluzione del contratto
  - Risoluzione per inadempimento
  - Impossibilità sopravvenuta
  - Eccessiva onerosità

Contratti nominati nella sistematica del codice civile

- Vendita
- Riporto
- Permuta
- Contratto estimatorio
- Somministrazione
- Locazione
- Appalto
- Trasporto
- Mandato
- Agenzia
- Mediazione
- Deposito
- Sequestro convenzionale



Contratti nominati nella sistematica del codice civile

- Comodato
- Muto
- Conto corrente
- Contratti bancari
- Rendita perpetua
- Rendita vitalizia
- Assicurazione
- Gioco e scommessa
- Fideiussione
- Mandato di credito
- Anticresi
- Transazione
- Cessione dei bei ai creditori

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Quali problemi giuridici emergono guardando alcune scene del film:



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 2
Consigli per redigere il paper



Prof. Giovanni Pascuzzi

- Le trame delle opere letterarie, teatrali, cinematografiche, spesso propongono problemi che richiedono una soluzione da parte del giurista.

www.giovannipascuzzi.eu

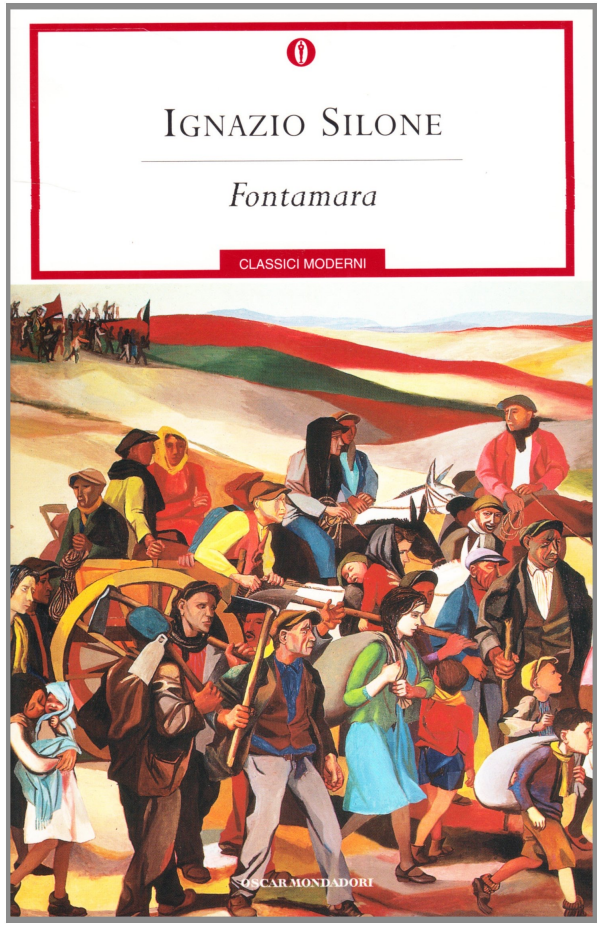


La storia del Mercante di Venezia di William Shakespeare ruota intorno a un contratto di mutuo per il quale era stata pattuita una clausola penale molto particolare.



www.giovannipascuzzi.eu

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu



Il libro Fontamara di Ignazio Silone narra di una transazione tra i contadini («cafoni») e il podestà proprietario terriero avente ad oggetto le modalità di fruizione delle acque irrigue. La soluzione proposta dall'avv. Circostanzo, chiamato a far da paciere, è stupefacente: tre quarti dell'acqua alla terra del podestà e tre quarti agli abitanti di Fontamara.

www.giovannipascuzzi.eu

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il procedimento: dall'individuazione del problema alla redazione della soluzione

- a) individuare nella trama di un libro o di un film un problema giuridico attinente al diritto dei contratti;
- b) enucleare gli esatti termini del problema;
- c) redigere un paper teso a fornire la corretta soluzione del problema giuridico alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
  - Per semplicità, è bene immaginare che tutte le vicende accadano in Italia e siano pertanto soggette al solo diritto italiano. Naturalmente nulla vieta di provare a immaginare le vicende come governate da un diritto straniero e poi provare a fare comparazioni tra soluzione trovata alla luce del diritto italiano e soluzione trovata alla luce del diritto straniero.

www.giovannipascuzzi.eu





Esempi: Don Camillo. Si può vendere l'anima?

- https://www.youtube.com/watch?v=kbPFZ6bHstk

www.giovannipascuzzi.eu



Esempi: Riccardo III. «Il mio regno per un cavallo»

- https://www.youtube.com/watch?v=TH4uQQuED98

www.giovannipascuzzi.eu



Esempi: Il boom con Alberto Sordi
«Lei venderebbe un occhio?»

- https://www.youtube.com/watch?v=tIwzGf4g7ek

www.giovannipascuzzi.eu

NOTA BENE!!!!

- Non si richiede di fare una trattazione generale del tema trattato nel film o nel libro.

- Occorre isolare una singola scena, un singolo passaggio: individuare uno specifico problema giuridico (in tema di diritto dei contratti) e risolvere quel problema.

- Il titolo del paper deve contenere: il titolo del film (o simili) e, a seguire, l'argomento che si vuole trattare

www.giovannipascuzzi.eu

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Termini (inderogabili)

- Il titolo del paper deve essere comunicato via mail al docente entro il 5 novembre 2021 alle ore 13.

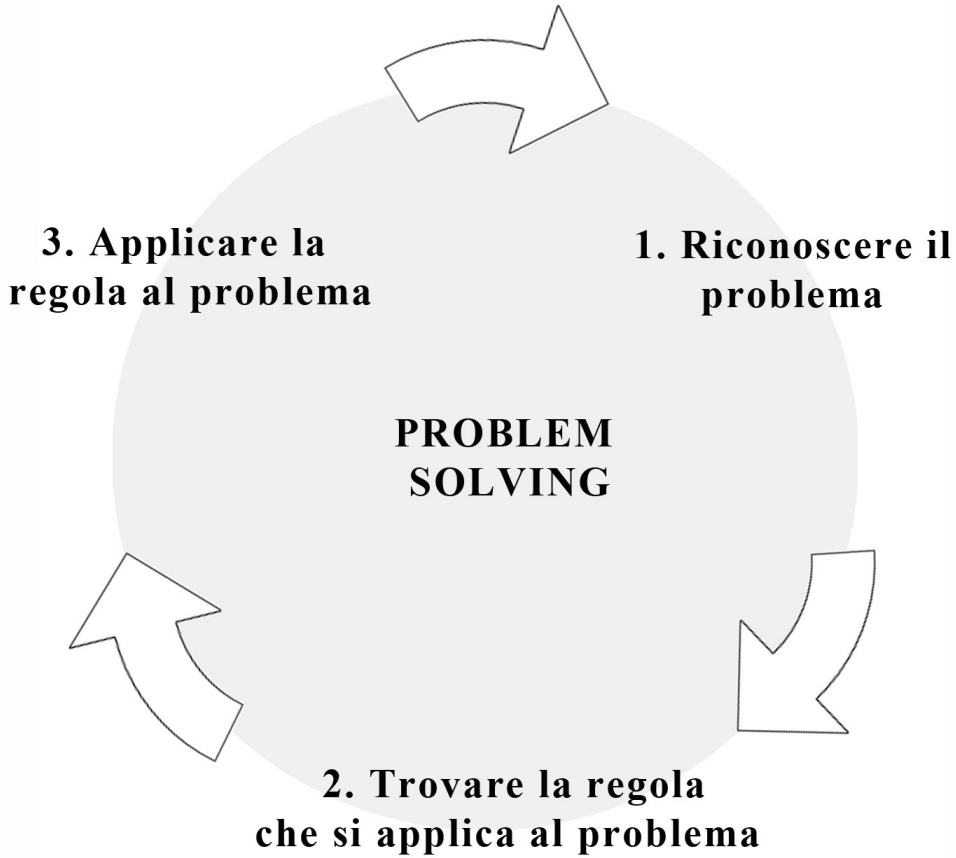
- Il testo dell'elaborato deve essere inviato via mail al docente entro il:
  - 25 novembre 2021 per chi vuole sostenere l'esame il 13 dicembre 2021
  - 25 dicembre 2021 per chi vuole sostenere l'esame il 14 gennaio 2022
  - 15 gennaio 2022 per chi vuole sostenere l'esame il 4 febbraio 2022

Come scrivere il paper

www.giovannipascuzzi.eu

- Se è vero che (come dice il poeta) "il pensiero è come l'oceano: non lo puoi bloccare non lo puoi recintare", risulta problematico suggerire le modalità per redigere il paper (rappresentativo del pensiero e della riflessione).
- Ci si limiterà così a tracciare una possibile traiettoria metodologica ben sapendo che non ci sono limiti alla creatività.





HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Presupposti della scrittura

Presupposti della scrittura

- a) conoscenza del processo
  - riguarda la definizione di obiettivi, il monitoraggio e la valutazione di come ci si sta avvicinando ad essi, la realizzazione dei cambiamenti necessari
- b) conoscenza del prodotto
  - attiene la consapevolezza dei vari tipi, strutture e organizzazioni del testo, data dalla conoscenza di come si sviluppano frasi e paragrafi, delle funzioni di un testo in generale e in un determinato contesto sociale contraddistinto da un obiettivo specifico e da un particolare uditorio

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Fasi del processo di scrittura

- 1) Pianificazione
  - 1a) determinazione degli obiettivi
  - 1b) generazione di idee e contenuti
  - 1c) organizzazione degli stessi in una struttura coerente
- 2) Traduzione
  - Trasformazione in testo scritto delle idee recuperate dalla memoria
- 3) Revisione
  - Valutazione, da parte dell'autore, della corrispondenza del proprio prodotto alla rappresentazione che era stata fatta di ciò che si sarebbe voluto produrre
    - 3a) valutazione, ossia confronto del testo sulla base dei criteri da considerare
    - 3b) revisione del testo, con conseguente riscrittura delle parti da modificare

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Scrittura e retorica

- *Inventio*
  - Trovare le cose da dire e le prove della tesi.
- *Dispositio*
  - Mettere in ordine le parti. Comprende l'esordio, la narrazione dei fatti, l'esposizione degli argomenti e l'epilogo.
- *Elocutio*
  - Esposizione del discorso (linguaggio e figure).
- *Actio*
  - riguarda la recitazione del discorso con intonazione e gestualità appropriata.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione
Il metodo casistico



Prof. Giovanni Pascuzzi

Metodo casistico

- Pluralità di accezioni



Significati

- 1. La parola «metodo» rimanda all'approccio da utilizzare nella riflessione giuridica.
  - Gino Gorla ha attinto proprio all'espressione metodo casistico per proporre un modo nuovo d'indagine giuridica anche come reazione a talune impostazioni formalistico-concettuali che attribuiscono un ruolo marginale se non inesistente alla giurisprudenza.
  - L'intera costruzione giuridica romana e la riflessione da essa scaturita, ancora oggi parte integrante della nostra cultura, muoveva proprio dai casi

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Significati

- 2. La parola «metodo»: sinonimo di tecnica di insegnamento.
- La parola caso:
  - Analisi della giurisprudenza
  - Casi inventati
- Il metodo casistico può essere utilizzato:
  - tanto da chi abbraccia una concezione topico-problematica.
  - quanto da chi sposa una concezione più sistematico-dogmatica.
- L'approccio casistico:
  - può indicare la volontà di battere strade meno formalistiche
  - può essere ridotto a semplice espediente per memorizzare le regole astratte che sole contengono la soluzione ad ogni problema.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Significati

- L’analisi dei casi (giurisprudenziali o inventati) può essere semplicemente una parte marginale o anche cospicua di una classica lezione frontale.
  - Il relatore, cioè, può riferire gli orientamenti giurisprudenziali nell’ambito della trattazione dell’argomento che gli è stato affidato. A volte la scelta di tenere una determinata lezione viene fatta proprio per informare dell’esistenza di importanti *revirement* giurisprudenziali e riflettere sull’impatto che essi possono avere.
- Oppure l’analisi dei casi può essere una strategia che attribuisce un ruolo attivo al soggetto che apprende.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. L'ANALISI DEI CASI GIURISPRUDENZIALI

- Molti studenti escono dalle nostre Università
  - senza aver mai letto una sentenza;
  - oppure avendo una scarsa conoscenza della struttura delle sentenze ad esempio perché ignorano la distinzione tra *ratio decidendi* ed *obiter dicta*;
  - senza saper individuare e distinguere gli argomenti che il giudice ha usato per giungere alla decisione;
  - senza essere in grado di reperire la giurisprudenza su un determinato argomento perché non hanno mai usato un Repertorio o compulsato una banca dati giuridica.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. L'ANALISI DEI CASI GIURISPRUDENZIALI

- Così Gino Gorla sintetizzava l'efficacia dello studio dei casi giurisprudenziali:
  - Lo scopo o uno degli scopi del *case method* è quello di dare allo studente una visione dell'interno del procedimento, pel quale il problema giuridico, posto nei fatti della lite, trova la sua soluzione, del procedimento, cioè, pel quale il diritto nasce dal fatto: *ex facto oritur ius*, *the law emerges from the facts*. L'atteggiamento dogmatico, insistono gli americani, deve cedere, nella società moderna, ad un *problem solving spirit*….. Un altro pregio del *case method*, in senso lato, vedrei nella inerente, e talvolta esplicita, esigenza di abituare lo studente ad una espressione ordinata, concisa e per punti rilevanti delle questioni che deve discutere…. Inoltre esso pone innanzi agli occhi dei giovani, in tutta la sua importanza, la funzione del potere giudiziario nella società. Un po' di *case method* e dell'atmosfera che esso crea contribuirebbe anche da noi a debellare il feticcio dei codici, il concetto autoritario del potere legislativo e la convinzione dell'illimitatezza dei suoi poteri. Il *case method* avvezza i giovani a sentire, se non sempre a pensare, che il diritto non è lo Stato. Li abitua a discutere e a ragionare.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. L'ANALISI DEI CASI GIURISPRUDENZIALI

- Esempio dal film: The paper chase
- https://www.youtube.com/watch?v=qx22TyCge7w



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. L'ANALISI DEI CASI GIURISPRUDENZIALI

- Leggere e studiare le sentenze aiuta:
  - ad individuare i problemi di natura giuridica attraverso l'enucleazione dei fatti all'origine della controversia così come ricostruiti dal giudice estensore nella narrativa;
  - a differenziare i problemi isolando gli elementi che distinguono gli uni dagli altri;
  - a comprendere le modalità attraverso le quali i giudici hanno risolto la controversia; e quindi: a comprendere dapprima le regole che i giudici hanno ritenuto disciplinassero il caso e poi l'iter argomentativo seguito;
  - a riconoscere le opzioni di politica del diritto sottese ad ogni soluzione;
  - ad affinare la capacità di elaborare un pensiero autonomo attraverso la possibile critica all'intera sentenza o ad alcuni suoi passaggi;
  - ad individuare le possibili traiettorie per sostenere in via autonoma e, se possibile, originale, una diversa soluzione del caso alla base della controversia.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. L'ANALISI DEI CASI GIURISPRUDENZIALI

Obiter dicta di Cass. 6323/2000

Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito orientamento giurisprudenziale rilevando che l'argomento letterale di cui al citato articolo 1328 c.c. - con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che la revoca dell'accettazione pervenga al proponente prima dell'accettazione - non può essere ritenuto decisivo in quanto la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli articoli 1334 e 1335 c.c. in tema di atti recettizi e, in particolare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilaterali recettivi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il secondo precisa che la proposta, l'accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

Critica all'argomento a contrario (letterale)

Argomento sistematico

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. I CASI NELL'APPROCCIO DI PROBLEM SOLVING.

- Sub 1. Casi giurisprudenziali: vicende già ben definite, in quanto descritte nella narrativa per quel che riguarda le circostanze fattuali, ed anche risolte dalla Corte adita dalle parti coinvolte.
- Questi tipi di casi, però, non aiutano gli studenti a familiarizzare con le tecniche che occorre utilizzare per giungere autonomamente alla soluzione di un problema giuridico.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. I CASI NELL'APPROCCIO DI PROBLEM SOLVING.

- L'analisi dei casi può assumere anche una struttura diversa da quella propria dello studio delle sentenze.
- Si possono anche ideare dei casi ipotetici e chiedere agli studenti di risolverli.
- L'importanza di questo tipo di tecnica è testimoniato dall'esistenza di un autonomo genere letterario incentrato su casi inventati utili a fini didattici.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. I CASI NELL'APPROCCIO DI PROBLEM SOLVING.

- Jhering
  - è stato il primo professore tedesco ad aver affiancato stabilmente le esercitazioni su casi pratici all'insegnamento tradizionale preoccupandosi di costruire anche il genere letterario che propiziasse questo tipo di sviluppo: si veda il suo *Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen*, (Casi di diritto civile senza soluzioni) pubblicato nel 1847.
- Emanuele Gianturco, nel 1884, pubblicò la sua *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico*.
- Gli eserciziari di Trabucchi e di Trimarchi.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. I CASI NELL'APPROCCIO DI PROBLEM SOLVING.

- A) Concepire casi non controversi che possono essere risolti semplicemente applicando, quasi in modo meccanico, le nozioni apprese nei manuali istituzionali.
  - Si pensi ad un caso formulato questi termini: Caio ruba le fedi d'oro di Tizio e di Sempronia e le fonde; chi è il proprietario del blocchetto di oro che ne risulta?
    - Basta far riferimento all'articolo 939 del codice civile per trovare la risposta.
  - In tale prospettiva gli esercizi sono utili semplicemente a spiegare meglio le regole o gli istituti che si intende insegnare ed, eventualmente, come strumenti per verificare l'effettivo apprendimento.
- B) Si possono concepire casi più complessi, nei quali la risposta non è affatto scontata e che consentono una personale rielaborazione della conoscenza da parte di chi risolve l'esercizio.
  - A ben vedere l'esame di Stato per diventare avvocati intende far leva proprio sui vantaggi offerti da questo tipo di alternativa quando prescrive che le prove scritte si sostanzino nella redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile e dal codice penale (art. 46 della l. 247/2012).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. I CASI NELL'APPROCCIO DI PROBLEM SOLVING.

- L'approccio di problem solving consente di imparare:
  - ad interpretare e classificare gli elementi di fatto al fine di definire correttamente il problema giuridico;
  - a ricondurre il problema a fattispecie giuridiche;
  - ad approfondire la conoscenza dichiarativa degli istituti coinvolti nella soluzione del caso;
  - ad utilizzare tale conoscenza per risolvere il caso concreto;
  - ad affinare le tecniche di ricerca delle regole che disciplinano il caso concreto;
  - ad affinare le tecniche di ricerca dei casi giurisprudenziali e dei contributi dottrinali che si sono occupati di casi analoghi;
  - a trovare gli argomenti utili a sostenere la soluzione del caso e, quindi, a costruire un ragionamento giuridico;
  - a trovare argomenti per confutare eventuali tesi contrarie;
  - a cimentarsi con la redazione di un testo scritto;
  - ad esporre in pubblico contraddittorio la soluzione del caso così da affinare le tecniche di comunicazione orale più efficaci.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. I CASI NELL'APPROCCIO DI PROBLEM SOLVING.

- Di seguito due casi estratti dalla citata *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* di Emanuele Gianturco:
  - XI. Giuseppe Vespucci, cittadino italiano domiciliato a Parigi, nel 1830 acquistò la cittadinanza francese e condusse moglie francese. Costei nell'ottobre del 1838, mentre era in viaggio per l'Italia, partorì a Marsiglia un maschio, cui fu dato il nome di Paolo, e che rimase in Genova presso l'avo paterno sino al 25° anno: se ne allontanò soltanto nel 1860 per prendere parte insieme con Garibaldi alla spedizione del Mille. Deve egli considerarsi come cittadino italiano o come francese?
  -
  - XIV. Allineata una strada nazionale, rimasero libere e sottratte all'antica destinazione alcune zone di terreno laterali: sopra una di esse Tizio edificò un muro e ne ebbe il possesso per oltre 30 anni. In seguito il Municipio ne chiede giudizialmente l'abbattimento per far salvi i suoi diritti sulla strada pubblica. Quali eccezioni possono opporsi alla sua domanda?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. I CASI NELL'APPROCCIO DI PROBLEM SOLVING.

- Un caso assegnato all'esame di Stato per diventare avvocati.
  - La società Alfa è concessionaria di una casa automobilistica società Beta per la vendita in ambito locale. In considerazione della contingente situazione di difficoltà economica, soprattutto in relazione alla generale contrazione degli acquisti degli automobili, la casa automobilistica società Beta rappresenta con ripetute missive alla società concessionaria la necessità di modificare in senso a se più favorevole le condizioni economiche previste nel contratto, in particolare di procedere ad una diversa regolamentazione pattizia della misura del prezzo da applicarsi per la vendita tra le parti. Poiché la società Alfa dichiara, mediante lettera raccomandata, di non essere disponibile ad una modifica delle previsioni contrattuali nel senso richiesto, la società automobilistica Beta si avvale del diritto di recesso *ad nutum* previsto in suo favore dal contratto di concessione stipulato tra le parti. Il candidato, assunte le vesti di difensore della società concessionaria Alfa rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie; in particolare, analizzi il candidato, la questione sotto il profilo dell'applicabilità alla fattispecie dell'istituto dell'abuso del diritto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. I CASI NELL'APPROCCIO DI PROBLEM SOLVING.

- Procedure necessarie ad affrontare e risolvere i problemi.
  - comprendere il problema, trovare la regola che disciplina il problema, applicare la regola al problema.
- Fase della ricerca del diritto applicabile
- Si deve quindi passare alla fase risolutiva applicando le regole operazionali trovate al caso prospettato.
  - Strade argomentative che si possono adottare per risolvere un problema.
- Se viene richiesta la redazione di un elaborato scritto c'è anche l'opportunità di approfondire le tecniche di redazione di scritti giuridici.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3. LA COSTRUZIONE DEL CASO (IMPARARE A RICONOSCERE E FORMALIZZARE I FATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI).

- Ciò che quotidianamente un avvocato fa è ascoltare storie da parte dei clienti ed enucleare all'interno di queste gli elementi rilevanti utili a configurare un problema giuridico (scartando quelli che, viceversa rilevanti non sono).
- Saper individuare un caso, ovvero gli elementi che costituiscono la fattispecie concreta cui applicare le regole per essa previste così da raggiungere una soluzione, costituisce una autonoma abilità.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3. LA COSTRUZIONE DEL CASO (IMPARARE A RICONOSCERE E FORMALIZZARE I FATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI).

- Ciò che viene elaborato nella formazione della fattispecie concreta non è senz'altro già stabilito.
- La determinazione del caso giuridico dipende dalla conoscenza, selezione e interpretazione dei fatti.
- In un'indagine su tali funzioni logiche si dovrebbe poter rispondere anche alla domanda relativa alla costruzione del caso giuridico.
  - In che modo il caso viene costruito come caso giuridico?
  - Cos'è determinante in questo processo, da quali princìpi viene guidato, e come si specifica il suo sviluppo?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3. LA COSTRUZIONE DEL CASO (IMPARARE A RICONOSCERE E FORMALIZZARE I FATTI GIURIDICAMENTE RILEVANTI).



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

4. Casi e strategie processuali.

- L’avvocato penalista deve valutare le ipotesi antagoniste sulla base degli elementi di prova raccolti a carico dell’imputato e di quelli a favore di cui dispone e, quindi, scegliere la linea di difesa da seguire.
- Ad esempio dovrà scegliere se ricorrere a riti alternativi (giudizio abbreviato o patteggiamento) oppure perseguire la strada del giudizio ordinario tentando di confutare la tesi accusatoria ovvero di prospettare controipotesi.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

5. Scrivere regole per risolvere problemi.

- Ma i giuristi affrontano anche altre tipologie di problemi.
- Ad esempio quando redigono dei contratti essi non fanno altro che scrivere regole per dare un certo assetto agli interessi delle parti desiderose di risolvere un loro problema.

- [Rinvio]

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

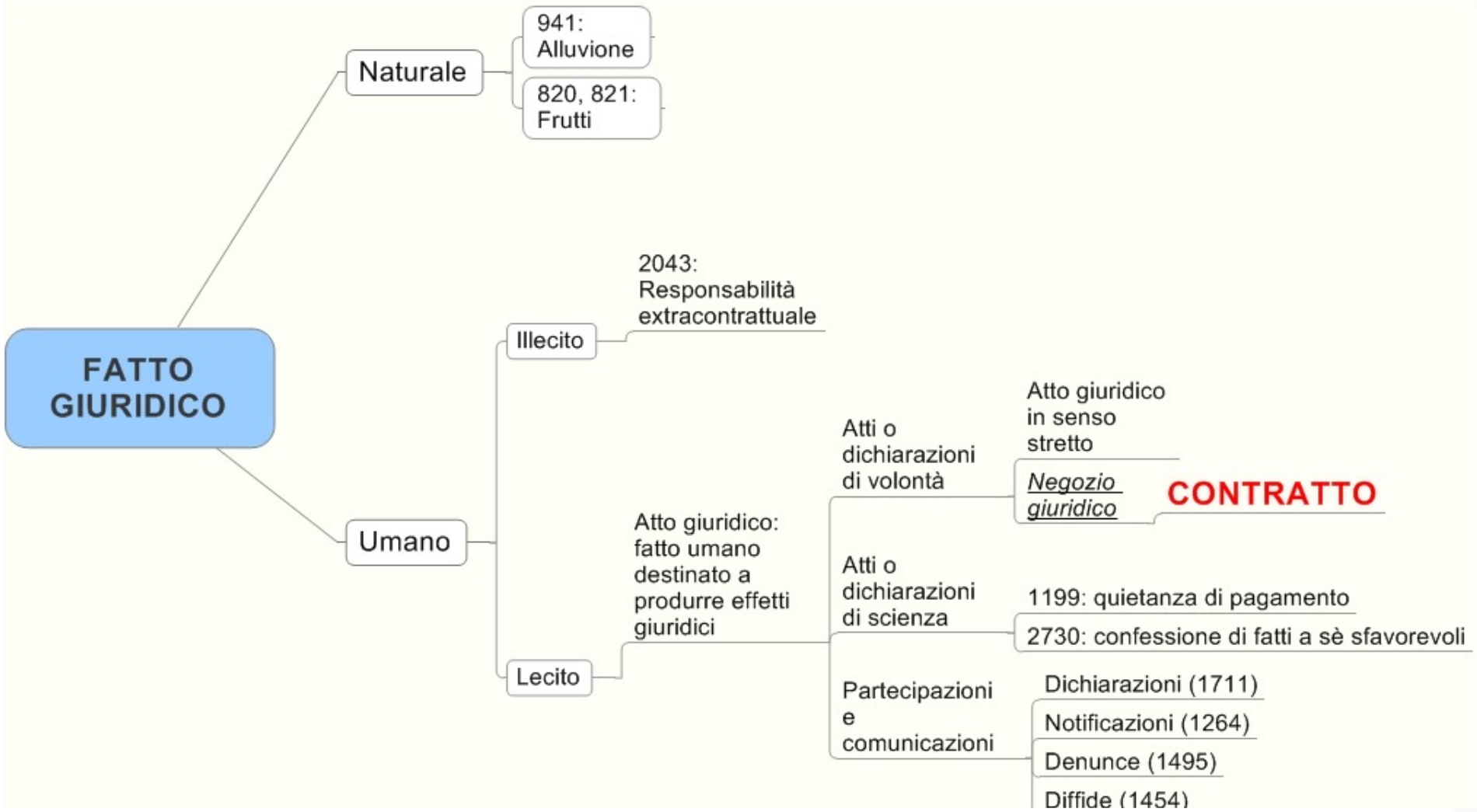
Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 3
Contratto: struttura e funzioni



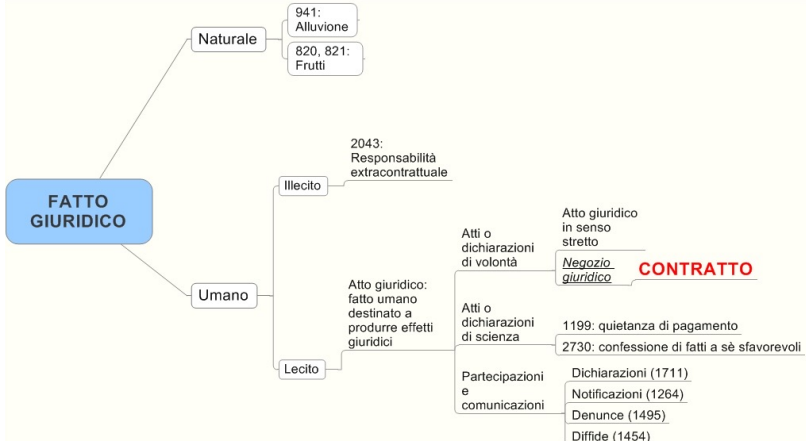
Prof. Giovanni Pascuzzi

Categoria e sistema
(tra diritto positivo e dottrina)



Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Categoria e sistema (tra diritto positivo e dottrina)



Prime considerazioni sulle categorie (rinvio)

- La categoria del ‘Negozio giuridico’ è di origine dottrinale: il codice civile non la contempla (cfr. art. 1324).
- La classificazioni dipendono dai punti di vista e possono ribaltarsi

  1381: il fatto del terzo può essere la conclusione di un contratto (atto giuridico). Ma nel rapporto tra promittente e promissario il contratto del terzo degrada a mero fatto.

1324. *Norme applicabili agli atti unilaterali.* —

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale

1381. *Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo.*
1. Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La nozione di contratto

- Il contratto tra Bibbia e globalizzazione
- Savigny: “il contratto è tra tutte le specie di dichiarazioni di volontà la più importante e la più estesa”,…. “il concetto ne è a tutti, anche fuori della nostra scienza, familiare, ai giuristi poi per le sue molteplici applicazioni così noto ed indispensabile che ci dovremmo aspettare di trovarne ovunque un concetto uniforme e giusto, pure ne siamo ben lungi”.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La nozione di contratto

- lessico quotidiano: patto, affare, negozio, accordo, convenzione, rapporto, autoregolamento.
- Parole tutte riconducibili ad una figura centrale nel mondo del diritto: **l'autonomia privata,** ovvero il fenomeno per cui un soggetto crea la regola che poi potrà invocare e a cui sarà sottoposto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Autonomia privata

- Sfera dei poteri e delle facoltà tendenti a dare assetto a interessi individuali e di gruppo.
- Fondamento normativo nella Costituzione, ed in particolare negli artt. 2 e 41 Cost.
  - Il primo, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, implicitamente afferma il potere di autodeterminazione dei privati in ordine agli interessi di natura personale.
  - L'art. 41, nell'ammettere la libertà di iniziativa economica, attribuisce ai privati la facoltà di porre da sé regole in funzione del soddisfacimento dei propri interessi patrimoniali.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Autonomia privata

- Il limite generale che incontra l'autonomia dei privati è duplice: l'atto negoziale deve
  - essere lecito e
  - perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (1322, comma 2) .

1322. *Autonomia contrattuale.*
1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.



La disciplina del contratto: fonti

- Cod. civ.: art. 1173
- Fonti delle obbligazioni: Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle

1173. *Fonti delle obbligazioni*.
1. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

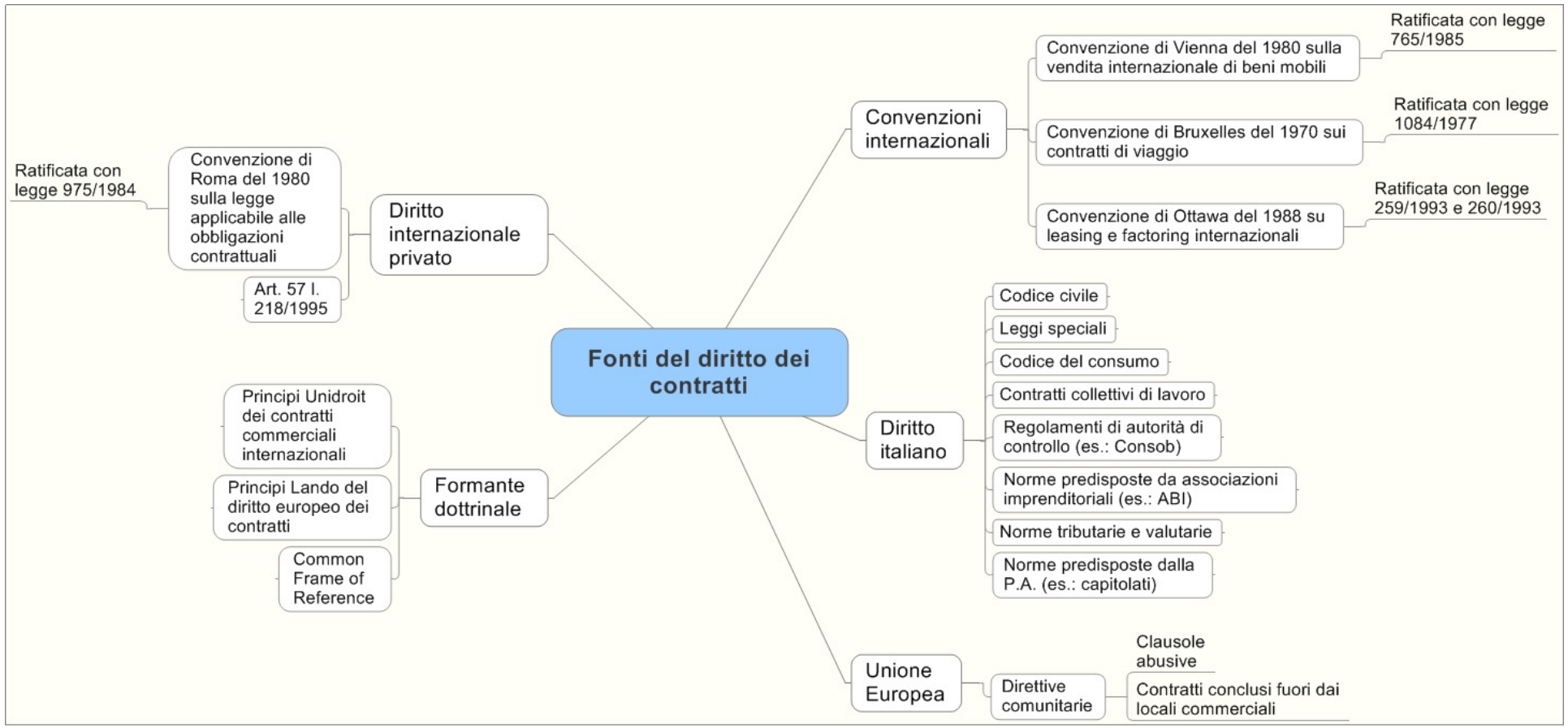


La disciplina del contratto: fonti

- Cod. civ.: art. 1321
- Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

1321. *Nozione*.
1. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.




Fonti del diritto dei contratti
Diritto internazionale privato
Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Ratificata con legge 975/1984
Art. 57 l. 218/1995
Convenzioni internazionali
Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili
Ratificata con legge 765/1985
Convenzione di Bruxelles del 1970 sui contratti di viaggio
Ratificata con legge 1084/1977
Convenzione di Ottawa del 1988 su leasing e factoring internazionali
Ratificata con legge 259/1993 e 260/1993
Diritto italiano
Codice civile
Leggi speciali
Codice del consumo
Contratti collettivi di lavoro
Regolamenti di autorità di controllo (es.: Consob)
Norme predisposte da associazioni imprenditoriali (es.: ABI)
Norme tributarie e valutarie
Norme predisposte dalla P.A. (es.: capitolati)
Unione Europea
Direttive comunitarie
Clausole abusive
Contratti conclusi fuori dai locali commerciali
Formante dottrinale
Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali
Principi Lando del diritto europeo dei contratti
Common Frame of Reference

La dottrina e il contratto

- Idea di codificazione → uguaglianza (Francia)
- L'uguaglianza garantita attraverso l'astrattezza del rapporto (Germania)
  - Il dogma della volontà
  - La nozione di negozio giuridico
  - Irrilevanza implicazioni economico e sociali
  - Il 'diritto eguale'
    - La vendita di un orologio e la vendita della Fiat giuridicamente sono la stessa cosa

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Modelli di contratto

- I contratto: disciplina codicistica
  - di derivazione liberale, negoziato da contraenti esperti e simmetrici, aspira al massimo di libertà, e richiede al legislatore un intervento minimo finalizzato a salvaguardarne l'autonomia;
- II contratto: il contratto con i consumatori
  - corrispondente al contratto che intercorre tra professionista e consumatore, vede coinvolti attori asimmetrici e necessita invece del massimo controllo, al fine di tutelare il contraente debole.
- III contratto: (es.: subfornitura; l. 192/1998)
  - in cui vengono a trovarsi in campo due imprenditori, l'uno in posizione di dominanza, l'altro di soggezione economica. Rientra in questa categoria una fascia di rapporti che non si lasciano ricondurre ai modelli classici.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nucleo tipico di un contratto è lo SCAMBIO

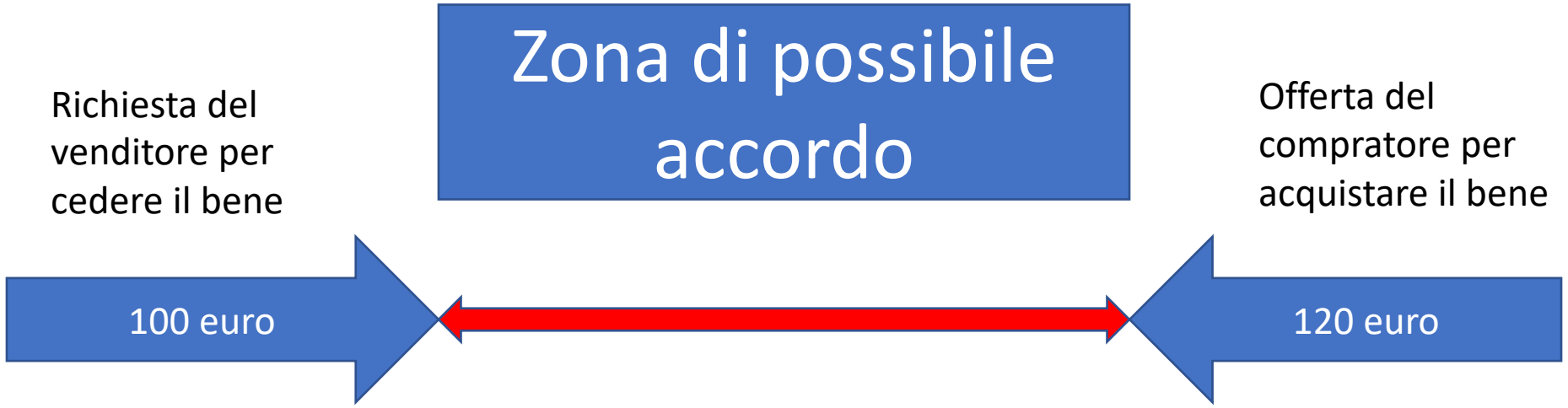
- Una parte dà qualcosa a un'altra parte e riceve qualcosa in cambio.
  - Scambio motivato dalla convinzione di entrambe le parti di trarne vantaggio
    - l'acquirente compra il bene perché lo valuta più dei soldi che ha, mentre il venditore preferirebbe avere i soldi piuttosto che il merce.

    - Questa logica non è valida per tutti i contratti: es.: contratti a titolo gratuito [rinvio]

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nucleo tipico di un contratto è lo SCAMBIO



Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il diritto dei contratti risponde a 3 domande

- 1. Quando un contratto è vincolante?
- 2. A cosa le parti si obbligano?
- 3. Quali diritti ha una parte nei confronti della parte che non adempie?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Aspetti rilevanti della struttura contrattuale

I
La formazione di un contratto vincolante

- Dalla promessa al contratto
- Proposta e accettazione
- Protezione del contraente debole
- Responsabilità precontrattuale

II
I contenuti del contratto

- L'interpretazione del contratto
- Clausole ammesse e clausole vietate
- Contratti vietati

III
I rimedi

- L'esecuzione del contratto
- I danni per mancata esecuzione
- Lo scioglimento per mancata esecuzione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La funzione del contratto: contratto e operazione economica

- Il contratto come formalizzazione giuridica dell'attività economica
  - Il contratto-concetto giuridico risulta strumentale al contratto-operazione economica
    - Casi emblematici
      - Interpretazione del contratto
      - Collegamento negoziale
- Il contratto come disciplina dell'attività economica
- L'operazione economica come categoria ordinante

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La funzione del contratto: contratto e operazione economica

- **Gabrielli: L'operazione economica nella teoria del contratto, Riv. trim. dir. proc. civ., fasc.3, 2009, pag. 905**

- il tipo contrattuale proprio in quanto modello di organizzazione di interessi, anche un piano di distribuzione di rischi contrattuali;
- così che la sua scelta è già di per sé indice di come le parti vogliono distribuire il rischio dell'inadempimento e della sopravvenienza rilevante, cioè di come vogliono regolare l'economia del loro contratto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La funzione del contratto: contratto e operazione economica

- **Gabrielli: L'operazione economica nella teoria del contratto, Riv. trim. dir. proc. civ., fasc.3, 2009, pag. 905**

- Contratto e operazione economica sono dunque concetti che esprimono un diverso significato giuridico e quindi anche applicativo, seppure rinvengano il loro punto di congiunzione nell'unità del negozio, attraverso il quale l'ordinamento "secondo le diverse esigenze di tutela, valuta come operazione l'assetto dei privati interessi".

  L'operazione da mero fatto economico diviene fenomeno giuridico attraverso il contratto.

  - Il contratto tuttavia non è spesso in grado di esprimere l'unità dell'affare e quindi dell'atto di autonomia privata.

    Tale unità, sovente non pienamente raffigurabile mediante la nozione di contratto, non viene meno con il riferimento al concetto di operazione economica, poiché la realtà sostantiva dell'affare, in quanto manifestazione di una pluralità di interessi, va ricercata di volta in volta in quello schema logico-concettuale che meglio di altri consenta di cogliere, in una sintesi concettuale, nella sua interezza e globalità l'essenza dell'affare stesso: l'operazione economica.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Rilevanza dell'operazione economica.

- A) Casi in cui viene citata
  - Art. 122 del T.U. bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
    - Ambito di applicazione
      1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
      a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima **operazione economica**;
- B) Casi in cui il legislatore ne afferma la rilevanza
  - Codice del consumo Art. 34. Accertamento della vessatorietà delle clausole
    - La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
- C) Casi in cui il legislatore ne afferma indirettamente la rilevanza (vietando il frazionamento)
  - Quello che, per natura e circostanze, sarebbe o potrebbe essere un unico contratto, viene frazionato in una molteplicità di contratti aventi contenuto identico o eterogeneo, ma coincidente, nella sommatoria, con il contratto frazionato, al fine di eludere una determinata disciplina
    - Codice del consumo Art. 47. Esclusioni [Contratti negoziati fuori dai locali commerciali]
    - Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Rilevanza dell'operazione economica.

C) Casi in cui il legislatore ne afferma indirettamente la rilevanza (vietando il frazionamento)

- Gabrielli:
  - *L'analisi dell'interprete deve dunque avere ad oggetto la valutazione complessiva dell'operazione economica posta in essere (o meglio "disgregata") con il frazionamento, per verificare se il frazionamento abbia una funzione elusiva del profilo qualitativo o del profilo quantitativo stabilito dalla disciplina di tutela, ponendo quindi in risalto per contrasto – proprio attraverso la scoperta dell'artificioso e fraudolento meccanismo di "scissione" della naturale unità dell'affare – il valore qualificante dell'operazione economica*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto come tecnologia

- Il contratto: scrivere regole per risolvere problemi

Un tecnologia duttile

- Non esiste una sola funzione del contratto
- Galgano ha spiegato l'evoluzione del contratto da
  - Strumento per la circolazione della ricchezza

a

  - Strumento per la creazione della ricchezza (derivati)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto e la creatività

- Il concetto di creatività
- Il contratto come strumento di innovazione giuridica

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La forza espansiva del contratto (tecnologia duttile)

- **Contratto &…….**
  - **CONTRATTO E PERSONA**
    - I. Contratto e diritti della personalità
    - II. La circolazione dei diritti sul corpo umano
    - III. La circolazione dei diritti sugli attributi immateriali
  - **II. CONTRATTO E FAMIGLIA**
    - I. Diritto di famiglia e autonomia privata
    - II. Contratto e convenzioni matrimoniali
    - III. Contratto e regimi patrimoniali della famiglia legittima
    - IV. I contratti della crisi coniugale: ammissibilità e fattispecie
    - V. I contratti della crisi coniugale: contenuti e disciplina
    - VI. Contratto e regimi patrimoniali della famiglia di fatto
  - **III. CONTRATTO E SUCCESSIONI**
    - I. Contratto e successioni: l'ambito fenomenologico
    - II. Il divieto dei patti successori
    - III. Patti successori istitutivi
    - IV. Patti successori dispositivi e rinunziativi
    - V. Il patto di famiglia
    - VI. La successione nel contratto (con particolare riguardo al contratto di società)



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L'approccio per problemi….

(presentazione Trattato sul Contratto curato da Roppo)



parte: nulla meno di questo si poteva chiedere a, e ci si poteva attendere da, autori come quelli che formano la squadra del *Trattato*.

Opera primariamente orientata alla pratica legale significa, in negativo, opera *non* orientata primariamente ad altre e diverse funzioni. In particolare, non primariamente alla funzione didattica: scopo qualificante del *Trattato* è dare strumenti funzionali non già all'apprendimento di un sistema di nozioni, bensì alla soluzione di problemi.

Esiste tuttavia un segmento della didattica giuridica, che per sua natura e vocazione è contiguo all'universo della pratica legale (o addirittura funzionale a questa): e in questo segmento non può escludersi che al *Trattato* si guardi con qualche interesse. In concreto: se appare non realistico un impiego didattico del *Trattato* per corsi di laurea triennale, non sembra affatto da escludere qualche suo impiego nella fase più avanzata del percorso di laurea magistrale in giurisprudenza (che si caratterizza proprio per essere istituzionalmente orientata allo sbocco nelle professioni legali classiche, di cui è prerequisito vincolante); e tanto meno può escludersi che il *Trattato* possa utilmente finire nelle mani di laureati che — frequentando le Scuole di specializzazione per le professioni legali, o corsi similari — si preparano all'esame di avvocato ovvero al concorso per magistratura o notariato.

3. Problemi, non categorie

Calibrare la trattazione sulle esigenze delle professioni legali significa orientarla in modo diretto e immediato sui problemi, molto più che sui concetti, sulle definizioni, sulle categorie (che sono piuttosto gli strumenti/oggetti della rappresentazione didattica, o della costruzione scientifico-dogmatica).

Il *Trattato*, ad esempio, non ritiene di dover analizzare e spiegare in termini generali "che cosa è il contratto": mestiere che appartiene ai manuali (nella loro funzione didattica); e alle monografie o ai saggi (nella loro funzione di costruzione scientifico-dogmatica). Ecco perché negli indici di esso programmaticamente non trova spazio nessun contributo sulla definizione dell'art. 1321 e sui suoi elementi costitutivi. Bensì trova spazio la discussione di problemi, la cui soluzione indirettamente e strumentalmente possa implicare una certa definizione di contratto e un certo modo di intendere i suoi requisiti: ad es. se a un determinato atto, la cui "patrimonialità" sia dubbia o molto labile, si applichi o non si applichi (la definizione dell'art. 1321, e dunque) la disciplina legale del contratto.

Un esempio ancora. Il professionista legale non percepisce, in

prima battuta, la causa del contratto come un problema che egli debba affrontare e risolvere come tale; dal suo punto di vista, la causa viene in gioco piuttosto come strumento che egli può utilizzare per affrontare e risolvere questa o quella questione pratica incontrata nei passaggi della sua professione. Questioni — esse sì percepite come effettivi e stringenti problemi professionali — quali ad esempio: la sorte di un'operazione con corrispettivo non enunciato, o con corrispettivo vistosamente inadeguato, o in bilico fra onerosità e gratuità, o congegnata in modo da presentarsi come "prestazione isolata", o investita da fattori che rendono irrealizzabile l'assetto d'interessi divisato, o collegata ad altra operazione contrattuale, o sospettata di essere in frode alla legge, o di avere motivo illecito, ecc. Questioni — tutte — per la cui trattazione e soluzione pratica può essere importante il buon uso della categoria causale.

Ecco perché il *Trattato* punta non tanto a esaurire il tema in un unico luogo entro cui ambisca a spiegare didatticamente o analizzare dottrinalmente "che cosa" è, o ricostruire storicamente "che cosa" è stata, la causa del contratto come categoria (anche se qualche pagina così orientata non manca, a soddisfazione del professionista culturalmente sensibile). Bensì preferisce disseminarlo in tanti luoghi diversi — corrispondenti ai problemi appena esemplificati, e ad altri ancora — in ciascuno dei quali si parla certo di causa: ma se ne parla in funzione puntualmente strumentale a quegli specifici problemi.

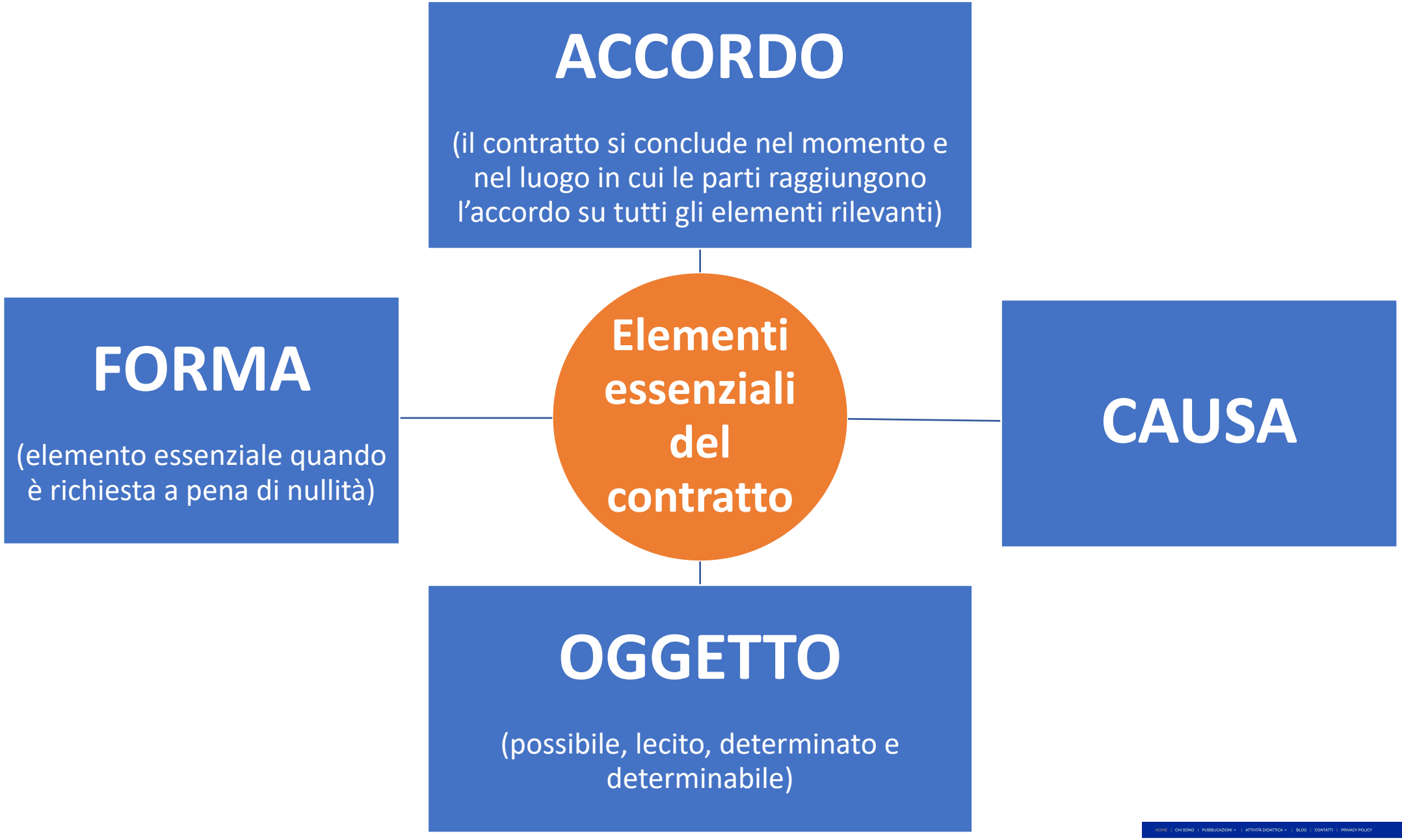
In breve. Concetti e categorie vengono in gioco come strumenti per affrontare e risolvere i problemi che il professionista legale incontra nella pratica. Ma punto di partenza sono i problemi; e punto di arrivo la soluzione di problemi.

4. La prospettiva della lite

Un *fil rouge* di quest'opera è l'idea che per trattare in modo efficace i problemi, secondo una logica di intelligente servizio al professionista legale, sia molto utile assumere la prospettiva della lite: cioè mettersi dal punto di vista di un conflitto di concreti interessi e pretese, devoluto a un giudicante.

Per tornare a un esempio già proposto. Quando si affronta il problema di un contratto che non enuncia corrispettivo, o enuncia un corrispettivo inadeguato (problemi riferibili a categorie come causa e nullità), conviene prima di tutto cercare di capire quali possono essere le contrastanti posizioni di interesse delle parti, alla cui tutela si finalizza praticamente la soluzione del problema: una parte invoca il difetto di

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 4
L’accordo



Prof. Giovanni Pascuzzi

I° modello: art. 1321 ss. Cod. civ.

- Negozio giuridico e contratto
- 1324. Norme applicabili agli atti unilaterali. — 1. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1325. Indicazione dei requisiti. —

- I requisiti del contratto sono:
- 1) l'accordo delle parti
- 2) la causa
- 3) l'oggetto
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
- La mancanza dei requisiti è causa di nullità del contratto (art. 1418)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

- 1321 codice civile
  - Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

ACCORDO

- Per accordo si intende il consenso manifestato da tutte le parti del negozio in ordine al regolamento di interessi che esse intendono realizzare.
- Il consenso delle parti può manifestarsi in forme diverse
  - Oralmente
  - Per iscritto
  - Attraverso un comportamento concludente
- Soltanto in alcune ipotesi, esplicitamente previste dalla legge, l'ordinamento individua la forma in cui deve manifestarsi il consenso (1350)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Modello A

Proposta

e

Accettazione

Altri modelli

- Accordo tramite l'esecuzione
- Accordo per adesioni successive (contratti aperti)
- Accordo in mancanza di rifiuto
- Offerta al pubblico
- Accordo tacito
- Contratto per adesione
- Contratto telematico

La conclusione del contratto
A) Modello: Proposta - Accettazione

- Il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui le parti raggiungono l'accordo su tutti gli elementi rilevanti obbligando le parti al rispetto di quanto in esso stabilito e a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge gli usi e l'equità.

1374. *Integrazione del contratto*

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità .

La conclusione del contratto
A) Modello: Proposta - Accettazione

- Il contratto può concludersi:
  - - in maniera simultanea
    - (ad esempio Antonio e Giuseppe si recano innanzi ad un notaio per concludere la compravendita di un'automobile oppure Gianni entra in farmacia per comprare delle caramelle balsamiche che gli vengono immediatamente consegnate);
  - - mediante lo scambio tra proposta ed accettazione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1326. *Conclusione del contratto*

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

1334. *Efficacia degli atti unilaterali*

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

1335. *Presunzione di conoscenza*

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

PROPOSTA

- **Completa**: deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che le parti si accingono a concludere
- **Impegnativa**: deve manifestare in modo espresso o tacito da seria volontà del proponente di obbligarsi qualora l'oblato accetti
- **Recettizia**: l'efficacia è subordinata alla ricezione da parte del suo destinatario
  - Ad eccezione delle proposte con destinatario indeterminato (cosiddette offerte al pubblico)
- **Avere la forma prevista**: deve rivestire la forma prevista:
  - dalla legge per i contratti per i quali è richiesta ai fini della validità (*forma ad substantiam*)
  - O ai fini della prova (*forma ad probationem*)



1326. *Conclusione del contratto*

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

1334. *Efficacia degli atti unilaterali*

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

1335. *Presunzione di conoscenza*

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

ACCETTAZIONE

- **Definitiva**: volontà attuale di accettare la proposta senza riserve circa ulteriori trattative senza rinvio a momenti successivi
- **Incondizionata**: non deve subordinare la propria efficacia ad eventi futuri ed incerti
- **Conforme alla proposta**: deve accogliere il regolamento fissato dalla controparte
- **Tempestiva**: tale carattere è posto nell'interesse principale del proponente che ha la facoltà di considerare efficace un'accettazione tardiva
- **Recettizia**:
  - Fanno eccezione i contratti che possono essere conclusi mediante inizio dell'esecuzione
- **Avere la forma prevista**: deve rivestire la forma eventualmente richiesta
  - dalla legge per il contratto da perfezionare
  - o la forma particolare imposta dal proponente

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Accordo tramite l'esecuzione

1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

- panettiere che ordina il rifornimento di farina al suo abituale fornitore
- Cass. 1 giugno 2006 n. 13132
  - Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell'art. 1327 c.c., che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione incensurabile, aveva ritenuto la configurabilità della prima di dette ipotesi, in relazione alla compravendita di un impianto di raffreddamento, oggetto di iniziale proposta contrattuale, cui la controparte aveva risposto chiedendo delle modifiche, senz'altro accolte dal proponente dando corso all'esecuzione senza formale invio di accettazione).

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Accordo per adesioni successive (contratti aperti)

1332. *Adesione di altre parti al contratto*.

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari

- Cass. 26 luglio 2007 n. 16600
  - *la formazione dell'atto costitutivo dell'**associazione** può essere non solo simultanea, ossia senza alcun intervallo cronologico fra le dichiarazioni di volontà dei singoli contraenti, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma.*

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Accordo in mancanza di rifiuto

1333. *Contratto con obbligazioni del solo proponente*

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata . Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

- Es.: fideiussione gratuita,
  - contratto col quale un soggetto si obbliga, nei confronti del creditore, a garantire il debito di un terzo senza ricevere alcun corrispettivo.



La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Offerta al pubblico

1336. *Offerta al pubblico*

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi . La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

- esposizione di merci negli scaffali di un supermercato
- annunci relativi a proposte di intermediazione mobiliare
  - - non si tratta di un atto recettizio poiché produce i suoi effetti dal momento in cui è resa conoscibile al pubblico;
  - - chiunque è in facoltà di accettarla e il contratto si conclude ogni volta che qualcuno accetti la proposta;
  - - qualora non contenga tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto, non varrà come proposta, ma come invito a fare proposte;
  - - è revocabile, e se la revoca è fatta nella medesima forma dell'offerta o in forma equivalente, risulterà efficace anche nei confronti di chi non ne abbia avuto notizia.

La conclusione del contratto
B) Altri modelli: Accordo tacito

- Cass. **21 settembre 2011 n. 19201**
  - Il contratto di ormeggio è un contratto atipico, a forma libera, che può perfezionarsi per effetto del solo consenso dei contraenti manifestato per facta concludentia, anche attraverso l'accettazione da parte dell'utente dell'attività propria dell'ormeggiatore, la quale può estendersi alla custodia dell'imbarcazione e può accompagnarsi alla locazione del necessario spazio acqueo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Contratto per adesione

- 1341. *Condizioni generali di contratto*
- Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
- In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni , restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (*Si veda la disciplina dei contratti tra professionista e consumatore*).

- 1342. *Contratto concluso mediante moduli o formulari.*
- Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
- Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

La conclusione del contratto
B) Altri modelli: Contratto telematico

- Contratti stipulati tra persone distanti messe in contatto attraverso sistemi di comunicazione telematici: internet e posta elettronica
- Artt. 12 ss. D.lgs. 70/2003
- Artt. 50 ss. Codice del consumo

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 5
Revoca della proposta e dell'accettazione.
Come si argomenta una tesi

Prof. Giovanni Pascuzzi



1328. *Revoca della proposta e dell'accettazione.*

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione

1329 Proposta irrevocabile.

Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.

1334. *Efficacia degli atti unilaterali*

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

1335. *Presunzione di conoscenza*

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

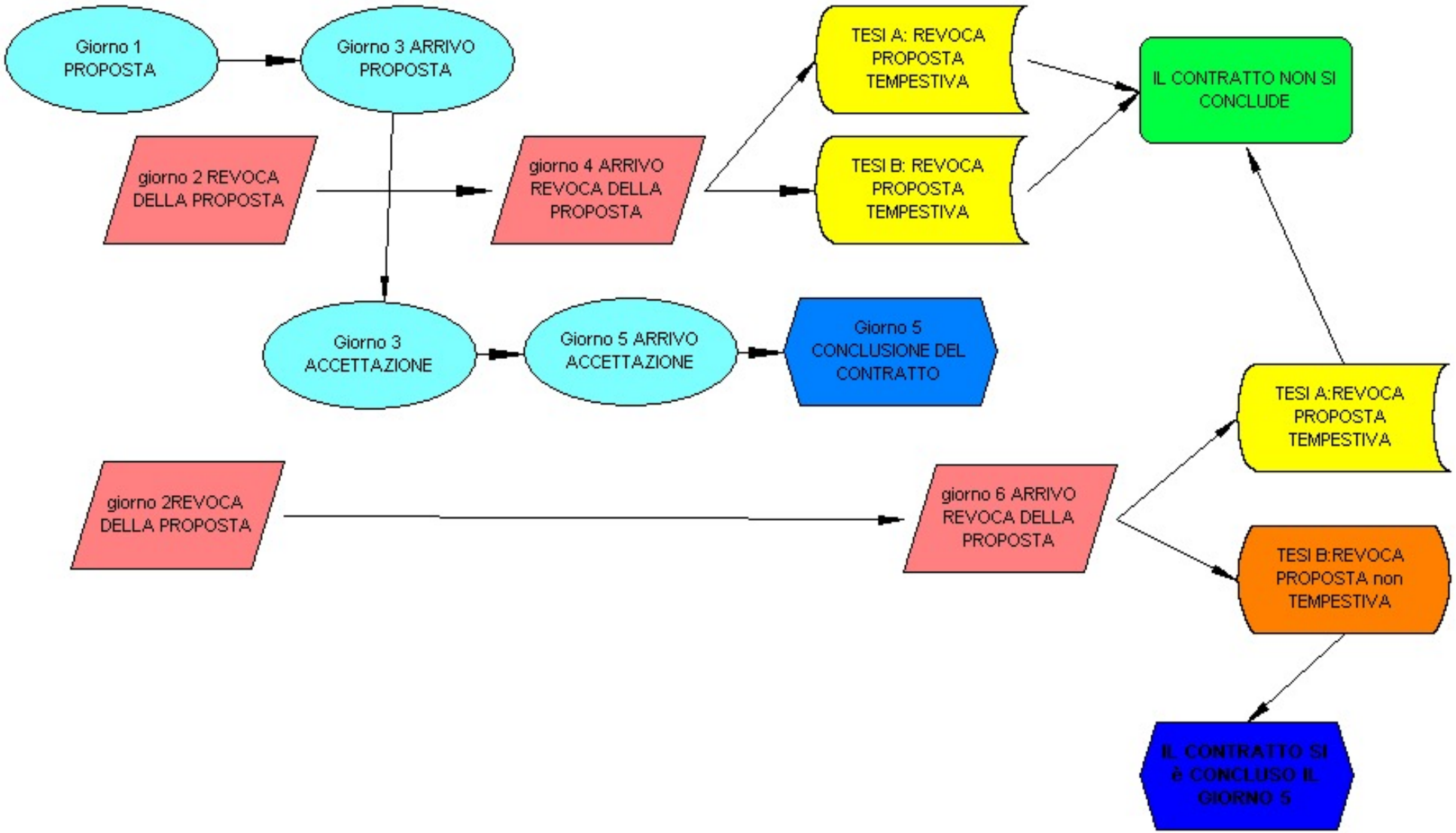
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Problema: Revoca della proposta (artt. 1326, 1328, 1334, 1335, cod. civ.).

- **Tesi A)** La revoca della proposta produce effetto comunque se emessa prima della conclusione del contratto (ovvero prima che il proponente ha notizia dell'accettazione).
- **Tesi B)** La revoca della proposta produce effetto se è conosciuta dall'accettante prima che il contratto si concluda (ovvero prima che il proponente ha notizia dell'accettazione).
  - Esempio: Cass. 6323/2000
    - [Massima] *La revoca della proposta contrattuale spiega effetto non dal momento della sua emissione, bensì dal momento in cui perviene all'indirizzo dell'oblato (nella specie, è stata ritenuta intempestiva la revoca della proposta spedita con lettera raccomandata lo stesso giorno in cui l'accettazione era giunta all'indirizzo del proponente).*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu


Giorno 1
PROPOSTA
Giorno 3 ARRIVO
PROPOSTA
giorno 2 REVOCA
DELLA PROPOSTA
giorno 4 ARRIVO
REVOCA DELLA
PROPOSTA
TESI A: REVOCA
PROPOSTA
TEMPESTIVA
TESI B: REVOCA
PROPOSTA
TEMPESTIVA
IL CONTRATTO NON SI
CONCLUDE
Giorno 3
ACCETTAZIONE
Giorno 5 ARRIVO
ACCETTAZIONE
Giorno 5
CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO
giorno 2REVOCA
DELLA PROPOSTA
giorno 6 ARRIVO
REVOCA DELLA
PROPOSTA
TESI A:REVOCA
PROPOSTA
TEMPESTIVA
TESI B:REVOCA
PROPOSTA non
TEMPESTIVA
IL CONTRATTO SI
è CONCLUSO IL
GIORNO 5

La motivazione di Cass. 6323/2000

- […] La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto – questione che consiste essenzialmente nell'accertare se il detto effetto impeditivo si produca allorché la
- revoca della proposta sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione,
- ovvero
- se sia necessario all'indicato scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale momento –
- è stata numerose volte affrontata in giurisprudenza (anche se non di recente) e risolta prevalentemente nel senso che la proposta può essere revocata finché il proponente non abbia conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e, quindi, prima che l'accettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto con la sola spedizione della revoca a prescindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall'oblato (tra le tante, sentenze 9/7/1981 n. 4489; 9/4/1981; 5/4/1976 n. 1198; 3/2/1972 n. 282).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento a contrario* (*letterale*)]
  - La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto dall'art. 1328 c.c. che mentre consente la revoca della proposta «finché il contratto non sia concluso» – e, a norma dell'art. 1326 c.c., il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte – prevede espressamente che la revoca dell'accettazione deve giungere «a conoscenza del proponente prima dell'accettazione». Pertanto, secondo quanto affermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di legittimità, per la revoca della proposta vale la regola della «spedizione» e non quella della «ricezione» anche se la dichiarazione di revoca

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Critica all'argomento a contrario* (*letterale*)]
  - Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito orientamento giurisprudenziale rilevando che l'argomento letterale di cui al citato art. 1328 c.c. – con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che la revoca dell'accettazione pervenga al proponente prima dell'accettazione – non può essere ritenuto decisivo in quanto [*Argomento sistematico*] la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli artt. 1334 e 1335 c.c. in tema di atti recettizi e, in particolare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il secondo precisa che la proposta, l'accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
  - Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sostenendo in particolare:
  - *a*) che la revoca della proposta – pur essendo un atto recettizio – opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e, correlativamente, da tale momento sospende l'efficacia dell'accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente;

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La motivazione di Cass. 6323/2000

- *b*) [*Argomento a contrario* (*letterale*)]
  - che la recettizietà della revoca della proposta è «attenuata» producendo i suoi effetti tipici sin dall'emissione: infatti «mentre per l'efficacia della revoca dell'accettazione, la legge pone l'accento sul momento finale, per la revoca della proposta l'accento è posto sul momento iniziale e il silenzio sui momenti successivi non può essere colmato che col ricorso al principio, che riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può ancora applicarsi di esso» (in tal senso la citata sentenza 9/7/1981 n. 4489);
- *c*) [*Argomento della coerenza della disciplina giuridica*]
  - che l'adozione di due diverse formule per la revoca della proposta e per quella dell'accettazione sta a significare che il legislatore ha voluto disciplinare in modo diverso le due revoche;
  - *d*) che la revoca della proposta opera come causa di estinzione, con effetto *ex tunc* di quel potere di accettazione sorto in capo all'oblato con la conoscenza della proposta.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento a contrario* (*letterale*)]
  - Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale dei citati artt. 1334 e 1335 c.c. dai quali non è dato riscontrare una distinzione tra retroattività «piena» e «attenuata», ovvero tra efficacia immediata e retroattiva con riferimento al momento in cui l'atto recettizio giunge a conoscenza del destinatario, ovvero ancora tra i momenti perfezionativi della validità e dell'efficacia di singoli atti unilaterali recettivi.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento teleologico*]
  - Deve peraltro evidenziarsi che – come rilevato da quella parte della dottrina contraria al riferito prevalente orientamento giurisprudenziale – la spiegazione della previsione di indennizzo (di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 1328 c.c.) solo per l'accettante (in caso di revoca della proposta) e non per il proponente (nell'ipotesi di revoca dell'accettazione) può agevolmente ravvisarsi nell'intento del legislatore di attribuire diversa «meritevolezza dell'affidamento» in quanto «mentre l'accettante può contare sulla conclusione del contratto come un risultato normale, il proponente non può fare ragionevole affidamento su tale risultato solo perché ha indirizzato all'oblato un'«offerta».

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento della coerenza della disciplina giuridica* (*due enunciati non possono essere interpretati come confliggenti*)]
  - Non può poi sottacersi che far discendere dallo stesso carattere recettizio della revoca, sia della proposta che dell'accettazione, la medesima disciplina quanto agli effetti dei rispettivi atti, risponde anche all'esigenza di pari trattamento dell'accettante e del proponente non essendo ravvisabile alcuna valida e convincente ragione sostanziale tale da giustificare una disciplina che privilegi il proponente (che nell'attuale realtà commerciale è sempre più spesso il contraente economicamente più forte) e penalizzi l'accettante.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La motivazione di Cass. 6323/2000

- [*Argomento equitativo e argomento teleologico*]
  - Ciò posto ritiene la Corte che, riconosciuta la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta, tra le due sopra precisate interpretazioni delle citate norme – entrambe astrattamente possibili e sorrette da dati letterali ricavabili, rispettivamente, dall'art. 1328 e dagli artt. 1334 e 1335 c.c. – debba essere preferita quella che tuteli maggiormente il destinatario dell'atto recettizio (ossia, nella specie, l'accettante) sussistendo in capo a quest'ultimo un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto qualora l'accettazione sia pervenuta al proponente prima dell'arrivo all'accettante della revoca della proposta. Il carattere recettizio di detta revoca comporta che il relativo effetto si produca non al momento della sua emissione (indipendentemente dalla conoscenza del destinatario dell'atto) bensì solo dal momento in cui pervenga all'indirizzo dell'accettante.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La motivazione di Cass. 6323/2000

- La soluzione prescelta è più aderente al principio dell'affidamento che ispira la disciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia degli atti recettizi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali che verrebbero seriamente compromesse se si consentisse al proponente di fornire la prova (anche a mezzo di testimoni se si aderisce a quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la revoca della proposta è in ogni caso libera di forma) di aver affidato a terzi – prima di ricevere l'accettazione – l'incarico o di comunicare all'accettante la revoca della proposta ovvero di consegnare la lettera indirizzata all'oblato contenente la revoca della proposta.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 6
Gli argomenti interpretativi



Prof. Giovanni Pascuzzi

LA COMPRENSIONE DEL TESTO: INTERPRETAZIONE E COSTRUZIONE DI SIGNIFICATI



Lingua e linguaggio

- La facoltà di linguaggio consente alle comunità umane di produrre ed utilizzare le lingue, ovvero sistemi simbolici in cui i singoli elementi (parole e frasi) si riferiscono a cose reali o immaginarie diverse da sé.
- Lingua e linguaggio possono essere studiati da vari punti di vista:
  - Linguistica
    - Fonetica
    - Morfologia
    - Sintassi
    - Semantica
  - Psicolinguistica
  - Neurolinguistica

Diritto e mezzi espressivi

- Il diritto è una scienza legata a filo doppio al linguaggio
- Il linguaggio è una tecnologia del pensiero. Il pensiero preesiste al linguaggio (*rectius*: parola) che lo esprime
- Le tappe dell'evoluzione del diritto sono segnate anche dalle forme per il cui tramite, nelle diverse epoche e nei diversi luoghi, lo stesso diritto e, più in generale, la tradizione e la cultura giuridica sono stati rappresentati e trasmessi



Diritto e mezzi espressivi

- Le trasformazioni nei mezzi espressivi hanno comportato cambiamenti nelle regole operazionali e nel modo stesso di organizzare il pensiero.
  - Diritto muto
  - Diritto delle società senza scrittura
  - Diritto dopo l'invenzione della scrittura
  - Diritto dopo l'invenzione della stampa
  - Diritto nell'era di Internet

Diritto e mezzi espressivi

- Nell'esperienza occidentale il diritto è caratterizzato dal primato del testo.
- Un testo che si compone di segni linguistici, che utilizza un linguaggio, che produce regole, ragionamenti e discorsi.
- Il processo, proprio dell'attività interpretativa, di costruzione (attribuzione o scoperta) del significato è un meccanismo complicato che storicamente ha conosciuto una pluralità di approcci in funzione dei diversi modi di intendere e produrre cultura giuridica.

Diritto e mezzi espressivi

- Linguaggio naturale
- Linguaggio tecnico
- Linguaggio tecnicizzato



Linguaggio e (costruzione di) conoscenza

- La costruzione di conoscenza avviene, insieme all'ascolto delle lezioni tenute dai professori, attraverso la lettura di libri.
- Presupposto dell'acquisizione del sapere giuridico, in vista di ogni personale rielaborazione, è la comprensione del testo.
- Quest'ultima è la prima abilità che il giurista deve padroneggiare e si connota in maniera particolare in ragione delle specifiche modalità cognitive richieste dall'attività di interpretazione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Linguaggio e (costruzione di) conoscenza

- Attraverso la lettura si compiono tre operazioni distinte:
  - analisi del testo sul piano dell'elaborazione delle frasi
  - costruzione di un modello mentale sulla base delle proposizioni linguistiche, affinato man mano che la lettura procede
  - integrazione del modello così edificato nel sistema di conoscenze già posseduto dal lettore

Linguaggio e (costruzione di) conoscenza

- La comprensione del testo è funzione:
  - dell'utilizzo di determinate strategie
  - delle caratteristiche del lettore (stili e tipi di intelligenza; grado di consapevolezza di come si sta operando)
  - del possesso di talune subabilità
  - del contesto

Linguaggio e (costruzione di) conoscenza

- La comprensione del testo è un processo:
  - a) Costruttivo.
    - Si impara muovendo da ciò che già si conosce, ma spesso è necessario rimodulare le preconoscenze per renderle compatibili con nuove conoscenze.
  - b) Strategico.
    - Per costruire la conoscenza poniamo in essere modalità attraverso cui si esegue un compito o si raggiunge un obiettivo (la costruzione di conoscenza, appunto).
  - c) Personale.
    - Caratteristiche e abilità rivestono un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento.
  - d) Situato.
    - La costruzione del significato risente della dimensione sociale e storico-culturale nel quale il soggetto opera.

La costruzione del sapere esperto attraverso le comunità di pratica

- Nuove teorie chiedono di spostare l'attenzione dalla conoscenza alla attività del conoscere, dalla '*knowledge*' al '*knowing*' (processo di costruzione della conoscenza)
- Secondo questo approccio l'apprendimento è un processo basato sul pensiero pratico che deriva dalla partecipazione a comunità di pratiche
- Magistrati, avvocati, cancellieri che operano in un Tribunale danno vita ad una comunità di pratica (che fa parte della più ampia comunità dei giuristi italiani)
- Questo insieme di persone costruisce una propria conoscenza (tacita) di gruppo

L’interpretazione

- Nozione.
  - Con il termine interpretazione si intende tanto l’attività attraverso cui si giunge alla costruzione del significato degli enunciati linguistici quanto il risultato di detta attività.
- Fonte.
  - L’interpretazione può essere di fonte dottrinale, giurisprudenziale o legislativa (autentica).
- Norme sull’interpretazione.
  - Cfr. gli articoli 12-14 delle Disposizioni sulla legge in generale.

L’interpretazione

- Teorie.
  - Sono state elaborate molte teorie sull’interpretazione che spaziano dal formalismo più stretto allo scetticismo più radicale.
- Problemi legati al linguaggio.
  - Sono problemi: sintattici; semantici; pragmatici (occorre escludere enunciati formalmente corretti ma di significato assurdo del tipo: nessun uomo può volare la tela); di ambiguità (uno stesso enunciato può avere più significati); di vaghezza (più enunciati possono avere lo stesso significato).

Disciplina positiva degli argomenti interpretativi

- Art 12 delle Preleggi. *Interpretazione della legge*.
- Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore
- Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Argomenti interpretativi

- Interpretazione: attribuzione di significato a un testo
- Argomenti interpretativi: schemi di discorso che si utilizzano per l'attribuzione di un significato a documenti e testi normativi (es.: leggi e documenti contrattuali).

Argomenti interpretativi

- Schemi discorsivi con cui:
  - A) gli interpreti dotati di autorità (i.e.: giudici) motivano le attribuzione di significato a documenti normativi
  - B) gli operatori giuridici che intervengono nelle procedure che portano alle decisioni (i.e.: avvocati) persuadono o tentano di persuadere ad una attribuzione di significato
  - C) i dottori o 'scienziati del diritto' propongono e propagandano siffatte attribuzioni di significato in via generale

Argomenti interpretativi

- Argomento a contrario
- Argomento analogico (*a simili a simile*)
- Argomento a fortiori
- Argomento della completezza della disciplina giuridica
- Argomento della coerenza della disciplina giuridica
- Argomento psicologico
- Argomento storico (o della continuità della disciplina giuridica)
- Argomento apagogico (o *ab absurdo*)
- Argomento teleologico
- Argomento economico
- Argomento autoritativo
- Argomento sistematico
- Argomento naturalistico
- Argomento equitativo
- Analogia iuris

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO A CONTRARIO
  - Raccomanda di attenersi alla lettera della legge nella accezione più ristretta, escludendo ogni estensione del significato dei termini ed ogni analogia, in base al brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit” e considerando come tassativa ogni enumerazione del legislatore
  - Argomento del garantismo

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO ANALOGICO (a simili ad simile)
  - E' l'opposto dell'argomento a contrario. Suggerisce di intendere la legge considerando ogni termine portatore di concetto estensibile secondo analogie e ogni previsione come estesa ai casi simili a quello esaminato
  - Potere creativo dal legislatore a chi applica il diritto
  - Consente il mutamento giuridico pur nella fissità della formula legislativa

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO A FORTIORI
  - Oppure arg. ‘a maggior ragione’
  - Sottoargomenti: ‘a minori ad maius’ e ‘a maiori ad minus’
  - Es.: estendere il divieto di una attività pericolosa ad una ancora più pericolosa
  - Es.: permettere attività meritevole di incentivo ad una ancora più meritevole di incentivo
  - Consente il mutamento giuridico pur nella fissità della formula legislativa

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO DELLA COMPLETEZZA DISCIPLINA GIURIDICA
  - L’interprete non può attribuire alle leggi un significato per cui un caso qualsiasi risulta non disciplinato dal diritto ovvero per cui la disciplina giuridica sia indeterminata
  - Argomento preliminare: dire che c’è comunque una disciplina comporta che poi occorre trovarla
  - Conseguenza: non esiste il non regolato e quindi lecito per definizione

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO DELLA COERENZA DISCIPLINA GIURIDICA
  - Due enunciati legislativi validi covigenti non possono essere interpretati come esprimenti norme confliggenti l'uno con l'altro
  - Mira a conservare le leggi dal pericolo di invalidazione: attribuire agli enunciati di diverse leggi significati reciprocamente compatibili

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO PSICOLOGICO
  (Ricorso alla volontà del legislatore concreto)

  - Suggerisce il ricorso ad indizi concreti di volontà psicologica come: lavori parlamentari, discussioni parlamentari, ect.

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO STORICO
  (Presunzione di continuità della disciplina giuridica)

  - Suggerisce di leggere (ove possibile) dietro ai mutamenti delle formule la costanza delle discipline

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO APAGOGICO
  (o ab absurdo, o reductio ad absurdum, o ipotesi del legislatore razionale)
  - Argomento che invita ad escludere l'interpretazione di un enunciato normativo che dia luogo ad una norma 'assurda'
    - A) assurdità riferita alla norma risultato dell'interpretazione
    - B) assurdità riferita alle conseguenze pratiche della sua applicazione

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO TELEOLOGICO
  (ipotesi del legislatore provvisto di fini)
  - Suggerisce di interpretare secondo i fini propri della legge, che sono diversi da quelli dell'autore, bensì propri della legge che incorpora una scelta tra interessi tipici confliggenti
  - Veicolo di interpretazione estensiva
  - Traslazione di poteri di creazione del diritto agli organi dell'applicazione

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO ECONOMICO
  (o ipotesi del legislatore non ridondante)
  - Esclude l'attribuzione ad un enunciato normativo di un significato che è già integralmente attribuito ad un altro enunciato normativo preesistente e non di livello gerarchicamente superiore al primo

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO AUTORITATIVO
  (o ab exemplo)
  - Raccomanda di attribuire ad un enunciato normativo quel significato che già gli è stato attribuito da una autorità (giurisprudenziale o dottrinale) per questo solo fatto
  - Favorisce la continuità dell'applicazione della legge e la prevedibilità delle decisioni

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO SISTEMATICO
  - Suggerisce di interpretare “secondo sistema”, cioè secondo collegamenti tra norme che sono precostituiti ala interpretazione.
  - Diversi modi di intendere il ‘sistema’
    - A) sedes materiae
    - B) costanza terminologica
    - C) concetti dogmatici che si sovrappongono agli enunciati positivi

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO NATURALISTICO (o della natura delle cose o del legislatore impotente)
  - Ravvisa negli enunciati normativi norme che si uniformano a una qualche concezione della natura (dell'uomo, dei rapporti disciplinati)
  - Può rientrare l'approccio di analisi economica del diritto

Argomenti interpretativi

- ARGOMENTO EQUITATIVO
  - Suggerisce di evitare le interpretazioni sentite come inique
  - In realtà non c’è una percezione univoca della iniquità

Argomenti interpretativi

- ANALOGIA IURIS
  - Argomento a partire dai principi generali del diritto (in Italia: principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato)

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 7
Come si legge una sentenza

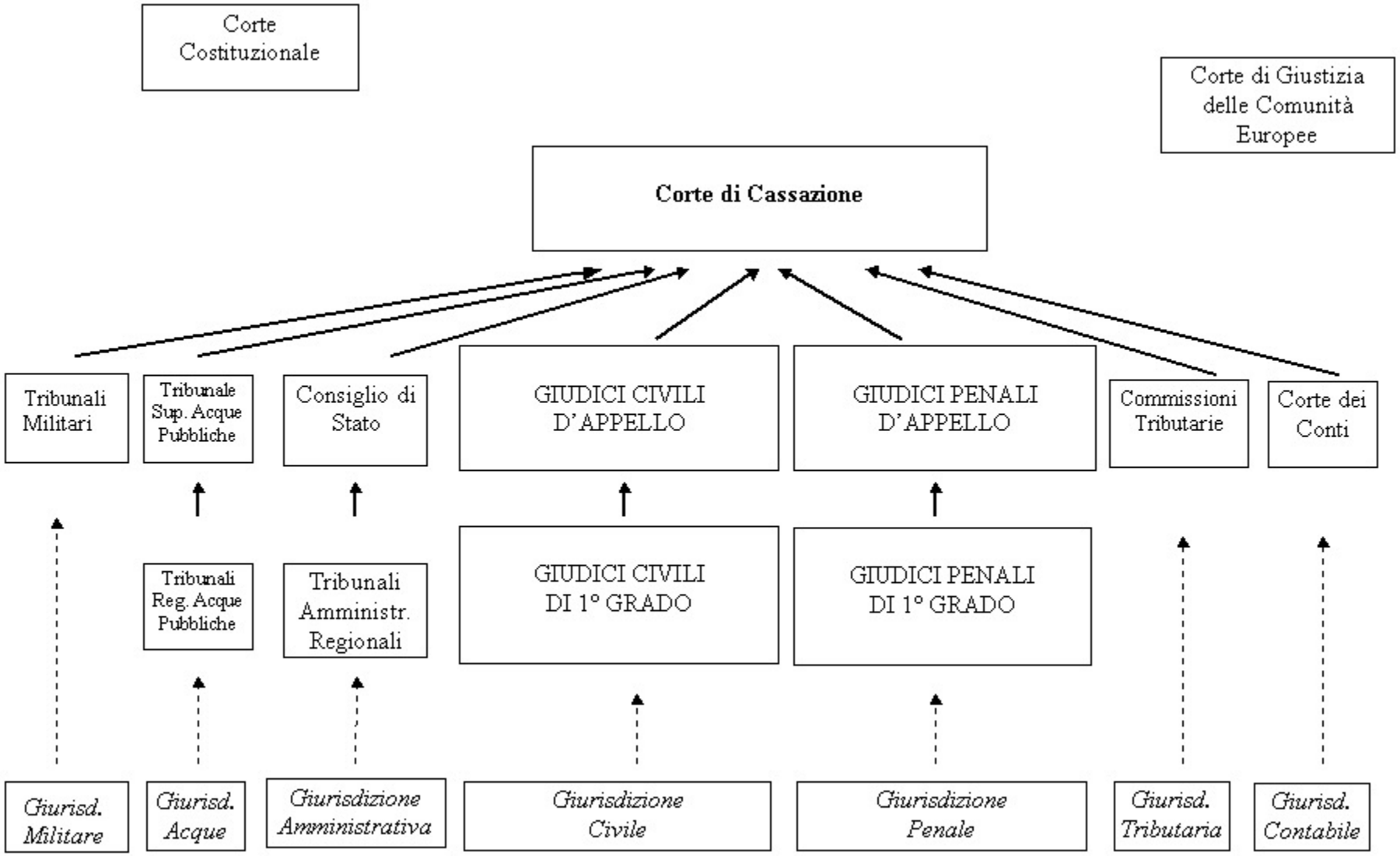
Prof. Giovanni Pascuzzi



Perché è importante leggere la giurisprudenza?

- La giurisprudenza è ‘fonte del diritto’ (rinvio)
- Leggere le sentenze aiuta a capire:
  - Come si costruisce un caso giuridico
  - Come si risolve un caso giuridico
  - Come si ‘ragiona di diritto’
- Non esiste ‘buona scrittura’ senza ‘buona lettura’





HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contenuti di una sentenza: art. 132 cod. proc. civ.

- 132. Contenuto della sentenza. — La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione «Repubblica Italiana».
- Essa deve contenere:
- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) **la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione** (cost. 111; att. p.c. 118) (1);
  - *[4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione (cost. 111; att. p.c. 118); (vecchio testo)]*
- 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

- (1) Numero così sostituito dall'art. 4517, l. 18 giugno 2009, n. 69. Per espressa previsione dell'art. 581-2, l. cit.: «Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (avvenuta il 4 luglio 2009). || 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli artt. 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge».

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Come leggere una sentenza

- Costituzione, art. 111
  - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE — R.G.N.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati — Cron.

Dott.GIUSEPPE SEVERINI -Presidente- — Rep.

" PIETRO CODICE -Consigliere- — Ud.

" PELLEGRINO USOBOLLO "

" M. ROSARIO GIUSTO Rel. "

" GIUSEPPE EQUO "

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto 04567 /92

Da

SANTI Luigi, residente a Trento, elet.te Dom.to in Roma, Piazza di Spagna 25 c/o l'Avv. Leo Lui che lo rapp.ta e difende giusta delega a margine del ricorso

-Ricorrente-

Contro

DIAVOLO Aristide, residente in Rimini, elet.me dom.to in Roma, Via Nazionale 1, c/o l'Avv. Ugo Furbo che lo rappresenta giusta delega a margine del controricors

-Controricorrente-

Depositata in cancelleria

Oggi, 23 marzo 1992

Il Direttore di sezione

ORGANO GIUDICANTE

GIUDICE PRESIDENTE DEL COLLEGIO

GIUDICE ESTENSORE DELLA MOTIVAZIONE

TIPO DI ATTO

NUMERO PROGRESSIVO

NOME DELLA PARTE E DEL SUO DIFENSORE

NOME DELLA PARTE E DEL SUO DIFENSORE

DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA

www.giovannipascuzzi.eu



Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

© 2006 - Zanichelli

PACTA SUNT SERVANDA
GIURISPRUDENZA

ALLEGATO AL N. 1 – "LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 1"

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile, sentenza 16 maggio 2000, n. 6323; *Pres.* GAROFALO, *Est.* MAZZIOTTI DI CELSO, *P. M.* UCCELLA (conf.); Nespoli (Avv. FRASCAROLI) c. Soc. Ferretticasa (Avv. ROMANELLI).

In tema di conclusione del contratto, per il combinato disposto degli art. 1326, 1328, 1334 e 1335 c.c. la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l'arrivo all'indirizzo del proponente dell'accettazione della controparte.

Fatto

Con atto notificato il 23/10/1987 Armando Nespoli esponeva: che il 1315/1987 aveva sottoscritto un contratto avente ad oggetto la "prenotazione irrevocabile" di un appartamento sito in Bergamo; che, in esecuzione del detto contratto, aveva versato L. 14.000.000; che il contratto era nullo in quanto conteneva clausole vessatorie. L'attore, quindi, conveniva in giudizio la s.p.a. Ferretticasa, per sentir dichiarare la nullità del contratto, con la condanna della convenuta alla restituzione di L. 14.000.000, oltre accessori.

La società Ferretticasa, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del Nespoli all'adempimento del contratto; tale domanda veniva poi mutata in richiesta di pronuncia di risoluzione contrattuale e risarcimento danni.

L'adito tribunale di Bergamo, con sentenza 11/4/1994, rigettava la domanda dell'attore e dichiarava risolto il contratto fra le parti.

Avverso la detta sentenza il Nespoli proponeva appello al quale resisteva la Ferretticasa. La corte di appello di Brescia, con sentenza 17/7/1997, rigettava il gravame osservando: che la "prenotazione irrevocabile" in esame aveva il valore di una proposta revocabile; che, tuttavia, la raccomandata spedita dalla Ferretticasa il 1819/1987 e ricevuta dal Nespoli il giorno succes-sivo, costituiva accettazione della proposta dando così vita al contratto vero e proprio a norma dell'articolo 1326 c.c., con preclusione di possibilità di revoca della proposta; che la raccomandata con la quale il Nespoli aveva eccepito la nullità della proposta era stata spedita il 19/9/1987 ed era pervenuta al destinatario il 21/9/1987 per cui, anche a voler attribuire alla stessa il valore di una revoca della proposta, essa era rimasta inefficace in quanto recapitata dopo la conclusione del contratto; che l'esame della proposta 13/5/1987 (trasformatasi poi in contratto a seguito dell'accettazione della società oblata) consentiva di ritenere sussistente il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto del contratto; che in detta proposta, infatti, era stato indicato come oggetto l'appartamento individuato con il n. 26 posto al terzo piano dello stabile di cui al cantiere della Ferretticasa sito in via Pirandello di Bergamo; che la società appellata aveva un solo cantiere alla detta via sicché nessuna incertezza poteva discendere dalla mancata indicazione del numero civico; che, inoltre, l'appartamento era individuabile con il riferimento sia al terzo piano dello stabile in questione sia al numero 26; che, quindi, gli elementi intrinseci, certi ed oggettivi, precostituiti dalle parti per un'agevole e sicura individuazione dell'oggetto del contratto, erano stati enunci i con chiarezza nella proposta del Nespoli il quale, prima della sottoscrizione dell'atto, aveva certamente condotto una trattativa non superficiale, prendendo visione della caratteristiche dell'appartamento indicate nel progetto e nelle planimetrie mostrategli; che l'appellante, dopo la sottoscrizione della proposta, aveva dato fedele esecuzione agli obblighi assunti, il che confermava l'insussistenza di dubbi in ordine all'individuazione dell'appartamento da acquistare; che tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere erano già presenti nella scrittura del 13/5/1987 senza bisogno - come invece affermato nell'impugnata decisione, la cui motivazione sul punto andava corretta - di integrazioni da apportare in sede di stipula del contratto preliminare poi non concluso.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da Nespoli Arman-

www.giovannipascuzzi.eu

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 3 gennaio 1994, n. 6; Pres. SCALA, Est. NICASTRO, P.M. PALMIERI (concl. parz. diff.); Ferrero (Avv. ERMETES, SPALLINO, VALLOSIO) c. Sparacio e Vaccaro (Avv. PACIFICI, VERTHMULLER). *Cassa App. Torino 16 ottobre 1989*

TESTATINA

Danni in materia civile – Responsabilità del notaio per omesse visure catastali – Risarcimento in forma specifica (Cod. civ., art. 1218, 1223, 2058).

NERETTO

La disciplina del risarcimento in forma specifica, per quanto dettata con riferimento alla responsabilità aquiliana, ha carattere generale e può quindi trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, anche in ambito contrattuale (nella specie, un notaio, responsabile per aver omesso di effettuare le dovute visure catastali, è stato condannato a provvedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie). (1)

MASSIMA

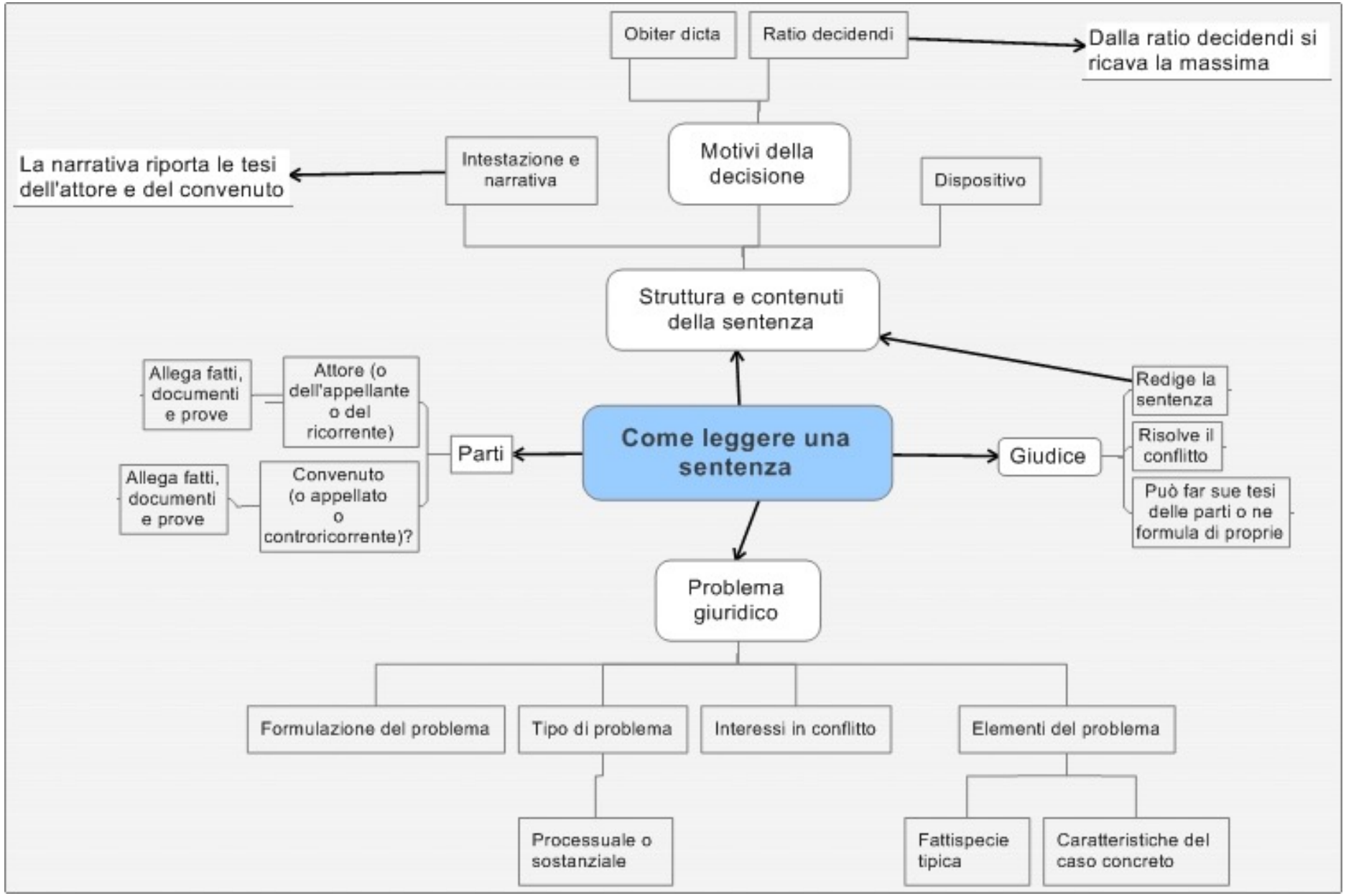
RINVIO ALLA NOTA DI RICHIAMI

Svolgimento del processo. – Con citazione notificata il 16 ottobre 1982 Salvatore Sparacio e Pietra Vaccaro convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino,

.....

TESTO DELLA PRONUNCIA

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Domande per verificare la comprensione della sentenza

- Qual è la tesi dell'attore (o dell'appellante o del ricorrente in Cassazione)?
- L'attore, quali circostanze, documenti e mezzi di prova allega a sostegno della propria tesi?
- Qual è la tesi del convenuto (o dell'appellato o del controricorrente in Cassazione)?
- Il convenuto, quali circostanze, documenti e mezzi di prova allega a sostegno della propria tesi?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Domande per verificare la comprensione della sentenza

- Nel testo della sentenza, da dove si ricavano la tesi dell'attore e la tesi del convenuto?
- Come può essere definito il problema giuridico affrontato nella sentenza?
- Che tipo di problema è?
- Quale è la materia (contratto, proprietà, etc,)?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Domande per verificare la comprensione della sentenza

- Quali sono gli elementi del problema?
- Il problema appartiene ad una fattispecie tipica?
- Il problema ha varianti particolari rispetto alla fattispecie tipica?
- Quali sono gli interessi in conflitto?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

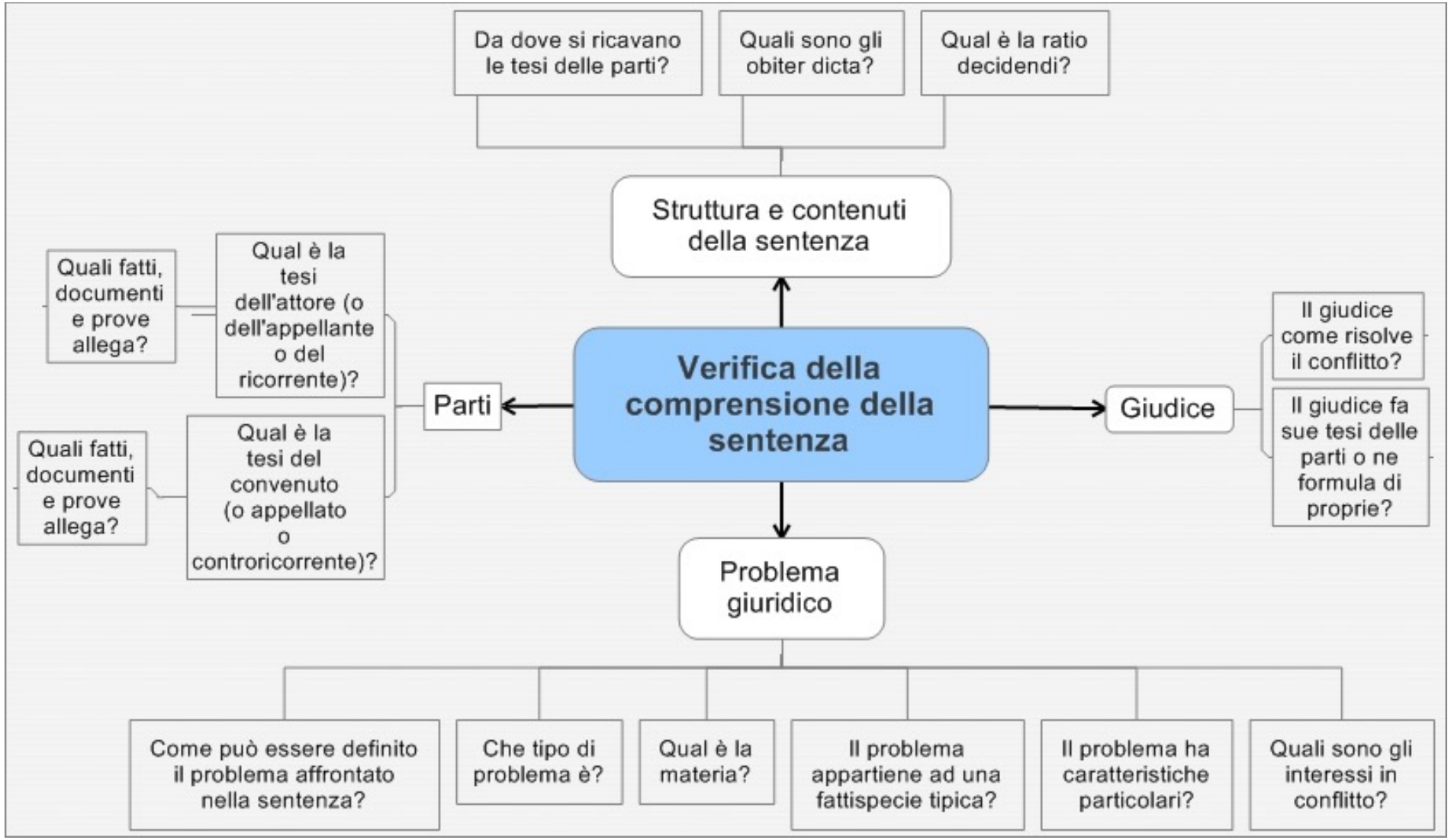
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Domande per verificare la comprensione della sentenza

- Come risolve il giudice il conflitto?
- Fa proprie tesi prospettate dalle parti o motiva in modo autonomo?
- Quali sono gli obiter dicta?
- Qual è la ratio decidendi?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 8
La responsabilità precontrattuale



Prof. Giovanni Pascuzzi

Caso 1

- Un regista teatrale, un aiuto regista, uno scenografo e un costumista vengono contattati dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico, per il quale avevano già lavorato, per mettere in scena il Miles gloriosus (Plauto) a Trapani.
- In particolare era stato chiesto di elaborare il testo della commedia e poi, scelti gli attori, di dirigere, le prove e gli spettacoli; e di preparare le scene ed i costumi.
- Come da accordi orali ed a seguito di diverse riunioni, testo, progetto e modello di scena costumi e distribuzione delle parti erano stati approntati nei mesi successivi; INDA aveva pubblicizzato la rappresentazione.
- Senonché, già convocata la Compagnia il 25 giugno a (OMISSIS) per l'inizio delle prove, il 23 l'INDA aveva comunicato telefonicamente l'annullamento della produzione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Caso 2

- La Tipografia ALFA conclude con la società finanziaria BETA un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una macchina da stampa per un corrispettivo di 150.000 Euro
- ALFA sostiene di non aver potuto godere delle agevolazioni previste da una certa legge (credito d'imposta pari al 33% del valore del finanziamento in leasing) perché la società BETA non l'aveva informata che alla data di stipulazione del contratto di leasing tali agevolazioni erano sospese

1337. *Trattative e responsabilità precontrattuale*.

1. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede

1338. *Conoscenza delle cause d'invalidità*.

1. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Definizione

- Per responsabilità precontrattuale si intende la lesione dell'altrui libertà negoziale realizzata con un comportamento doloso colposo o mediante l'inosservanza del precetto di buona fede
- La parte nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto deve comportarsi secondo buona fede e deve risarcire il danno arrecato se, pur conoscendo la causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte.



Requisiti

- 1. tra le parti sono in corso trattative
- 2. queste sono giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto
- 3. che esse siano state interrotte senza giustificato motivo dalla parte cui si addebita detta responsabilità (ingiustificata interruzione)
- 4. che pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto


Evitare nelle trattative di danneggiare contropart
artt. 1337 e 1338
funzione
cod. civ.
Nozione e disciplina
ha una
RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE
Natura
tipo
Extracontrattuale (tesi prevalente specie in giur)
Contrattuale (minoritaria)
Tertium genus (molto minoritaria)
ha una
produce un
Danno risarcibile
tipo
Interesse negativo
nasce se si violano
Doveri precontrattuali
tipo
Doveri di informazione
Responsabil... per false informazioni
violazione comporta
Dovere di verità
Dovere di chiarezza del predisponente
nasce nelle
Situazioni di danno precontrattuale
tipo
Conclusione contratto non conveniente
Conclusione contratto invalido o inefficace
Rottura della trattativa
Affidamento di controparte
presupposto
Rottura ingiustificata
presupposto

Natura della responsabilità contrattuale

- Tesi prevalente (specie in giurisprudenza): Responsabilità extracontrattuale
  - Non c'è contratto: 2043 c.c. Si fonda sulla considerazione in base alla quale il vincolo contrattuale non si è ancora formato e i soggetti non sono ancora tenuti al rispetto delle obbligazioni contrattuali (Cass.10160/2003)
- Tesi minoritaria (es.: Mengoni): Responsabilità contrattuale
  - Altra fonte dell'obbligazione: 1173 c. c. Valorizza il legame che si instaura tra le parti per via delle trattative da cui ne deriva un contatto sociale qualificato che produce effetti obbligatori diretti pur non avendo formale carattere contrattuale (Cass. 14188/2016)
- Tesi molto minoritaria: Tertium genus

- *Perché è importante capire di che natura è?*



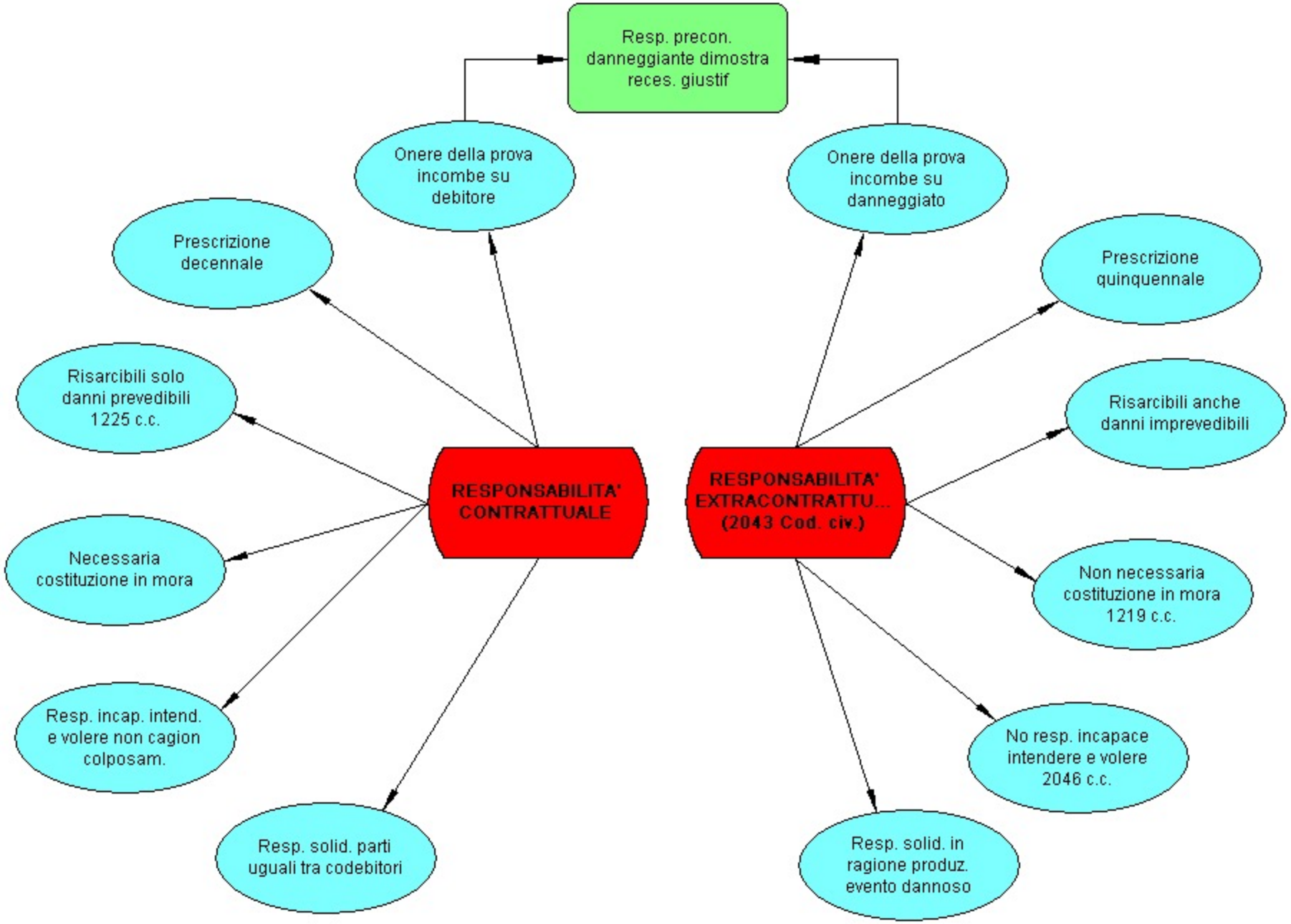
HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY



Giovanni Pascuzzi

Tracce Digitali

www.giovannipascuzzi.eu


Resp. precon. danneggiante dimostra reces. giustif
Onere della prova incombe su debitore
Onere della prova incombe su danneggiato
Prescrizione decennale
Prescrizione quinquennale
Risarcibili solo danni prevedibili 1225 c.c.
Risarcibili anche danni imprevedibili
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTU... (2043 Cod. civ.)
Necessaria costituzione in mora
Non necessaria costituzione in mora 1219 c.c.
Resp. incap. intend. e volere non cagion colposam.
No resp. incapace intendere e volere 2046 c.c.
Resp. solid. parti uguali tra codebitori
Resp. solid. in ragione produz. evento dannoso

Esercizio

- Individuare 3 argomenti a favore della tesi: Responsabilità precontrattuale = responsabilità contrattuale
- Individuare 3 argomenti a favore della tesi: Responsabilità precontrattuale = extraresponsabilità contrattuale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Argomenti a favore della resp. contrattuale

- Argomento letterale. L'art. 1337 usa il termine 'parti' e quindi un sinonimo di contraente.
- Argomento sistematico. L'art. 1337 specifica l'obbligo previsto in generale in materia di obbligazioni dall'art. 1175.
- Argomento sistematico. L'art. 1337 è collocato nel titolo II del libro IV del codice che è dedicato ai contratti e quindi lontano dal titolo IX dello stesso libro viceversa dedicato alla responsabilità extracontrattuale.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Argomenti a favore della resp. extracontrattuale

- Argomento letterale. Nell'art. 1337 il termine 'parti' è usato in una accezione atecnica.
- Art. 1337 e 1338 fanno riferimento a fattispecie che precedono la conclusione del contratto
- Argomento apagogico. La responsabilità contrattuale presuppone l'esistenza di un contratto che nel caso dell'art. 1337 ancora non esiste.
- Argomento sistematico. La responsabilità contrattuale tutela l'interesse all'adempimento. La responsabilità extracontrattuale tutela l'interesse alla libertà negoziale che è quella che viene lesa quando scatta l'art. 1337.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

I doveri precontrattuali

- Doveri di informazione
  - Reticenze lecite e illecite
  - La libertà negoziale dovrebbe condurre le parti ad una conoscenza adeguata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della conclusione del contratto. Costituiscono oggetto degli obblighi informativi tutti gli elementi in grado di incidere, in modo oggettivo, sulla prestazione dovuta e sulla soddisfazione che l'altra parte può ragionevolmente attendersi dal contratto, quali specifiche caratteristiche della persona o del bene oggetto del contratto.
- Doveri di verità (resp. da false informazioni)
- Doveri di chiarezza (es.: contratto consumatore)
- Doveri di segreto

Situazioni di danno precontrattuale

- Mancata conclusione di un contratto
  - Rottura delle trattative
    - Affidamento di controparte (opposto di libertà contr.)
    - Rottura ingiustificata
      - Fino al momento della conclusione del contratto la parte è libera di non concluderlo ma deve farlo in modo da non pregiudicare ingiustificatamente le ragioni legittime della controparte in caso di affidamento incolpevole e assenza di giustificato motivo ovvero deve farlo secondo buona fede, pena il risarcimento del danno
- Conclusione di contratto invalido o inefficace
- Conclusione di contratto valido ma pregiudizievole per la vittima della scorrettezza

Danno risarcibile

- è risarcibile il c.d. interesse negativo
- interesse negativo è l'interesse a non intraprendere una trattativa come quella che ha esposto il soggetto a subire le scorrettezze di controparte

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Interesse negativo

- A) Caso di mancata conclusione del contratto
- Risarcibili:
  - spese per trattativa inutile
  - tempo sprecato
  - perdita di occasioni alternative (risarc. profitti perduti dell'altro contratto)

Interesse negativo

- B) Caso di conclusione di contratto invalido o inefficace
- Risarcibili:
  - spese per trattativa inutile
  - spese inutilmente sostenute in vista dell'esecuzione



Interesse negativo

- C) Caso di conclusione di contratto sconveniente
- Risarcibili:
  - scarto di convenienza

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Responsabilità precontrattuale in caso di conclusione di un contratto valido

- Tesi tradizionale
  - la responsabilità precontrattuale sorge solo nel caso di mancata conclusione del contratto per recesso dalle trattative o nel caso di conclusione di un contratto invalido o inefficace
- Tesi estensiva
  - la responsabilità precontrattuale si ha anche in caso di conclusione di un contratto valido ed efficace in quanto vi è una responsabilità per comportamento contrario al precetto del neminem ledere tenuto nella fase che precede la conclusione del contratto
    - costante giurisprudenza riconosce la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche in caso di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione nel corso delle trattative di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con giudizio probabilistico, indotto ad una diversa conformazione del contratto stesso

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Sol. caso 1: Cass.23289/2006

- Intempestività della rottura delle trattative con gli artisti giunta solo a ridosso dell'inizio delle prove, quando gli artisti avevano già eseguito "sulla parola" i rispettivi compiti preparatori e la Compagnia era già in viaggio per la Sicilia: era troppo tardi per trovare occasioni alternative di lavoro.
- Limite del cd. interesse negativo:
  - Rientra in tale concetto (oltre al mancato guadagno per le altre occasioni contrattuali perdute) anche la congrua retribuzione della (sola) opera intellettuale già eventualmente anticipata (come le spese sostenute durante le trattative).
  - Anche il mancato pagamento di una prestazione intanto eseguita per giustificabile affidamento, costituisce una "perdita" per chi vive di lavoro autonomo, giacché avrebbero potuto dedicarsi ad altro remunerato lavoro.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Sol. caso 2: Cass.24795/2008

- L’ambito di rilevanza della regola posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (Cass. n. 19024/2005)
- La violazione, pertanto, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento della trattative e nella formazione del contratto assume rilievo anche quando il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Sol. caso 2: Cass.24795/2008

- In caso di responsabilità procontrattuale, il risarcimento deve esser ragguagliato al "minor vantaggio o al maggior aggravio economico" determinato dal comportamento tenuto dall'altra parte in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto:
- correttamente, quindi, il danno, nella specie, è stato commisurato dalla Corte territoriale alle spese sostenute dalla Tipografia nel corso delle trattative a titolo di istruttoria agevolazione danni collegati e al mancato credito d'imposta minor vantaggio o - anche - maggior aggravio economico.



Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 9
La causa del contratto



Prof. Giovanni Pascuzzi

- È valido il ‘nudo patto’?
  - «Ti do la mia parola»
- La semplice volontà di impegnarsi è sufficiente a creare l’impegno legale?



1325 codice civile

- 1325. Indicazione dei requisiti. — 1. I requisiti del contratto sono:
- 1) l'accordo delle parti;
- **2) la causa**;
- 3) l'oggetto;
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1343. Causa illecita.

1. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

1344. Contratto in frode alla legge.

1. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

1345. Motivo illecito.

1. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Teorie sulla causa

- A) Teorie SOGGETTIVE (più risalenti):
  - la causa coincide con lo scopo, motivo, fine che spinge la parte a prestare il consenso
- B) Teorie OGGETTIVE:
  - causa è un elemento obiettivo esterno e autonomo rispetto alla rappresentazione mentale delle parti

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Teorie OGGETTIVE sulla causa

- 1a) Astratte. Betti: la causa è la funzione economico-sociale tipica del contratto.
  - Limiti: la causa si appiattisce il tipo con la conseguenza che i contratti tipici hanno per definizione sempre una causa e quindi il problema riguarderebbe solo i contratti atipici
- 1b) Concrete. La causa è la ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in esame alla luce delle specificità che lo connotano

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

CASSAZIONE 24 luglio 2007, n. 16315 «La causa concreta»

- Posto che l'impossibilità dell'esecuzione nel contratto di viaggio «tutto compreso» è da valutarsi in relazione all'interesse da soddisfare del creditore turista, l'inutilizzabilità della prestazione estingue il rapporto obbligatorio per irrealizzabilità della **causa concreta** (nella specie, non era stato possibile garantire relax e svago al turista, per la presenza di un'epidemia nel luogo di destinazione del viaggio).
- Dalla motivazione: *Diversamente da quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, la suddetta «finalità turistica» (o «scopo di piacere») non costituisce pertanto un irrilevante motivo del contratto de quo.*
- *La «finalità turistica» non si sostanzia infatti negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell'acquirente il package costituendo l'impulso psichico che lo spingono alla stipulazione del contratto, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Teorie OGGETTIVE sulla causa

- 2a) Dirigistico-paternalistiche. La causa è strumento di controllo sociale o pubblico dell'autonomia privata
  Il problema dei contratti con causa futile
- 2b) Liberali. Critica a 2a che finisce per comprimere l'autonomia privata. Anche il contratto stravagante va ammesso

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Teorie OGGETTIVE sulla causa

- 3a) Analitica. Riferisce la causa alle singole obbligazioni (dottrina risalente al code Napoleon)
- 3b) Unitaria. L'obbligazione non ha una causa ma un titolo. L'unitaria causa del contratto è il nesso tra le due prestazioni

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

DATO SISTEMATICO

- **Principio di razionalità degli spostamenti di ricchezza**
  - Nessuno spostamento patrimoniale può prodursi, e comunque tenersi fermo, se non sia sostenuto da una adeguata ragione giustificatrice.
    - Causa del contratto (1325, n.2)
    - Causa dell'arricchimento (2041)
    - Causa della prestazione del pagamento (2033)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

- Logica dello scambio
- Logica del dono



La causa concreta nelle diverse tipologie di contratti

- A) Contratti onerosi: reciprocità di vantaggi e sacrifici giuridici
- B) Contratti gratuiti: vantaggio empirico, fattuale, apprezzabile sul piano economico del sacrificato (es.: fideiussione del socio a vantaggio della società)
- C) Rafforzamento del credito (fideiussione gratuita e disinteressata)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le ipotesi di causa debole

- Donazione
- Mutuo gratuito
- Deposito gratuito
- Comodato gratuito
- In queste ipotesi la causa non poggia su elementi esterni ma sull’interesse soggettivo altruistico

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le ipotesi di causa debole

- Elementi a sostegno a cause deboli:
- a) la forma solenne (es.: donazione)
- b) materialità (consegna della cosa nei contratti reali gratuiti)
- c) rapporti preesistenti tra le parti (es.: rinunce a diritti, negozi di accertamento)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Causa e motivi del contratto

- Causa: interessi della parte che il contratto deve assicurarle perché formano la ragione giustificativa del contratto stesso
(La frustrazione comporta rimedi contrattuali)
- Motivi: interessi della parte che restano fuori del contratto perché non fanno parte della sua ragione giustificativa
(La frustrazione NON comporta rimedi contrattuali)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Presupposizione

- La presupposizione si configura come una circostanza esterna che, senza essere prevista quale condizione del contratto, ne costituisce un presupposto oggettivo.
- Ricorre quando una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, di carattere obiettivo, la cui esistenza, cessazione e verificazione è del tutto indipendente dall'attività o dalla volontà dei contraenti e non costituisce oggetto di una loro specifica obbligazione, debba ritenersi pur pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa, essere stata tenuta presente dai contraenti medesimi nella formazione del loro consenso, come presupposto avente valore determinante ai fini dell'esistenza e del permanere del vincolo contrattuale.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti della presupposizione

- Comune consapevolezza delle parti.
- Certezza dell'evento.
- Oggettività dell'evento.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

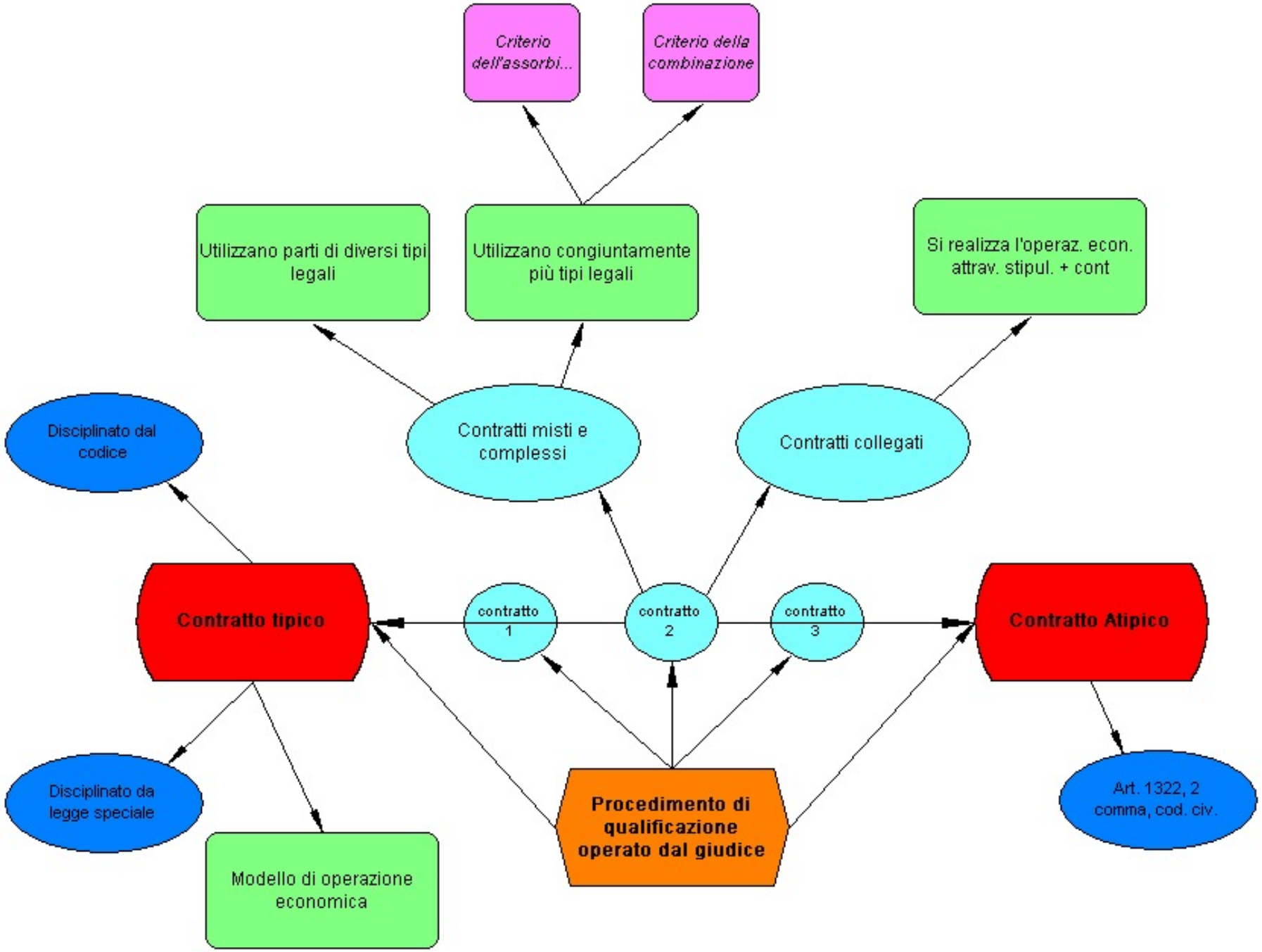
Disciplina applicabile al contratto in caso di mancata realizzazione dell'evento presupposto

- Inefficacia del contratto.
- Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
- Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
- Recesso del contraente.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti misti e contratti collegati



Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti misti

- Il contratto misto è un contratto che nasce dalla commistione degli elementi di più contratti tipici che confluiscono in un’unica struttura contrattuale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Disciplina applicabile ai contratti misti

- Tesi dell'assorbimento
  - poiché il contratto misto deriva dall'unione degli elementi costitutivi propri di diverse tipologie contrattuali l'interprete ha il compito di individuare la tipologia prevalente e di applicare al contratto misto la relativa disciplina
    - Cass. 26485/2019. In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di "banqueting" per l'organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell'appalto di servizi, aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell'art. 1667, comma 2, c.c.).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Disciplina applicabile ai contratti misti

- Tesi della combinazione
  - ai vari elementi del contratto misto va applicata la disciplina della tipologia contrattuale a cui i diversi profili sono direttamente riconducibili
- Tesi dell'analogia
  - il contratto misto deve essere assimilato al contratto tipico cui si avvicina maggiormente e assoggettato per analogia alla relativa disciplina

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Esempio di contratto misto

- Alfa si impegna nei confronti di Beta sia a mettere a disposizione 110 camere d'albergo e comuni servizi accessori sia a concedere la disponibilità del Centro Congressi disponibili presso lo stesso albergo.
- Quid iusris se Alfa mette a disposizione le strutture in ritardo rispetto al momento in cui Beta doveva svolgere il congresso che aveva organizzato?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Esempio di contratto misto: Vedi Cass. 9662/2000

- Il contratto di albergo è atipico
- Esso (già definito contratto di ricevimento d'ospite) ha una propria individualità ed una propria funzione economica in considerazione del fine unitario e tipico - dare comodo ricetto a chi ne ha bisogno - cui tendono le prestazioni compiute dall'albergatore.
- Si sostanzia in un contratto atipico col quale l'albergatore si obbliga, dietro corrispettivo, a fornire al cliente una serie di servizi - una pluralità di prestazioni di dare e di fare - che si incentrano nella concessione dell'uso di un alloggio, cui si accompagnano altri servizi, strumentali ed accessori rispetto al primo, diretti a rendere possibile e confortevole il soggiorno secondo i livelli di qualità connessi alla categoria di appartenenza dell'albergo e con le dovute garanzie per le persone e per le cose che queste portano con sé.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Esempio di contratto misto: Vedi Cass. 9662/2000

- Ne consegue che la disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto dalla legge, deve essere tratta da quella predisposta per la locazione d'opera, dall'appalto e dalla locazione di cose.
- Quando, tuttavia, come nel caso di specie, alcuni servizi rivestano per la loro natura e la loro entità un carattere eccezionale rispetto a quelli comunemente forniti da alberghi della stessa categoria, ed assumano per il loro costo un'importanza di gran lunga prevalente rispetto al prezzo delle camere, essi appaiono non più accessori e strumentali rispetto all'alloggio ma del tutto autonomi, tali da poter essere utilizzati anche da chi non è ospite dell'albergo e da poter comunque formare oggetto d'un negozio giuridico a sé stante, quale l'appalto di un servizio finalizzato alla prestazione di un risultato diverso dal compimento di una data opera, il quale si differenzia dal contratto di albergo perché questo ha per oggetto la prestazione di un servizio tipico quale l'alloggio e solo i relativi comuni servizi accessori.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Esempio di contratto misto: Vedi Cass. 9662/2000

- Il contratto intercorso tra le parti è stato dunque correttamente qualificato dalla Corte d'appello come un contratto misto (o complesso) avente ad oggetto sia le prestazioni alberghiere sia i servizi del Centro Congressi allestito presso l'albergo, la cui disciplina giuridica va individuata, in base alla teoria dell'assorbimento che predilige la disciplina dell'elemento prevalente, in quella predisposta per l'appalto di servizi; considerato altresì che anche nel contratto d'albergo la concessione in uso dell'alloggio non è altro che un mezzo per prestare il relativo servizio.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti collegati

- Il collegamento negoziale si sostanza in un legame di interdipendenza funzionale fra due o più contratti, perfetti in tutti loro elementi e in grado di produrre singolarmente effetti giuridici rilevanti per l'ordinamento

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti del collegamento negoziale

- Requisito oggettivo:
  - nesso teleologico fra i negozi
- Requisito soggettivo:
  - comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere ma anche il coordinamento tra gli stessi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Collegamento negoziale: Cass. 19161/2014

- L'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Collegamento negoziale: segue Cass. 19161/2014

- «affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale».

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Collegamento negoziale: Cass. 18585/2016

- Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ravvisato un collegamento negoziale tra un contratto di agenzia per il collocamento di prodotti finanziari e un contratto di finanziamento, aveva ritenuto che la risoluzione del primo si ripercuotesse sul secondo, per effetto di una clausola risolutiva espressa ivi prevista).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Collegamento non negoziale e nullità parziale di uno dei contratti: Cass. 17899/2015

- Nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, le parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singole clausole importa la nullità, rilevabile d'ufficio, dell'intero contratto, senza che le parti, che non abbiano mostrato interesse - dandovi esecuzione - a mantenere in vita l'altro contratto, siano tenute ad allegare la situazione di interdipendenza funzionale tra i singoli rapporti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito dichiarativa della nullità di due contratti collegati, l'uno concernente una compravendita, asseritamente simulato, e l'altro un mutuo ipotecario, così disattendendo il rilievo per cui l'invalidità avrebbe potuto essere dichiarata solo con riferimento a quest'ultimo, unico investito dal gravame).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Collegamento negoziale: Cass. 21417/2014

- Nel caso di collegamento negoziale tra una pluralità di contratti, mentre la nullità di uno di essi si riflette, atteso il legame di reciproca loro dipendenza, sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri, la validità solo di alcuni non comporta quella dell'intero complesso dei contratti collegati (nella specie, la suprema corte, cassando sul punto la sentenza impugnata, ha escluso che, in presenza di tre contratti collegati - di affitto di ramo d'azienda, di preliminare di vendita dello stesso ramo e di vendita dell'intera attrezzatura aziendale - la validità del primo, per effetto del giudicato formatosi sulla statuizione resa a seguito di arbitrato irrituale, e del terzo, perché mai giudizialmente contestata, comportasse quella anche del secondo - la cui nullità per mancanza dell'oggetto non era stata superata dalla interazione con gli altri due - né, tantomeno, dell'intera operazione).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Procedimento di qualificazione del contratto atipico

1322.Autonomia contrattuale.

1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

1323. *Norme regolatrici dei contratti*.

1. Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.



Procedimento di qualificazione del contratto atipico: RAGIONI

- A) Il contratto presenta una lacuna sul punto controverso e il giudice deve decidere quale regola applicare
- B) Il contratto non presenta lacune ma il giudice deve decidere se ci sono profili di illiceità o se gli interessi perseguiti sono meritevoli di tutela

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: TAPPE

- A) Giudice di merito accerta gli elementi di fatto che consentono di stabilire le caratteristiche dell'accordo
- B) Giudice di merito utilizza i risultati dell'indagine per identificare lo schema legale al quale ricondurre il contratto
- C) Giudice di merito dovrebbe indicare i fattori che orientano la qualificazione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: TAPPE

- Gli elementi di fatto sono insindacabili dalla Cassazione che controlla solo il procedimenti logico di qualificazione
- I termini usati dalle parti per definire il contratto non vincolano il giudice: questi può adottare una qualificazione diversa

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: ESITI

- A) il giudice stabilisce che il contratto rientra in un tipo legale
- B) il giudice stabilisce che il contratto NON rientra in un tipo legale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Procedimento di qualificazione del contratto atipico: ESITI

- N.B. Le conseguenze sono identiche: il giudice va in ogni caso alla ricerca del tipo legale che ha maggiori affinità con l'accordo sottoscritto dalle parti
- Di fatto nel nostro ordinamento non esistono veri contratti atipici

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Considerazioni di natura economica

- Le tecniche di qualificazione influenzano la redazione delle clausole contrattuali
- Se i giudici guardano con sfavore ai contratti atipici, i privati tenderanno a scostarsi poco dalla disciplina legale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Considerazioni di natura economica: conseguenza

- I tipi legali offrono i vantaggi della standardizzazione
- I tipi legali, però, ritardano l'introduzione di soluzioni innovative e migliori

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Considerazioni di natura economica: vantaggi della standardizzazione

- A) Minor rischio di utilizzare clausole invalide o dagli effetti imprevisti
- B) Schemi noti sono già stati discussi in precedenti controversie: validità facilmente accertabile
- C) Minor costo per legali che devono redigere il contratto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Considerazioni di natura economica: vantaggi di soluzioni innovative

- A) Migliore organizzazione del rapporto contrattuale
- Però si perdono i vantaggi della standardizzazione:
  - lo Stato deve incentivare questo oppure no
  - è efficiente il modo di ragionare dei giudici quando operano la qualificazione di un contratto atipico?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Rilevanza della causa: mancanza

- Mancata indicazione della causa
- Indicazione di causa irrealizzabile (vendita di cosa già di proprietà del compratore)
- Il problema dell'adeguatezza del corrispettivo
  - Corrispettivo non menzionato (nullità)
  - Corrispettivo menzionato ma non quantificato (problema di determinabilità dell'oggetto)
  - Corrispettivo menzionato ma inadeguato (verifica caso per caso: si prezzo irrisorio no prezzo simbolico)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti illeciti

- Contratto illecito
  - Illiceità della causa
  - Oggetto illecito
  - Motivo illecito comune ai contraenti
  - Condizione illecita

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti illeciti: illiceità della causa

- A) Contrarietà a norma imperative (1343): quelle che proibiscono direttamente e specificamente ciò che il contratto vuole realizzare in nome di interessi generali o pubblici prevalenti che il contratto metterebbe a rischio
  - Es.: intese restrittive concorrenza: l. 287/1990

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti illeciti: illiceità della causa

- B) Contrarietà all'ordine pubblico: colpisce i contratti socialmente dannosi o pericolosi anche se non corrispondenti ad una fattispecie prevista da norma imperativa
- Ordine pubblico: serie di principi politici, sociali, economici che sono alla base dell'ordinamento in un determinato momento storico
- Si ricavano da complessi di norme

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti illeciti: illiceità della causa

- B) Ordine pubblico: classificazione
- 1) Ordine pubblico politico: principi riguardanti esistenza e funzionamento dei poteri pubblici, nonché le libertà e i diritti fondamentali delle persona
- 2) Ordine pubblico economico: principi che presiedono alla produzione e circolazione della ricchezza (es.: contratti che annientano l'iniziativa economica)
- 3) Ordine pubblico di protezione: protezione categorie deboli (conduttori, affittuari, etc.)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti illeciti: illiceità della causa

- C) Contrarietà a buon costume: principi etici condivisi dalla gran parte del corpo sociale in un dato momento storico
- Rispetto all'ordine pubblico (che riflette scelte del legislatore) si tratta di scelte extralegali che discendono direttamente dal corpo sociale
- Es.: contratti per prestazioni umilianti, prostituzione e pornografia, sportivo si impegna a giocare male.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratto immorale e irripetibilità della prestazione

- La nullità per contrarietà a norma imperative e ordine pubblico comporta la ripetibilità di tutte le prestazioni eseguite in base a contratto nullo
- Per la nullità per contrarietà al buon costume vale l'art. 2035
- 2035. Prestazione contraria al buon costume. — 1. Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratto in frode alla legge (1344)

- Sottospecie del contratto illecito per illiceità della causa

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Motivo illecito (1345)

- Il motivo deve essere esclusivo e comune ad entrambi i contraenti
- Non è sufficiente che controparte conosca il motivo illecito: deve essere condiviso

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 10
L’oggetto del contratto

Prof. Giovanni Pascuzzi



Caso 1

- In un atto di compravendita è inserita questa clausola
  - Manca Elisa vende a Giovanni Leoni "mq. 2.000 dell'appezzamento di terreno posto nel Comune di Sorgono, regione Scala Cabidanu o Molinu, confinante alla cantina del Mandrolisai ed alla strada statale, in catasto alla partita n. 1345 particella n. 15".
- C’è qualcosa di strano in questa clausola?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Caso 2

- Tra i fratelli Giorgio (farmacista), Luigi e Paolo (studenti in farmacia) si stipula un accordo che contiene la seguente clausola:
    - “Quando anche Luigi e Paolo si saranno laureati, i tre germani si impegnano a costituire una società di persone per la gestione della farmacia di famiglia”.
- C’è qualcosa di strano in questa clausola?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

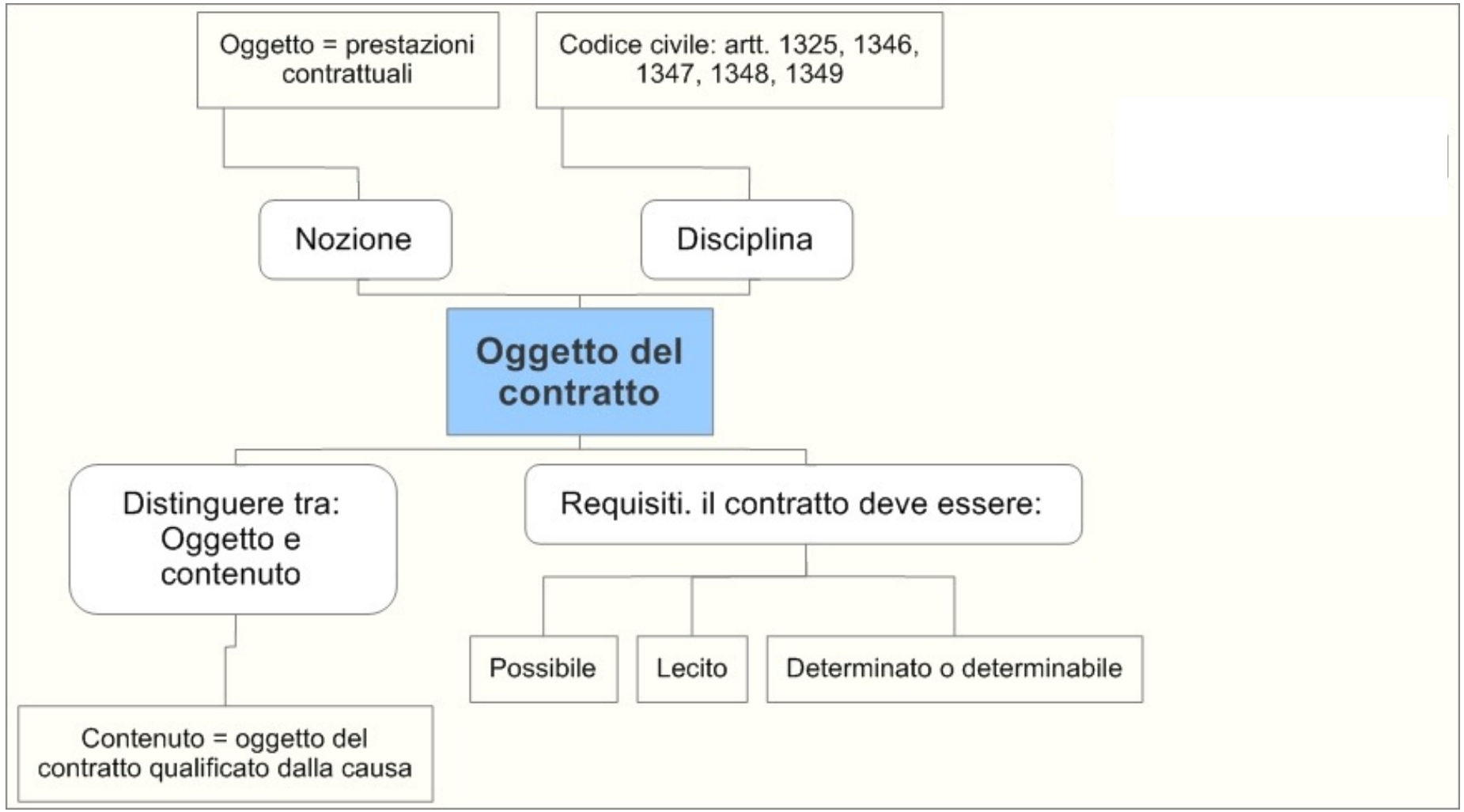
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Caso 3

- Alberto vende a Fabio, con un preliminare, un suolo edificabile per il quale è stata rilasciata concessione edilizia.
- Quattro giorni prima della stipula del definitivo il Comune blocca per tre anni ogni attività edificatoria della zona.
- Fabio non vuole più stipulare il definitivo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu


Oggetto = prestazioni contrattuali
Codice civile: artt. 1325, 1346, 1347, 1348, 1349
Nozione
Disciplina
Oggetto del contratto
Distinguere tra: Oggetto e contenuto
Requisiti. il contratto deve essere:
Possibile
Lecito
Determinato o determinabile
Contenuto = oggetto del contratto qualificato dalla causa

1325 codice civile

- 1325. Indicazione dei requisiti. — 1. I requisiti del contratto sono:
- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- **3) l'oggetto;**
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1346. *Requisiti*.

1. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

1347. *Possibilità sopravvenuta dell'oggetto*.

1. Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine



1348. *Cose future*.

1. La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.

1349. *Determinazione dell'oggetto*.

1. Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice .

2. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

3. Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Oggetto: Nozione

- Il codice non definisce cosa sia l'oggetto del contratto
- L'oggetto non coincide con il bene toccato dagli effetti contrattuali (oggetto in senso generico)
- Dottrina prevalente: oggetto = prestazioni contrattuali.
- **Argomento** sistematico e letterale: 1347 (parla di prestazione inizialmente impossibile), 1348 (parla di prestazione di cose future), 1349 (parla di determinazione della prestazione) .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nuovi beni oggetto di contratto

- Informazione come bene
  - I dati personali
  - La profilazione
- La dematerializzazione
- Rinvio

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Oggetto ≠ Contenuto

- Il contenuto del contratto è l'oggetto del contratto qualificato dalla causa
- Nella vendita e nella donazione la prestazione contrattuale coincide (attribuzione in proprietà del bene), ma è diverso il contenuto contrattuale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti: Oggetto impossibile

- Impossibilità originaria (oggettiva e assoluta) rende il contratto nullo
  - Eventuale responsabilità precontrattuale a carico della parte che conosceva o doveva conoscere l'impossibilità
- Impossibilità originaria soggettiva e relativa non comporta nullità ma rimedi contrattuali
  - Es.: impossibilità fisica o tecnica
- Impossibilità sopravvenuta determina la risoluzione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti: Oggetto illecito

- 1343 in tema di causa applicabile anche all'oggetto: oggetto illecito quando è contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume
- L'oggetto è illecito quando la prestazione dedotta in contratto è direttamente vietata per se (pagare in contanti una somma superiore a quella consentita dalle norme antiriciclaggio)
- Oggetto illecito quando la prestazione, pur non vietata in sé, è direttamente strumentale a un risultato vietato (appalto per realizzare un edificio in una zona dove è proibito edificare)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti: determinatezza

- L’oggetto del contratto è determinato quando la prestazione contrattuale è definita in modo sufficiente affinché il destinatario sappia cosa pretendere e la parte tenuta sappia cosa debba prestare

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti: determinabilità

- Determinabilità convenzionale:
  - lo stesso contratto indica gli elementi da cui trarre la successiva determinazione
  - per relationem: il contratto indica gli elementi che rendono determinabile l'oggetto
  - determinazione rimessa al terzo: arbitraggio (≠ arbitrato irrituale, ≠ perizia contrattuale)
- Determinabilità legale: provvede la legge (es.: vendita 1474)
- Determinabilità legale/giudiziale: prezzo ad esempio dell'appalto determinato dal giudice (1657)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto di cosa futura

- Può essere oggetto del contratto anche la prestazione di cose future, la cui efficacia si ha sin dalla sua stipula, che impegna la parte ad adoperarsi al fine di procurare la venuta ad esistenza della cosa.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto di cosa futura: ipotesi applicative

- permuta di cosa presente con cosa futura
  - si trasferisce la proprietà di un'area da parte del proprietario contro il diritto di ottenere il trasferimento della proprietà dell'immobile che verrà costruito sull'area stessa
- contratto preliminare di cosa futura
  - ha ad oggetto la stipula di un successivo contratto definitivo con effetti obbligatori
- cessione di crediti futuri
  - l'effetto traslativo si sia solo quando il credito viene ad esistenza

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Arbitraggio

- consente alle parti di deferire ad un terzo la determinazione dell'oggetto del contratto
- le parti possono rimettersi all'equo apprezzamento del terzo, ovvero al suo mero arbitrio

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Arbitraggio: natura giuridica

- teoria del negozio giuridico di accertamento:
  - il terzo esprime una vera e propria dichiarazione di volontà compiendo una specifica valutazione degli interessi altrui
- teoria dell'atto giuridico in senso stretto: il determinatore non esprime alcuna volontà in ordine alla costituzione o modificazione di un rapporto ma si limita a determinare un elemento del contratto altrui
- teoria del mero fatto giuridico:
  - l'atto dell'arbitratore è un'attività intellettiva a cui le parti hanno deciso di attribuire effetti giuridici

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Arbitraggio ≠ arbitrato ≠ perizia contrattuale

- La perizia contrattuale "ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale:
- anche la perizia contrattuale, invero, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma "si distingue dall'arbitraggio perché arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere»
- (Cass. 13291/2016)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Sol. caso 1: Cass. 7279/2006

- La suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità del contratto di vendita di un terreno per totale indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, in quanto, mentre era esattamente individuato, con l'indicazione dei confini, il terreno dal quale operare il distacco, in base agli elementi contenuti nel contratto non risultava in alcun modo specificata la ubicazione e la forma della superficie venduta all'interno della più ampia superficie, con la conseguente impossibilità di individuarla.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Sol. caso 2: Cass. 16597/2008

- Il contratto preliminare di società, che non identifichi il tipo di società da costituire, è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, a nulla valendo che sia stato specificato trattarsi di società a base personale; a tale insufficiente specificazione, infatti, non potrebbe comunque sopperire il giudice ex art. 2932 c.c., potendo tale pronuncia tenere luogo del contratto, ma non sostituirsi alle parti nella definizione del contenuto negoziale incompleto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Sol. caso 3: Cass. 24313/2008

- In tema di nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, deve ritenersi valido il preliminare di compravendita di un terreno edificabile nel caso in cui la destinazione urbanistica prevista nel contratto non sia impossibile da conseguirsi in modo assoluto, ma esclusivamente differita temporalmente fino all'adozione di un piano di lottizzazione da parte del comune.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

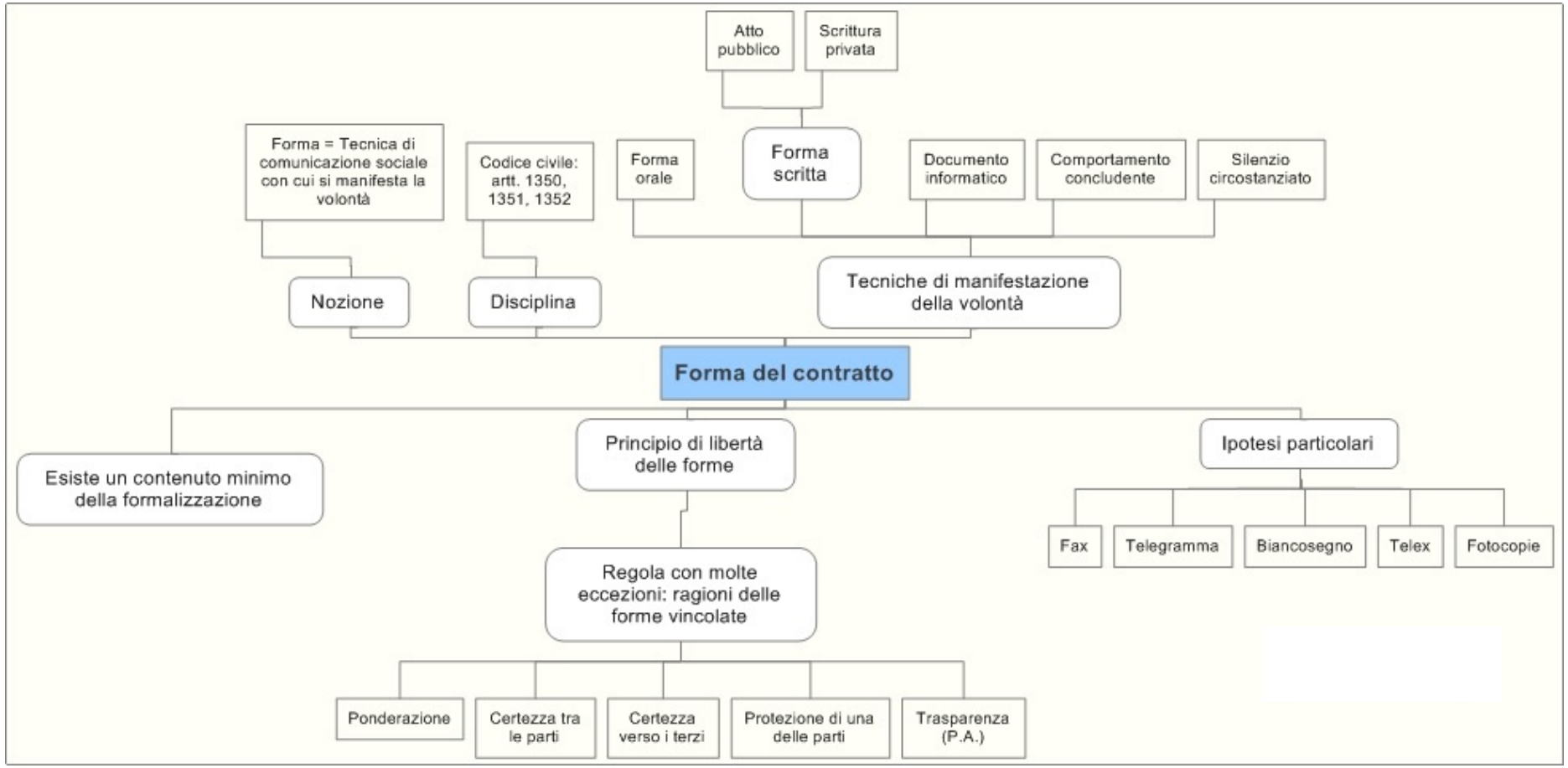
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 11
La forma del contratto

Prof. Giovanni Pascuzzi




Atto pubblico
Scrittura privata
Forma scritta
Forma orale
Documento informatico
Comportamento concludente
Silenzio circostanziato
Forma = Tecnica di comunicazione sociale con cui si manifesta la volontà
Codice civile: artt. 1350, 1351, 1352
Nozione
Disciplina
Tecniche di manifestazione della volontà
Forma del contratto
Esiste un contenuto minimo della formalizzazione
Principio di libertà delle forme
Ipotesi particolari
Fax
Telegramma
Biancosegno
Telex
Fotocopie
Regola con molte eccezioni: ragioni delle forme vincolate
Ponderazione
Certezza tra le parti
Certezza verso i terzi
Protezione di una delle parti
Trasparenza (P.A.)

1325 codice civile

- 1325. Indicazione dei requisiti. — 1. I requisiti del contratto sono:
- 1) l'accordo delle parti;
- 2) la causa;
- 3) l'oggetto;
- 4) **la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità** .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1350 codice civile

- 1350. Atti che devono farsi per iscritto. — 1. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili ;
- 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
- 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
- 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
- 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1350 codice civile

- 7) i contratti di anticresi;
- 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
- 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
- 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
- 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
- 12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
- 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1351. *Contratto preliminare*.

1. Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

1352. *Forme convenzionali*.

1. Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nozione di forma

- Tecnica di manifestazione sociale con cui si manifesta la volontà
  - Forma orale
  - Forma scritta
  - Documento informatico
  - Comportamenti concludenti
  - Silenzio circostanziato

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Principio di libertà delle forme

- Regola con molte eccezioni:
- Es.: contratti di consumatori
  - Contratti bancari e credito al consumo
  - Contratti prestazione servizi finanziari
  - Vendita di pacchetti turistici

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

- forma ad substantiam
  - l'onere formale è elevato ad elemento costitutivo del negozio e la mancata adozione della forma scritta per la conclusione del contratto ne comporta la nullità
- forma ad probationem
  - l'onere richiesto ai fini della prova dell'avvenuta stipulazione del contratto e la mancata adozione della prescritta forma non comporta l'invalidità o l'inefficacia del contratto ma solo limitazioni di prova in ordine all'esistenza dello stesso

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Ragioni delle forme vincolate

- Favorire la ponderazione dei contraenti
- Favorire la certezza tra le parti
- Favorire la certezza nei confronti di terzi (cfr.: trascrizione)
- Favorire la protezione di una delle parti (es.: contratti con i consumatori)
- Favorire trasparenza (contratti p.a.)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contenuto minimo della formalizzazione

- Elementi essenziali
- Elementi non essenziali ma condizionanti la validità (es.: limiti di tempo per patto di non concorrenza)
- Elementi non essenziali non condizionanti la validità (es.: modalità di consegna della cosa)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Forma dei contratti strumentali o dipendenti

1351. *Contratto preliminare*.

1. Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

1392. *Forma della procura*.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere

1399. *Ratifica*.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso .

1403. *Forme e pubblicità*.

La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge).

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.



Attività di documentazione: struttura del documento

- Formano la parte materiale o il contenente:
- 1. il papiro ovvero la carta sulla quale si scrive;
- 2. la scritturazione che può essere eseguita a mano, a macchina, o a stampa;
- 3. i mezzi con i quali si compie lo scritturato o con materiali naturali o con soluzioni chimiche che danno luogo a diversi tipi di inchiostri.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Attività di documentazione: struttura del documento

- Caratterizzano la parte intellettuale o il contenuto:
- 1. il pensiero che viene materializzato nello scritto;
- 2. l'autore di questo pensiero;
- 3. il redattore o realizzatore
- 3. il redattore o realizzatore del pensiero oggetto della manifestazione di volontà espressa dall'autore;
- 4. lo scritto o il testo costituente l'elaborazione intellettuale di questa complessa indagine;
- 5. la sottoscrizione attestante la volontà dell'autore di far proprio il contenuto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Attività di documentazione: nozione di documento

- Carnelutti, “una cosa rappresentativa di un fatto”.
- Carraro, “una cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante”.
- Candian, “… il documento è una cosa corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giuridicamente rilevante”.
- Patti, “Essenziale al concetto giuridico di documento appare in definitiva la sua caratteristica di strumento che consente la formulazione di un giudizio circa l’esistenza di un fatto nonché la possibilità di sussumere il fatto sotto una fattispecie normativa”.
- Irti, “il documento è la *res signata* che permette di pronunciare il giudizio di esistenza di un fatto, sussumibile sotto un tipo normativo”.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Atto pubblico

- Ci sono casi in cui è l'unica forma praticabile
  - Donazione
  - Convenzioni matrimoniali
  - Contratti costitutivi di società

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2699. *Atto pubblico*.

1. L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità , da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato .

2700. Efficacia dell'atto pubblico. —

1. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.



Atto pubblico

- Pubblica fede copre l'estrinseco e non l'intrinseco

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2702. *Efficacia della scrittura privata.*

1. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta

2703. *Sottoscrizione autenticata.*

1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.



2704. *Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.* —

1. La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

2. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

3. Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il documento elettronico



Dalla carta al bit
Regole che si fondano sulle tecnologie digitali

L’evoluzione della tecnica ha messo a disposizione nuovi mezzi per rappresentare, conservare e trasmettere il pensiero

Utilizzando questi nuovi mezzi è possibile garantire gli stessi risultati fino a ora assicurati dalla carta?

Sono necessarie nuove regole giuridiche sulla documentazione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

I problemi

- La validità del documento elettronico
- Il valore giuridico e l'efficacia probatoria del documento informatico
- La firma elettronica
  - Varie tipologie
- I soggetti che permettono il ricorso alle firme elettroniche (servizi fiduciari, certificatori, etc.)
  - Caratteristiche
  - Funzioni
  - Responsabilità
- I dispositivi tecnologici di firma
- Le Linee guida (normativa tecnica)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il documento informatico

Introdotto in Italia dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997:

l'art. 15 enuncia il principio secondo cui sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge *"gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici".*

Articolo 46 (reg. eIDAS) Effetti giuridici dei documenti elettronici

A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica.

Caso Trib. Milano: valore giuridico email

Email ammissibile come prova anche senza la firma elettronica qualificata Tribunale, Milano, sez. V civile, sentenza 18/10/2016 n° 11402

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’evoluzione della disciplina del documento informatico

Numerosi interventi normativi (spesso incoerenti) dettati anche dalla necessità di attuare la normativa comunitaria

NORMATIVA RILEVANTE:

- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
  - decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
  - decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

- REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (reg. eIDAS)

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - struttura

- **Capo I PRINCIPI GENERALI**
  - Sezione I - Definizioni, finalità e ambito di applicazione
  - Sezione II - Carta della cittadinanza digitale
  - Sezione III - Organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
- **Capo II DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI**
  - Sezione I - Documento informatico
  - Sezione II - Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari
  - Sezione III - Trasferimenti di fondi, libri e scritture
- **Capo III GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI**
  - Sezione I - Documenti della pubblica amministrazione
  - Sezione II - Gestione e conservazione dei documenti
- **Capo IV TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI**
- **Capo V - DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE**
  - Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni
  - Sezione II - Fruibilità dei dati
  - Sezione III - Identità digitali, istanze e servizi on-line
- **Capo VI - SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**
- **Capo VII - REGOLE TECNICHE**
- **Capo VIII - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ**
- **Capo IX (originario Capo VIII) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI**

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 - Struttura

- **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**
- **CAPO II - IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA**
- **CAPO III - SERVIZI FIDUCIARI**
  - SEZIONE 1 - Disposizioni generali
  - SEZIONE 2 - Vigilanza
  - SEZIONE 3 - Servizi fiduciari qualificati
  - SEZIONE 4 - Firme elettroniche
  - SEZIONE 5 - Sigilli elettronici
  - SEZIONE 6 - Validazione temporale elettronica
  - SEZIONE 7 - Servizi elettronici di recapito certificato
  - SEZIONE 8- Autenticazione dei siti web
- **CAPO IV - DOCUMENTI ELETTRONICI**
- **CAPO V - DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE**
- **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Allegato I - Requisiti per i certificati qualificati di firma elettronica
- Allegato II - Requisiti per i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata
- Allegato III - Requisiti per i certificati qualificati dei sigilli elettronici
- Allegato IV - Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web

D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Ex art. 2, comma 3, del D.Lgs. 82/2005:

- le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II
- la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44,
- il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV,
- l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64

si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

DEFINIZIONI

- Art. 1-bis del CAD
  - Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all' articolo 3 del Regolamento eIDAS .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

DEFINIZIONI

Per documento informatico si intende:

"il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" (art. 1, lett. P, CAD)

- *«documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;* (art. 3, comma 1, n. 25, reg. eIDAS)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (art. 20 CAD)

- 1- bis Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 [*scrittura privata*] del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire
  - la sicurezza,
  - integrità e
  - immodificabilità del documento
  - e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (art. 20 CAD)

- In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di
  - sicurezza,
  - integrità
  - e immodificabilità.
- La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (art. 20 CAD)

- 1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria

- 1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di **processo telematico**.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici (art. 20 CAD)

- Le **regole tecniche** per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le **Linee guida**.
- Con le **medesime regole tecniche** sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
- Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
- Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle **Linee guida**

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Altre disposizioni sul documento elettronico contenute nel CAD

- Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
  - 2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.
  - 2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, [*atto pubblico informatico redatto da notai*o] ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Altre disposizioni sul documento elettronico contenute nel CAD

- Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici
- Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici
- Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
- Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici
- Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Art. 39 cad. Libri e scritture

- 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Posta elettronica certificata (art. 48 CAD)

DEFINIZIONE: ogni sistema di posta elettronica nel quale sia fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici (D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68)

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante posta elettronica certificata equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2)

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida (art. 48, comma 3)



Firma autografa

La sottoscrizione attesta la volontà dell'autore di fare proprio il contenuto del documento

Segno apposto di pugno su un documento

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Firme elettroniche

Art. 1-bis del CAD Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all' articolo 3 del Regolamento eIDAS .

- articolo 3 del Regolamento eIDAS
  - 9) «firmatario», una persona fisica che crea una firma elettronica;
  - 10) «firma elettronica», dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
  - 11) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26;
  - 12) «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Firme elettroniche

FIRMA DIGITALE:

- un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

(art. 1, comma 1, lett. s) del d. lgs. 82/2005)

CHIAVE PRIVATA: conosciuta soltanto dal titolare

CHIAVE PUBBLICA: resa di pubblico dominio dal Certificatore

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Firme elettroniche

- articolo 3 del Regolamento eIDAS
- 14) «certificato di firma elettronica», un attestato elettronico che collega i dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona;
- 15) «certificato qualificato di firma elettronica», un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all'allegato I;

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Firme elettroniche

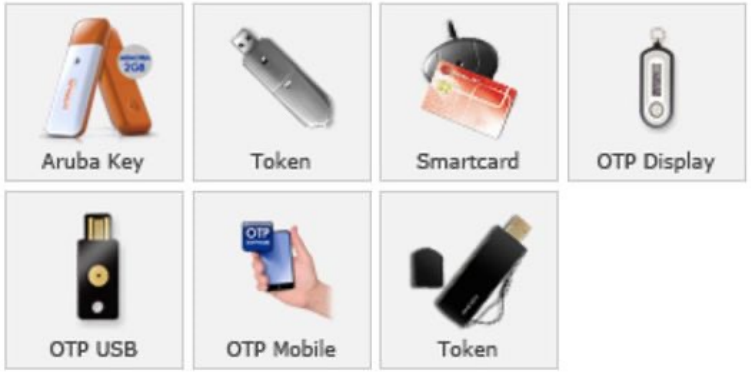
- articolo 3 del Regolamento eIDAS
- 16) «servizio fiduciario», un servizio elettronico fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi:
  - a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; oppure
  - b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o
  - c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;
- 17) «servizio fiduciario qualificato», un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel presente regolamento;

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Firme elettroniche

- articolo 3 del Regolamento eIDAS
- 22) «dispositivo per la creazione di una firma elettronica», un software o hardware configurato utilizzato per creare una firma elettronica;
- 23) «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;



Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetti giuridici delle firme elettroniche (art. 25 reg. eIDAS)

- 1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
- 2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
- 3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.



Requisiti di una firma elettronica avanzata (art. 26 reg. eIDAS)

- La firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) è connessa unicamente al firmatario;
  - b) è idonea a identificare il firmatario;
  - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
  - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati (art. 24, reg. eIDAS)

- 1. Allorché rilascia un certificato qualificato per un servizio fiduciario, un prestatore di servizi fiduciari qualificato verifica, mediante mezzi appropriati e conformemente al diritto nazionale, l'identità e, se del caso, eventuali attributi specifici della persona fisica o giuridica a cui il certificato qualificato è rilasciato.

- 3. Se un prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia certificati qualificati decide di revocare un certificato, registra tale revoca nella propria banca dati dei certificati e pubblica la situazione di revoca del certificato tempestivamente e, in ogni caso, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta. La revoca diventa immediatamente effettiva all'atto della pubblicazione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati (art. 24, reg. eIDAS)

- 2. Un prestatore di servizi fiduciari qualificato che presta servizi fiduciari qualificati:
  - a) informa l'organismo di vigilanza di eventuali cambiamenti nella prestazione dei propri servizi fiduciari qualificati e dell'intenzione di cessare tali attività;
  - b) impiega personale e, ove applicabile, subcontraenti dotati delle competenze, dell'affidabilità, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie e che hanno ricevuto una formazione adeguata in materia di norme di sicurezza e di protezione dei dati personali e applica procedure amministrative e gestionali, che corrispondono a norme europee o internazionali;
  - c) riguardo alla responsabilità civile per danni a norma dell'articolo 13, mantiene risorse finanziarie adeguate e/o si procura un'assicurazione di responsabilità civile appropriata, conformemente al diritto nazionale;
  - d) prima di avviare una relazione contrattuale informa, in modo chiaro e completo, chiunque intenda utilizzare un servizio fiduciario qualificato dei termini e delle condizioni esatte per l'utilizzo di tale servizio, comprese eventuali limitazioni del suo utilizzo;
  - e) utilizza sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscono la sicurezza tecnica e l'affidabilità dei processi che assicurano;
  - f) utilizza sistemi affidabili per memorizzare i dati a esso forniti, in modo verificabile, affinché:
    - i) siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto con il consenso della persona a cui i dati fanno riferimento;
    - ii) soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche ai dati memorizzati;
    - iii) l'autenticità dei dati sia verificabile;
  - g) adotta misure adeguate contro le falsificazioni e i furti di dati;
  - h) registra e mantiene accessibili per un congruo periodo di tempo, anche dopo la cessazione delle attività del prestatore di servizi fiduciari qualificato, tutte le informazioni pertinenti relative a dati rilasciati e ricevuti dal prestatore di servizi fiduciari qualificato, in particolare a fini di produzione di prove nell'ambito di procedimenti giudiziali e per assicurare la continuità del servizio. Tali registrazioni possono essere elettroniche;
  - i) dispone di un piano di cessazione delle attività aggiornato per garantire la continuità del servizio conformemente alle disposizioni verificate dall'organismo di vigilanza a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera i);
  - j) garantisce il trattamento lecito dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE;
  - k) se i prestatori di servizi fiduciari qualificati che rilasciano certificati qualificati, istituiscono una banca dati dei certificati aggiornata.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Certificati qualificati di firme elettroniche (art. 28, reg. eIDAS)

- 1. I certificati qualificati di firme elettroniche soddisfano i requisiti di cui **all'allegato I.**
- 2. I certificati qualificati di firme elettroniche non sono soggetti a requisiti obbligatori oltre ai requisiti di cui all'allegato I.
- 3. I certificati qualificati di firme elettroniche possono includere attributi specifici aggiuntivi non obbligatori. Tali attributi non pregiudicano l'interoperabilità e il riconoscimento delle firme elettroniche qualificate.
- 4. Qualora un certificato qualificato di firme elettroniche sia stato revocato dopo l'iniziale attivazione, esso decade della propria validità dal momento della revoca e la sua situazione non è ripristinata in nessuna circostanza.
- 5. Fatte salve le condizioni seguenti, gli Stati membri possono fissare norme nazionali in merito alla sospensione temporanea di un certificato qualificato di firma elettronica
  - a) in caso di temporanea sospensione di un certificato qualificato di firma elettronica, il certificato perde la sua validità per il periodo della sospensione;
  - b) il periodo di sospensione è indicato chiaramente nella banca dati dei certificati e la situazione di sospensione è visibile, durante il periodo di sospensione, dal servizio che fornisce le informazioni sulla situazione del certificato.
- 6. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di firma elettronica. Si presume che i requisiti di cui all'allegato I siano stati rispettati ove un certificato qualificato di firma elettronica risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Certificati qualificati di firme elettroniche (Allegato I, reg eIDAS)

- **REQUISITI PER I CERTIFICATI QUALIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA**
- I certificati qualificati di firma elettronica contengono:
  - a) un'indicazione, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato, del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di firma elettronica;
  - b) un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati e include almeno lo Stato membro in cui tale prestatore è stabilito e
  - — per una persona giuridica: il nome e, se del caso, il numero di registrazione quali figurano nei documenti ufficiali,
  - — per una persona fisica: il nome della persona;
  - c) è chiaramente indicato almeno il nome del firmatario, o uno pseudonimo, qualora sia usato uno pseudonimo;
  - d) i dati di convalida della firma elettronica che corrispondono ai dati per la creazione di una firma elettronica;
  - e) l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di validità del certificato;
  - f) il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
  - g) la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;
  - h) il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;
  - i) l'ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;
  - j) qualora i dati per la creazione di una firma elettronica connessi ai dati di convalida della firma elettronica siano ubicati in un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata, un'indicazione appropriata di questo fatto, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata (art. 29, reg. eIDAS)

- 1. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.
- 2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata. Si presume che i requisiti di cui all'allegato II siano stati rispettati ove un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

REQUISITI PER I DISPOSITIVI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (all II, reg. eIDAS)

- 1. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata garantiscono, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, almeno quanto segue:
  - a) è ragionevolmente assicurata la riservatezza dei dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica;
  - b) i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica possono comparire in pratica una sola volta;
  - c) i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica non possono, con un grado ragionevole di sicurezza, essere derivati e la firma elettronica è attendibilmente protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di tecnologie attualmente disponibili;
  - d) i dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati nella creazione della stessa possono essere attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di terzi.
- 2. I dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata non alterano i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima della firma.
- 3. La generazione o la gestione dei dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario può essere effettuata solo da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.
- 4. Fatto salvo il punto 1, lettera d), i prestatori di servizi fiduciari qualificati che gestiscono dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario possono duplicare i dati per la creazione di una firma elettronica solo a fini di back-up, purché rispettino i seguenti requisiti:
  - a) la sicurezza degli insiemi di dati duplicati deve essere dello stesso livello della sicurezza degli insiemi di dati originali;
  - b) il numero di insiemi di dati duplicati non eccede il minimo necessario per garantire la continuità del servizio.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Disciplina CAD sulle firme

- Art. 24. Firma digitale
- Art. 25. Firma autenticata
- Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata
- Art. 29. Qualificazione e accreditamento
- Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
- Art. 31. Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata
- Art. 32. Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
- Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori
- Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
- Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
- Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati
- Art. 37. Cessazione dell'attività



CAD. Art. 24. Firma digitale

- 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
- 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
- 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
- 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.
  - [*Per le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali vedi il D.P.C.M. 22 febbraio 2013*]

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

CAD. Art. 24. Firma digitale

- 4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
- 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro
  - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
  - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

CAD. Art. 25. Firma autenticata

- 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
- 3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all' articolo 24 , comma 2.
- 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell' articolo 23 .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

CAD. Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata

- 3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
  - a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
  - b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell' articolo 30, comma 3 ;
  - c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili;
  - c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.
- 3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le Linee guida sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

CAD. Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata

- 4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
- 4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

CAD. Art. 29. Qualificazione e accreditamento

- 1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida.
- 2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS , deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonché delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.



CAD. Art. 32. Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata

- 1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. (275)
- 2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.
- 3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia certificati qualificati deve comunque:
- a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
- b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle Linee guida, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni;
- c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
- d) attenersi alle Linee guida;
- ……

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

I soggetti certificatori

Soggetti abilitati al rilascio di certificati qualificati (attestati elettronici che collegano i dati di verifica della firma a una persona e ne confermano l'identità)

IL CERTIFICATORE GARANTISCE:

- corrispondenza biunivoca tra certificato qualificato e soggetto a cui fa riferimento
- identità (e qualità) del soggetto titolare del certificato
- indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità ed eventuali limiti d'uso del certificato ovvero limiti di valore degli atti unilaterali o dei contratti per i quali il certificato può essere usato

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari art. 13, reg. eIDAS

- **Responsabilità e onere della prova**
- 1. Fatto salvo il paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito a un mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.
- L'onere di dimostrare il dolo o la negligenza di un prestatore di servizi fiduciari non qualificato ricade sulla persona fisica o giuridica che denuncia il danno di cui al primo comma.
- Si presume il dolo o la negligenza di un prestatore di servizi fiduciari qualificato, salvo se questi dimostra che il danno di cui al primo comma si è verificato senza suo dolo o negligenza.
- 2. Se i prestatori di servizi fiduciari informano debitamente e preventivamente i loro clienti delle limitazioni d'uso dei servizi da essi forniti e se tali limitazioni sono riconoscibili da parte di terzi, non sono responsabili dei danni che derivano dall'utilizzo di servizi oltre i limiti indicati.
- 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari art. 30 CAD

- Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori
  - 1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
  - 3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.



Sicurezza
prestatori di servizi fiduciari art. 19, reg. eIDAS

- **Requisiti di sicurezza relativi ai prestatori di servizi fiduciari**
- 1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per gestire i rischi legati alla sicurezza dei servizi fiduciari da essi prestati. Tenuto conto degli ultimi sviluppi tecnologici, tali misure assicurano un livello di sicurezza commisurato al grado di rischio esistente. In particolare, sono adottate misure per prevenire e minimizzare l'impatto degli incidenti di sicurezza e informare le parti interessate degli effetti negativi di eventuali incidenti.



Regole tecniche (art. 71 CAD)

- 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice.

- Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.



Regole tecniche (art. 71 CAD)

- 1 1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all' articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 , alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Regole tecniche (art. 71 CAD)

- Per le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali vedi il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ;
- per le regole tecniche in materia di sistema di conservazione vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 ;
- per le regole tecniche per il protocollo informatico vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Regole tecniche (art. 71 CAD)

- Il regolamento per l'adozione delle linee guida previste dal presente comma è stato emanato con Determinazione 17 maggio 2018, n. 160/2018.
- Per le linee guida dell'indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi vedi la Determinazione 4 aprile 2019, n. 97 .
- Per le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni vedi la Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019 .
- Per le linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate, vedi la Determinazione 17 maggio 2019, n. 121 .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

DIFFERENZE TRA FIRMA AUTOGRAFA E FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

- Modalità di apposizione
  - La firma elettronica non è il mero risultato di un gesto umano
- Criterio di imputazione
  - Il fatto rappresentato con la firma elettronica qualificata non è la prova dell'autografia, ma la prova della titolarità della firma stessa (mediante la titolarità del certificato)
- Soggetti coinvolti
  - Per apporre la firma digitale è indispensabile l'esistenza di un soggetto esterno (il certificatore)
- Ruolo di tecnici e tecnologia
  - La disciplina concreta della firma digitale in parte è contenuta in fonti secondarie

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 12
Il contratto preliminare



Prof. Giovanni Pascuzzi

Antonio è interessato ad acquistare una porzione di fabbricato di proprietà di Filippo che è disponibile a venderla.

Antonio vuol impegnare Filippo alla conclusione del contratto. Ma prima di ogni cosa vuole essere certo che la porzione di fabbricato sia libera da ipoteche.

Antonio propone allora a Filippo di stipulare un contratto nel quale le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto preliminare di compravendita non appena la Banca avesse dato, entro un certo termine, l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante su tale bene.

Quali problemi pone questo tipo di accordo?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1351. *Contratto preliminare.*

Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

2645 bis Trascrizione di contratti preliminari.

1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).

4. I contratti preliminari aventi a oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura.

Questo articolo è stato aggiunto dall' art. 3, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratto preliminare

- Le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto, detto definitivo, i cui elementi fondamentali sono già fissati nello stesso preliminare
- Il preliminare unilaterale si ha quando l'obbligo di prestare il consenso per il definitivo è assunto solo da una delle due parti mentre l'altra rimane libera
- Il preliminare deve rivestire, appena di nullità, la stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo (1351 codice civile)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Natura giuridica del preliminare

- Tesi tradizionale:
  - il contratto preliminare ha natura meramente preparatoria avente ad oggetto l'obbligo di prestare il consenso per la conclusione del definitivo
- Tesi del doppio contratto:
  - attribuisce al contratto definitivo la funzione di controllo delle sopravvenienze mentre dal preliminare nascerebbero due obblighi:
    - a) l'obbligo di prestare il consenso e
    - b)l'obbligo di dare o di fare cioè di realizzare concretamente l'assetto di interessi programmato
- Tesi minoritaria:
  - il preliminare è un contratto definitivo ad effetti solo obbligatori che costituisce la fonte di tutti gli obblighi giuridici mentre il definitivo mira soltanto a realizzare l'effetto traslativo previsto dal preliminare

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La causa del contratto definitivo

- Tesi della causa unica:
  - la causa del contratto definitivo è nella funzione che di volta in volta e perseguita dalle parti attraverso quel contratto
- Tesi della causa solutionis:
  - l'unica funzione del definitivo sarebbe quella di adempiere agli obblighi nascenti dal preliminare
- Tesi della doppia causa:
  - individua nel definitivo due funzioni:
    - a) una interna e variabile propria del tipo contrattuale di volta in volta realizzato
    - B) l'altra esterna e fissa consistente nell'adempimento degli obblighi nascenti dal preliminare

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratto definitivo non conforme al preliminare

- tesi della prevalenza del definitivo:
  - non determina un vizio del definitivo il quale prevale sulle pattuizioni del preliminare assumendo il significato di una nuova regolazione dei rapporti tra le parti che si sovrappone a quella originaria
- tesi della doppia causa
  - se il definitivo si discosta dal preliminare perché rappresenta un nuovo modo di regolare i reciproci interessi tra le parti, il definitivo prevale sul preliminare e realizza la funzione di controllo delle sopravvenienze. Se invece sono intervenuti fatti nuovi e nuove valutazioni di interessi, il definitivo che si discosta dal preliminare costituisce a tutti gli effetti un inadempimento degli obblighi assunti originariamente e perciò il contrasto si risolve a favore del preliminare
- tesi della causa solutionis:
  - avendo il definitivo mera funzione di adempimento degli obblighi preliminari non potrebbe discostarsi dal contenuto del preliminare senza incorrere nell'inadempimento

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetti sul definitivo del preliminare viziato

(in esecuzione di un preliminare risolubile o viziato viene concluso un definitivo: questo risente dei vizi del primo?)

- Tesi tradizionale:
  - la stipula del definitivo esaurisce il rilievo del preliminare per cui si esclude che possono essere fatti valere vizi del preliminare e che possano inficiare la validità del definitivo
- Tesi della doppia causa:
  - la soluzione dipende dal rilievo che si attribuisce la causa esterna rispetto a quella interna in quanto la causa esterna consistente nell'adempimento degli obblighi nascenti dal preliminare rafforza la dipendenza funzionale fra preliminare e definitivo

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetti sul preliminare del definitivo viziato

(se ad un preliminare non viziato consegua un definitivo viziato il preliminare risente dei vizi del definitivo?)

- Tesi tradizionale del preliminare come promessa di consensi
  - il definitivo, seppur viziato, vale comunque realizzare il preliminare da cui nasce il sole impegna a concludere il contratto. Gli obblighi nascenti dal preliminare vengono adempiuti a condizione che venga stipulato un definitivo seppur viziato
- tesi del preliminare come promessa delle prestazioni finali
  - solo un definitivo valido ed efficace consente di realizzare l'interesse alla prestazione finale già presente nel preliminare. In caso di stipula di un definitivo viziato il preliminare rimane in vita e deve essere seguito da un nuovo definitivo non viziato

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Azioni e rimedi esperibili verso il preliminare A) azione di risoluzione

- risoluzione per inadempimento:
  - è configurabile verso il preliminare solo nel caso di mancata conclusione del contratto definitivo nei termini prefissati
- risoluzione per impossibilità sopravvenuta:
  - al momento della stipula del preliminare rileva solo il fatto che sia possibile concludere il contratto definitivo essendo irrilevante che le prestazioni finali siano divenute impossibili
- risoluzione per eccessiva onerosità
  - non rileva al momento della conclusione del preliminare per cui la relativa azione sarà esperibile solo contro il definitivo

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Azioni e rimedi esperibili verso il preliminare B) azioni per vizi della cosa

- tesi negativa:
  - non sono esperibili nei confronti del preliminare non producendo questo l'immediato effetto traslativo della proprietà del bene
- tesi positiva:
  - non costituendo il preliminare la fonte di un obbligo di contrarre ma comprendendo anche l'impegno a realizzare prestazioni finali qualora la cosa sia viziata il promissario acquirente avrebbe la possibilità di avvalersi delle tutele contro i vizi della cosa

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Azioni e rimedi esperibili verso il preliminare C) azione di rescissione

- Tesi della rescindibilità del solo vincolo
  - la lesione e l'iniquità caratterizzano solo il definitivo mentre al momento della stipula del preliminare rimangono solo potenziali e non immediatamente azionabili
- tesi della rescindibilità del solo preliminare
  - in quanto il preliminare è l'unico atto di natura negoziale cui si ricollegano gli effetti iniqui o la lesione da impugnare
- tesi della rescindibilità del preliminare e del definitivo
  - poiché già al momento della stipula del preliminare si può presentare la lesione così come non può escludersi che lo stato di bisogno perduri fino al momento della stipula del definitivo

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Azioni e rimedi esperibili verso il preliminare D) azione di surrogazione

- tesi tradizionale
  - al creditore non sarebbe possibile sostituirsi al debitore nell'esercizio di un suo diritto, quale quello derivante da un contratto preliminare consistente nella conclusione di un contratto
- tesi positiva
  - è esperibile l'azione surrogatoria in quanto la conclusione del definitivo non comporterebbe la spendita di alcuna volontà negoziale ma solo l'adempimento di una obbligazione assunta

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Azioni e rimedi esperibili verso il preliminare
E) azione di revocazione

- tesi classica
  - è esercitabile solo dopo la stipula del definitivo che segna il momento in cui il debitore dispone effettivamente del suo patrimonio
- tesi minoritaria
  - l'azione di revocazione è esperibile solo contro il preliminare in quanto il definitivo avrebbe natura di mero atto di adempimento e non sarebbe revocabile

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Azioni e rimedi esperibili verso il preliminare
F) rimedio ex art. 2932

2932. Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

La parte non inadempiente può chiedere
- la risoluzione del contratto
- il risarcimento del danno
- oppure può valersi del rimedio dell'articolo 2932
  - a condizione
  - che sia possibile
  - che il titolo non lo escluda
  - e che sia stato adempimento offerto di adempimento da parte del soggetto che intende avvalersene

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Ipotesi applicative
A) PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI

- Si caratterizza per l'anticipazione al momento della stipula del preliminare di alcuni effetti tipici del definitivo
- Natura giuridica
  - tesi del contratto definitivo:
    - deve escludersi la natura preliminare del contratto il quale può considerarsi a tutti gli effetti un definitivo con parziale anticipazione di alcuni effetti
  - tesi del procedimento contrattuale:
    - inquadra i due contratti in un procedimento negoziale complesso in cui gli effetti contrattuali si scindono in più fasi successive
  - tesi del contratto preliminare:
    - l'anticipazione non vale a modificare la natura giuridica e la funzione tipica del preliminare a meno che non si realizzi una completa anticipazione di tutti gli effetti

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Ipotesi applicative
A) PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI

- Si caratterizza per l'anticipazione al momento della stipula del preliminare di alcuni effetti tipici del definitivo
- Natura giuridica (risoluzione del contrasto)
  - Tesi del collegamento negoziale
    - il contratto preliminare si caratterizza proprio per la volontà delle parti di rinviare ad un momento successivo l'effetto traslativo che costituisce il principale e tipico effetto del contratto definitivo. Per le sezioni unite al momento della stipula del preliminare ad effetti anticipati le parti si limitano a realizzare accanto all'effetto obbligatorio tipico dei preliminari altri effetti come alcune prestazioni tipiche del contratto definitivo quale la consegna della cosa e il pagamento integrale o parziale del prezzo
      - Cassazione, Sezioni Unite, 27 marzo 2008 n. 9730
      - Cassazione 1° marzo 2010 n. 4863

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Ipotesi applicative
B) PRELIMINARE CON CONSEGNA ANTICIPATA DEL BENE

- Possesso o detenzione?
- tesi della detenzione
  - si fonda sulla considerazione che il preliminare è sempre un contratto ad effetti obbligatori e non traslativi per cui il promissario acquirente è consapevole di ricevere la materiale disponibilità della cosa senza l'animus rem sibi habendi necessario per il possesso
- tesi del possesso
  - al momento della consegna del bene ha la piena consapevolezza di essere destinato ad acquistare la proprietà del bene assicurando quindi l'animus possidenti

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Ipotesi applicative
B) PRELIMINARE CON CONSEGNA ANTICIPATA DEL BENE

- Possesso o detenzione? (Risoluzione del contrasto)
  - L'effetto della consegna del bene viene collegata al contratto di comodato stipulato fra le parti contestualmente e quindi la posizione dei promissari acquirenti non ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine
    - Cassazione, Sezioni Unite, 27 marzo 2008 n. 9730
    - Cassazione 1° marzo 2010 n. 4863

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Ipotesi applicative
C) PRELIMINARE DI COSA ALTRUI

- Contratto con il quale il promettente venditore promette di vendere una cosa di cui non è proprietario al momento della stipula del preliminare
- 1. Preliminare di cosa altrui con cui le parti si impegnano a stipulare un definitivo di cosa altrui
  - la cosa continua ad essere altrui anche al momento della stipula del definitivo
- 2. Preliminare di cosa altrui con cui le parti si impegnano a stipulare un normale definitivo
  - al momento della conclusione del definitivo la cosa è passata in proprietà al promettente venditore o questi ne può disporre

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il preliminare del preliminare

- Cassazione civile sez. un. 06/03/2015 n. 4628
  - *In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso N-Z

Lezione 13
Il problem solving nelle professioni legali



Prof. Giovanni Pascuzzi

Il giurista come problem solver

- Il giurista può essere considerato un problem solver che affronta diverse tipologie di problemi ponendo in essere una serie di attività cognitive e materiali per giungere alla loro soluzione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Prime definizioni

- A) Il diritto
  - Invenzione dell'uomo
  - Diverse concezioni
    - Esegesi, formalismo, realismo, etc.
  - Teorie sociologiche: le funzioni del diritto
    - teorie dell'integrazione sociale, teorie del conflitto sociale
  - Il diritto come tecnologia
    - Ingegneria sociale
    - Uso (alternativo) del diritto
    - strumento necessario per risolvere problemi ovvero per conseguire obiettivi utili all'uomo e alla società.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Prime definizioni

- B) Il giurista
  - Figura tipica dell'Occidente
  - Compiti e funzioni variano a seconda le concezioni
    - Bocca della legge
    - Conoscitore del "sistema".
  - Requisito della professionalità
  - Figure diverse (magistrato, avvocato, notaio)
  - il giurista è chiamato a usare gli strumenti messi a disposizione dal diritto per raggiungere gli obiettivi che stanno a cuore al soggetto (un privato cittadino, un ente o una pubblica autorità) che ha chiesto il suo intervento.
    - In tutte queste ipotesi il giurista è chiamato a risolvere un problema, e può farlo scrivendo un regolamento, redigendo un contratto, disegnando una strategia processuale, decidendo chi ha ragione e chi ha torto.

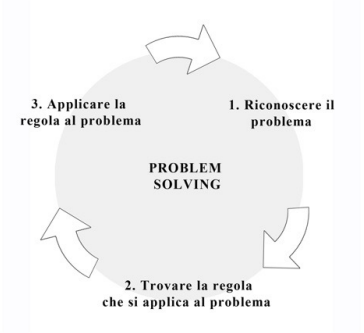
HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Prime definizioni

- C) I problemi
  - La legislazione come risposta ai problemi
  - L'interpretazione come problema
  - Questioni e problemi nel processo
  - L'autonomia privata come risposta ai problemi dei contraenti

- Scrivere regole per risolvere problemi
  - A) Scrivere leggi e regolamenti
  - B) Scrivere contratti
- Applicare regole a problemi



L'interpretazione (costruzione di significati) come problema

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Prime definizioni

- D) Cosa vuol dire risolvere problemi
  - Difficoltà di definire cosa sia un problema (i punti di vista: rinvio)
  - molte strategie per costruire una pluralità di soluzioni che possono essere qualitativamente molto diverse
  - Dietro ogni problema e dietro ogni soluzione c'è un processo decisionale e di scelta

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Prime definizioni

- D) Cosa vuol dire risolvere problemi
  - I problemi si differenziano:
    - per il grado di definizione della loro struttura
      - Ci sono problemi ben definiti (come un'espressione aritmetica o una fase del gioco degli scacchi) nei quali sono chiaramente individuabili i costituenti e l'obiettivo
      - Casi nei quali il problema non presenta confini ben delineati e l'obiettivo non è ben specificato
    - per il tipo di strategie atte a risolverli
      - strategia di soluzione riproduttiva (perché appartenenti a una categoria familiare e già sperimentata)
      - strategie produttive perché si possono risolvere solo applicando una procedura innovativa o del tutto nuova come risultato di un atto di creatività

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione di problemi:
il risultato di un processo diviso in varie fasi

- a) Il pensiero informatico-computazionale
  - Algoritmo
- b) Il pensiero psicologico
  - Processi mentali, limiti cognitivi ed euristiche (rinvio)
- c) Il pensiero pedagogico
  - Quid iuris?
  - Problem based learning

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione di problemi:
il risultato di un processo diviso in varie fasi

- d) Il pensiero ingegneristico
  - Modellizzazione
  - Vincoli
  - Ricombinazione
- e) Il pensiero scientifico
  - identificazione del problema.
  - selezione delle ipotesi preliminari.
  - raccolta di fatti addizionali.
  - formulazione di un’ipotesi esplicativa
  - deduzione di previsioni attendibili.
  - verifica delle conseguenze.
  - applicazione della teoria

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione di problemi:
il risultato di un processo diviso in varie fasi

- f) Il pensiero interdisciplinare
  - identificazione e strutturazione del problema.
  - analisi del problema.
  - capacità di dialogo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il problem solving nelle professioni legali

- 1. Inquadrare i problemi e stabilire gli obiettivi. I limiti cognitivi
- 2. Generare strategie e possibili soluzioni
- 3. Immaginare soluzioni innovative: la creatività del giurista
- 4. Scegliere la soluzione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il problem solving nelle professioni legali

- Elementi di contesto
  - A) La centralità del soggetto che chiede aiuto al giurista: il ruolo del cliente.
  - B) Il depotenziamento della distinzione tra contenzioso e non contenzioso.
  - C) Il problem solving come procedimento

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il problem solving nelle professioni legali

- 1. Inquadrare i problemi e stabilire gli obiettivi. I limiti cognitivi
  - Piero Calamandrei ha scritto: «Nella scelta del tema vi è già la confessione di una preferenza, e nella formulazione del problema è già implicito il criterio della soluzione».
  - In questa frase è ben sintetizzato un aspetto fondamentale della tematica relativa al problem solving: la formulazione del problema non è un'operazione neutra ed oggettiva

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il problem solving nelle professioni legali

- 1. Inquadrare i problemi e stabilire gli obiettivi. I limiti cognitivi
  - I punti di vista
  - Gli stereotipi
  - Gli errori
  - Le euristiche

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il problem solving nelle professioni legali

- 2. Generare strategie e possibili soluzioni
  - Uno stesso problema può essere risolto in molti modi diversi.
    - Garanzia del credito
      - Pegno o ipoteca

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il problem solving nelle professioni legali

- 3. Immaginare soluzioni innovative: la creatività del giurista
  - Tecniche giuridiche dell'innovazione
  - Tecniche cognitive dell'innovazione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il problem solving nelle professioni legali

- 4. Scegliere la soluzione
  - La scelta della soluzione dipende da molti fattori: dal modo di vedere il problema; dagli interessi coinvolti; dagli obiettivi che ci si prefigge; dai rapporti di forza; dai costi e così via.
  - Nel decidere si dovrebbero considerare anche le conseguenze delle diverse alternative

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Per approfondimenti





Diritto civile
Corso N-Z

Lezione 14
Applicare regole a problemi



Prof. Giovanni Pascuzzi

Applicare regole a problemi

- Termini del lessico giuridico
  - Fattispecie
    - Astratta
    - Concreta
  - Sussunzione
  - Qualificazione giuridica del fatto
  - Rilevanza giuridica
  - Rilevanza del fatto

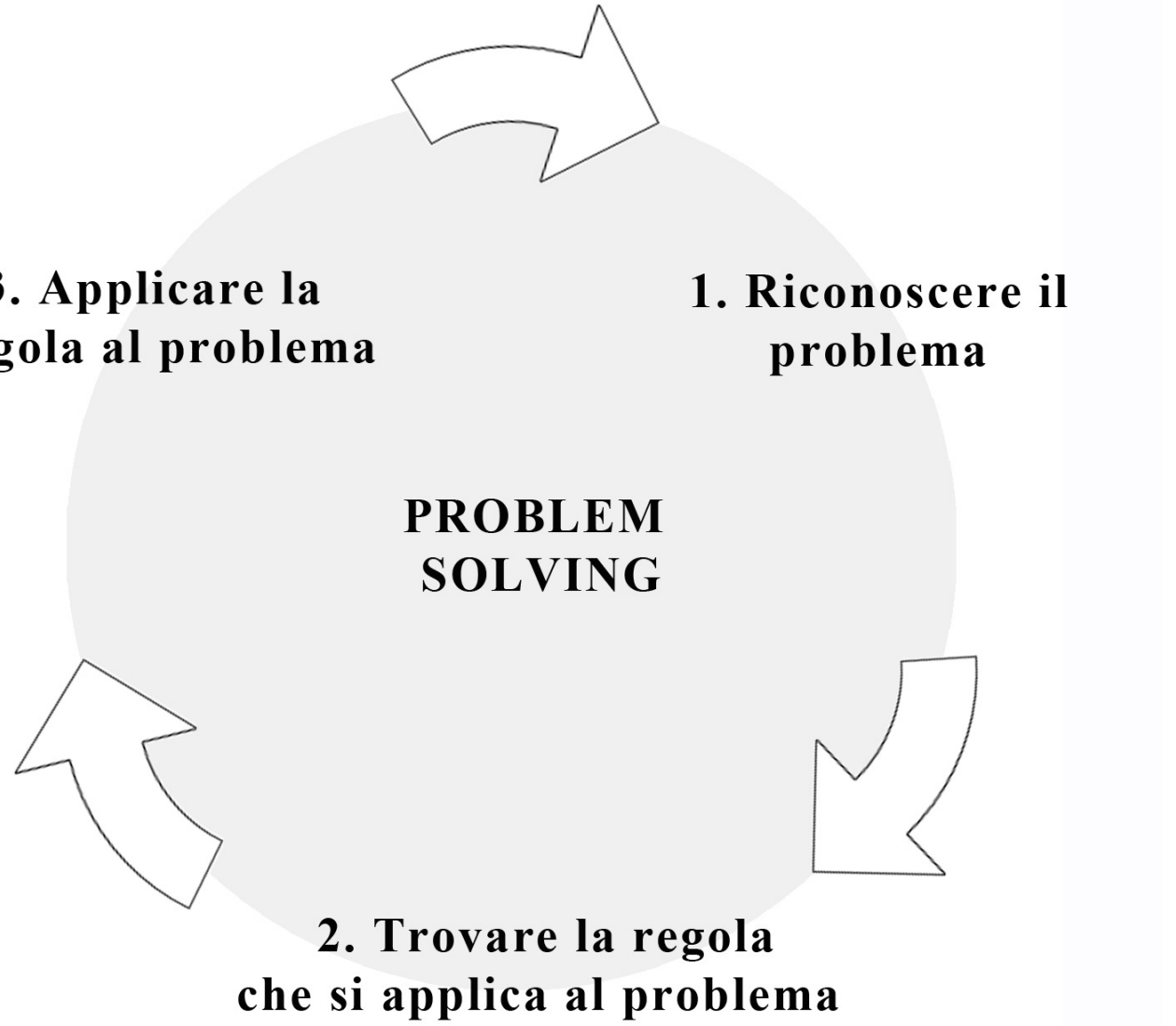
Applicare regole a problemi

- Il paradigma della sussunzione poggia su alcuni presupposti del diritto moderno che oggi sono in crisi

  - A) Tramonto del monopolio statale nella produzione del diritto
  - B) Il diritto non coincide con la legge
  - C) Il sistema giuridico spesso è oscuro e incoerente
  - D) Il diritto non è cristallizzato in un sistema fisso. Il ruolo fondamentale della giurisprudenza e della dottrina

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1) Identificare il problema

- a) La realtà si compone di un universo di vicende.
- b) E’ possibile isolare dei fatti al fine di costruire una fattispecie concreta.
- c) La costruzione della fattispecie concreta non può prescindere quindi dalla conoscenza, selezione e interpretazione dei fatti.
- d) Non si può stabilire a priori se un insieme di fatti sia giuridicamente rilevante.
- e) Costruzione del caso e ricerca della regola che lo disciplina sono in simbiosi stretta. I fatti guidano la ricerca della regola, ma la regola aiuta a definire ed interpretare meglio i fatti.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu



HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2) Cercare il diritto

- Una volta enucleato il problema, occorre trovare la regola operazionale che lo disciplina

- Il giurista deve saper ‘cercare il diritto’ (acquisendo la relativa abilità) ovvero deve saper cercare atti normativi, pronunce giurisprudenziali, contributi dottrinali.
  - Strumenti cartacei
  - Strumenti informatizzati

2) Cercare il diritto

- Strumenti cartacei
  - Le pubblicazioni che diffondono atti normativi
  - Le pubblicazioni che diffondono le pronunce giurisprudenziali
  - I contributi dottrinali: i generi letterari
  - I Repertori di legislazione, dottrina e giurisprudenza

- Le banche dati computerizzate
  - Strumenti di ricerca concettuale: i thesauri
  - Canali di ricerca
  - Ricerca full-text
  - Connettori booleani
  - Tattiche per comporre le stringhe di ricerca

3) Applicare la regola al problema

- Ragionamento giuridico e concezioni del diritto
    - a) Esistono diverse concezioni del diritto.
    - b) Alle diverse concezioni si accompagna un diverso modo di concepire il lavoro del giurista e, quindi, il procedimento teso a risolvere il caso.
    - c) La decisione del caso impone di enucleare delle procedure cognitive (ragionamenti) che mettano insieme gli elementi della fattispecie concreta, così come determinati anche alla luce della regola operazionale che la disciplina) al fine di produrre la nuova conoscenza rappresentata dalla soluzione del problema.



3) Applicare la regola al problema

- Ragionamento giuridico e concezioni del diritto
    - d) Il *problem solving* in campo giuridico va visto come un procedimento circolare: la definizione del caso determina la ricerca della regola operazionale che determina la applicazione della stessa al caso, ma ogni singolo elemento retroagisce sull'altro in quanto l'attività di applicazione della regola può comportare una migliore definizione della fattispecie che a propria volta può comportare un affinamento della ricerca dei dati giuridici che compongono la regola operazionale che possono portare ad una più puntuale soluzione del problema.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3) Applicare la regola al problema

- Ragionamento giuridico e concezioni del diritto
    - e) Nella soluzione del caso il giurista muove da una propria concezione del diritto. È quest'ultima che lo guida nella definizione del problema e nella ricerca della regola.
    - f) Ovviamente si tratta di un compito tutt'altro che agevole. Perché spesso assistiamo ad una dissociazione tra i formanti; perché uno stesso formante può suggerire indicazioni contraddittorie (es.: contrasti giurisprudenziali); perché spesso ci si accorge che la decisione del caso è guidata da criteri extragiuridici o, addirittura, da errori cognitivi.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3) Applicare la regola al problema

- Ragionamento giuridico e concezioni del diritto
  - g) Il ragionamento dei giuristi è legato al linguaggio.
  - h) Oggi è diffusa l'idea che il ragionamento del giuridico, quello compiuto dal giurista per la soluzione del caso, sia un ragionamento persuasivo valido in riferimento ad un determinato uditorio. L'obiettivo non è tanto dimostrare una verità, quanto persuadere della ragionevolezza della soluzione proposta.

Strategie generali per risolvere problemi

- Esempio: le strategie processuali
  - 1) Identificare il problema.
  - 2) Definire e rappresentare il problema.
  - 3) Formulare una strategia di soluzione.
  - 4) Attuare la strategia (organizzando le informazioni e allocando le risorse necessarie).
  - 5) Monitorare l'attività in corso (cercando nuove informazioni e nuove idee).
  - 6) Valutare il raggiungimento degli obiettivi.

Problemi, bisogni, esigenze di tutela: una questione di punti di vista

- La soluzione di un problema è legata alla sua formulazione.
- Il modo di vedere gli interessi in gioco incide sul modo di formulare il problema
- Il giurista è portatore di una propria visione del mondo

Problemi, bisogni, esigenze di tutela: una questione di punti di vista

- Per risolvere efficacemente un problema occorre considerare tutti gli interessi coinvolti
- Occorre vedere il problema da tutti i punti di vista
  - Compreso il punto di vista di altri saperi
- Metacognizione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Apprendere per problemi

- Problem based learning



Euristiche e distorsioni delle decisioni

- L’impostazione classica ritiene che le decisioni/scelte siano sempre razionali.
- Le teorie della scelta razionale partono dal presupposto che i processi decisionali siano consequenziali e basati sulle preferenze.
- L’idea di scelta razionale è entrata in crisi ed è stata elaborata la nozione di ‘razionalità limitata’. Le persone sono vincolate da capacità cognitive limitate e informazioni incomplete.

Euristiche e distorsioni delle decisioni

- Euristiche: strategie cognitive semplificate. Tre figure principali:
  - euristica della rappresentatività (tendenza ad attribuire caratteristiche simili a oggetti simili, spesso ignorando informazioni che dovrebbero far pensare il contrario) ;
  - euristica della disponibilità (tendenza a stimare la probabilità di un evento sulla base della vividità e dell'impatto emotivo di un ricordo, piuttosto che sulla probabilità oggettiva);
  - euristica dell'ancoraggio (tendenza a farsi influenzare in una stima da un termine di paragone).

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 15
Testo e regolamento contrattuale



Prof. Giovanni Pascuzzi

Regolamento contrattuale

- Insieme dei mutamenti che le posizioni giuridiche delle parti subiscono per effetto del contratto: nascita, estinzione, trasferimento, modificazione di diritti e di obblighi.
- Più in breve: l'insieme degli effetti contrattuali

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Regolamento contrattuale: da dove nasce?

- Fonti autonome (essenziali per autonomia privata)
  - Volontà delle parti. Art. 1322: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
- Fonti eteronome
  - Legge
  - Giudice

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il testo contrattuale

- La volontà edificatrice del regolamento contrattuale si manifesta in un **TESTO**
- Il **TESTO CONTRATTUALE** è un insieme di proposizioni che esprimono **CLAUSOLE**
- La **CLAUSOLA** è l'unità elementare del **TESTO**: è una disposizione omogenea con cui le parti disciplinano un determinato aspetto del loro rapporto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il testo contrattuale

- Le **CLAUSOLE** sono organizzate in **ARTICOLI**
- L'articolo è una proposizione linguistica (parte del testo)
- La clausola è una disposizione (parte del regolamento)
- Uno stesso articolo può contenere più clausole
- Due o più articoli possono esprimere un'unica clausola

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Legge 16 febbraio 1913, n. 89 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili

- Art. 51.
  L'atto notarile reca la intestazione:
  REPUBBLICA ITALIANA
  L'atto deve contenere:
  1) l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;
  2) il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio, e del Collegio notarile presso cui e iscritto;
  3) il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni.
  Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante;

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Legge 16 febbraio 1913, n. 89 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili

- 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti;
  5) l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
  6) la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.
  Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini in modo da accertare la identità degli immobili stessi;
  7) l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Legge 16 febbraio 1913, n. 89 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili

- 8) la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaio, o, presente il notaio, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
  Il notaio non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
  La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;
  9) la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
  10) la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei testimoni e del notaio.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Legge 16 febbraio 1913, n. 89 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili

- 52-bis. 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
  2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza (1).

  (1)
  Articolo inserito dall'art. 1.1, lett. d, d.lg. 2 luglio 2010, n. 110.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

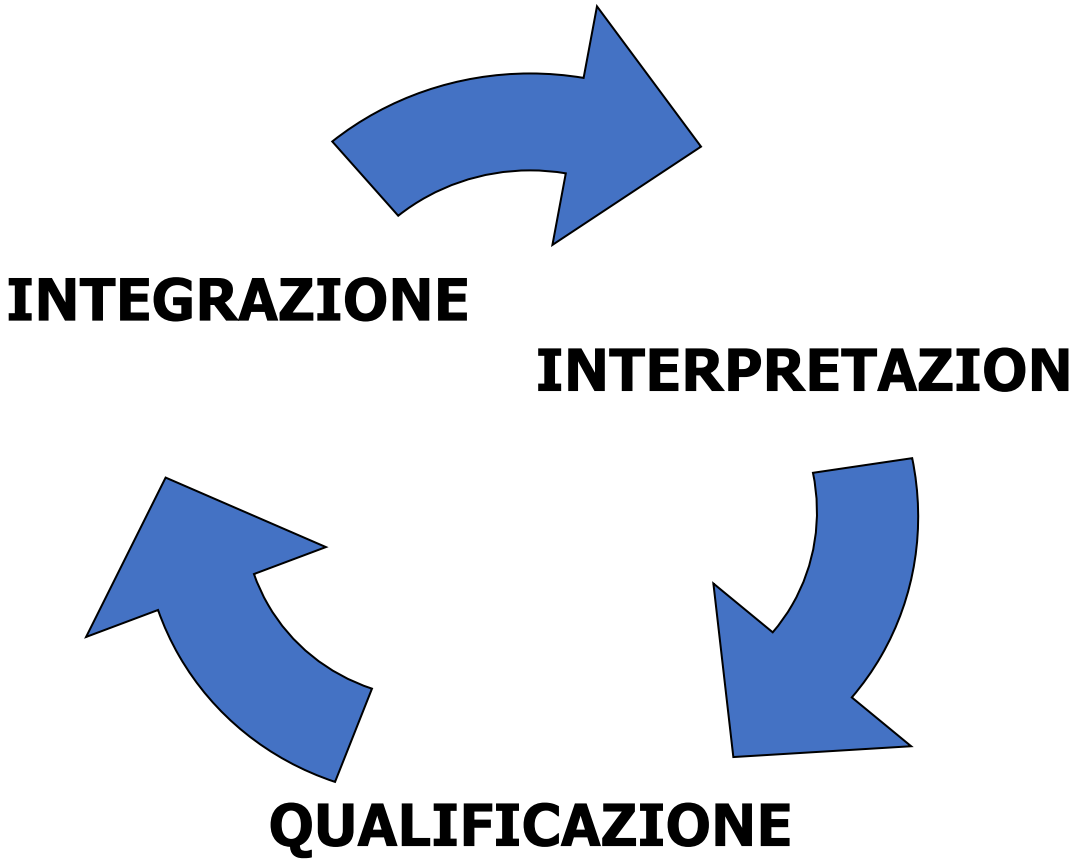
Il testo contrattuale

- Schema contrattuale
  - Intitolazione
  - Indicazione delle parti
  - Definizioni
  - Premesse
  - Parte dispositiva (clausole)
  - Formule di chiusura e data

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La costruzione del regolamento contrattuale



1. Contratto di permuta

- Con la presente scrittura privata, tra il signor <generalità/A>, e il signor <generalità/B>, si stipula il seguente contratto di permuta e si conviene in particolare quanto segue :
- 1. il signor <cognome/A> trasferisce al signor <cognome/B> , che accetta la proprietà del seguente bene mobile : <descrizione del bene mobile A> ;
- 2. il signor <cognome/B> a sua volta trasferisce al signor <cognome/A> il seguente bene mobile <descrizione del bene mobile B> ;
- 3. dato che il <bene mobile A> ha un valore, convenuto dalle parti, di L. ... superiore al valore del <bene mobile B>, il signor <cognome/B> versa al signor <cognome/A> detta somma come conguaglio, per cui rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente atto ;
- 4. con il trasferimento dei beni le parti vengono immesse immediatamente nel possesso dei beni ;
- 5. le parti offrono reciprocamente garanzia per evizione, vizi e difetti a norma degli artt. 1483 e 1490 del cod. civ. ;
- 6. le spese di permuta e quelle accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. Contratto di know how

- Con la presente scrittura, in duplice originale, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge ; tra la società <generalità/cedente>, qui di seguito denominata anche "cedente", in persona del legale rappresentante signor .... , e la società <generalità/cessionario>, qui di seguito denominato "cessionario", in persona del legale rappresentante signor ...
- premesso che
  - la cedente ha sviluppato un rilevante know how tecnico relativo alla progettazione e realizzazione dei seguenti prodotti : <elenco e descrizione dei prodotti> ;
  - la cedente è intenzionata a cedere in esclusiva la propria conoscenza ;
  - il cessionario è interessato ad acquisire il sopracitato know how al fine di utilizzarlo nella propria attività
  - si conviene e si stipula quanto segue :

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. Contratto di know how

- 1. la società cedente cede al cessionario, in via assolutamente esclusiva, il know how in questione, rappresentato da <indicare tutti i supporti con cui si intende cedere le conoscenze e le tecniche sviluppate> ;
- 2. la cedente fornirà al cessionario tutte le informazioni e la documentazione relativa al citato know how, compresa la sua assistenza tecnica, industriale e commerciale inviando suoi tecnici per un periodo non superiore a .... mesi ;
- 3. quale controprestazione della cessione oggetto di tale contratto è pattuita la somma di L. ... da versarsi al momento della consegna completa di tutti i documenti e delle informazioni riguardanti il citato know how ;
- 4. il cessionario si impegna a non rivelare a nessuno e per nessun motivo la succitata documentazione tecnica vincolando al segreto tutto il personale che, per lo svolgimento delle loro mansioni, abbia accesso a tali informazioni ;
- 5. in caso di inadempienza di cui all'art.4 del presente atto il cessionario dovrà pagare una penale stabilita in L. ... ;
- 6. per ogni controversia nascente dal presente contratto le parti faranno ricorso ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna parte ed il terzo dai primi due. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro questo verrà nominato dal Tribunale di ... .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3. Clausola risolutiva

- Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui il compratore non rispetti le modalità di pagamento previste.
- Al venditore competerà il risarcimento dei danni subiti.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

4. Accordo di risoluzione

- Con il presente atto da ritenersi valido ad ogni effetto di legge tra il Sig. .... nato a .... il .... res.te in .... Via .... n. .... cod. fisc. .... da una parte ed il Sig. .... nato a .... il .... res.te in .... Via .... n. .... cod. fisc. ....
- PREMESSO CHE
- - gli stessi avevano stipulato in data .... un contratto, qui allegato, mediante il quale il Sig. .... avrebbe ceduto al Sig. .... le seguenti merci .... al prezzo totale di £ ....;
- - che il Sig. .... alla conclusione dell'affare, aveva consegnato al Sig. .... la somma di £ .... a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento;
- - che il Sig. ...., tuttavia a causa di problemi personali, ha richiesto al Sig. .... di risolvere bonariamente il contratto per mutuo consenso;
- - che il Sig. .... ha aderito alla richiesta alle condizioni sotto indicate ....;
- tutto ciò premesso
- SI CONVIENE CHE
- 1) il contratto stipulato il .... ed allegato viene dichiarato dalle parti risolto;
- 2) la caparra versata dal Sig. .... viene trattenuta dal Sig. .... come rimborso spese;
- 3) pertanto il contratto deve considerarsi privo di ogni ulteriore effetto giuridico.
- ...., lì .... Sig. .... Sig. ....

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

5. Clausola di esclusiva

- Il fabbricante si impegna a vendere, nel territorio, esclusivamente al concessionario e non nominarne altri. Potrà però coordinare l'attività del concessionario con le esigenze della propria politica commerciale, tramite altre persone di sua fiducia.
- Il fabbricante è libero di vendere direttamente alla clientela stabilita nel territorio. Su tali vendite spetterà al concessionario una provvigione del <percentuale>% da calcolarsi secondo le modalità stabilite all'art. <articolo>
- Il fabbricante si riserva il diritto di vendere direttamente alle seguenti categorie di clienti <percentuale1>% <percentuale2> Su tali affari spetterà al concessionario unicamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assistenza richiesta dal fabbricante.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

6. Clausola sui termini di consegna

- I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la venditrice e quindi non deve rispondere con indennizzi, per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o a interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

7. Clausola sui termini di pagamento

- In mancanza di diversi accordi, il pagamento deve effettuarsi in contanti alla consegna della merce o prima della spedizione della stessa. I pagamenti devono avvenire nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell'arrivo della merce, o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'acquirente presso la venditrice non vengano dall'acquirente stesso ritirate.
- Nel caso di ritardati pagamenti l'acquirente è tenuto a corrispondere alla venditrice l'interesse annuo del <percentuale>% superiore al tasso ufficiale di sconto ovvero gli interessi convenzionali del <percentuale1>%, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

8. Clausola su rinnovo e disdetta

- Allo scadere di detto termine il contratto verrà tacitamente rinnovato per lo stesso n° di mesi, sempreché non venga disdetto da una delle due parti a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.
- Nel caso in cui il prezzo in vigore non fosse lo stesso potrà essere modificato dopo il primo anno di durata (sia nei contratti pluriennali sia in caso di rinnovo dei contratti annuali) a seguito di comunicazione scritta dalla parte venditrice e con le seguenti modalità:
- a) in caso di diminuzione, l'acquirente sarà tenuto al pagamento del prezzo modificato con decorrenza dal ricevimento della comunicazione;
- b) in caso di aumento, l'acquirente sarà tenuto al pagamento del prezzo modificato che gli verrà comunicato con un preavviso scritto di 30 giorni.
- In ogni caso, l'aumento medio rispetto al listino non potrà eccedere la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita, avvenuto dalla data di emissione del listino stesso.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

9. Clausola penale

- Nel caso di consegna ritardata, il signor <nominativo> pagherà al signor <nominativo1>, ai sensi dell'art. 1382 e seguenti Codice Civile, la penale di L. <importo>, salvi tuttavia i maggiori danni derivanti dal ritardo <descrizione2> (oppure <descrizione3> esclusi i maggiori danni derivanti dal ritardo).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

10. Caparra confirmatoria

- **Art. …. .** Ai sensi dell'art. 1385 c.c., il Sig. ...., a titolo di caparra confirmatoria, dà al Sig. ...., che lo riceve e ne rilascia quietanza, l'importo di £ .... (lire ....), che, in caso di adempimento, dovrà essere imputata al corrispettivo accordato.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

11. Caparra penitenziale

- Art. .... . Ai sensi dell'art. 1386 c.c., come corrispettivo del diritto di recesso a favore del Sig. .... e da esrcitarsi entro ...., detto Comparente versa al Sig. ...., che accetta e ne rilascia quietanza, la somma di £ .... (lire ....).
- Nel caso il Sig. .... godesse della facoltà di recesso nel termine pattuito, il Sig. .... potrà trattenere la caparra ricevuta; nel caso contrario, detta somma dovrà essere computata nel corrispettivo pattuito.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Recesso unilaterale

- Il sottoscritto Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., alla Via ...., n. ...., condizione ...., cod. fisc. ....,
- PREMESSO:
- - che con scrittura privata in data ...., registrata a ...., in data ...., n. ...., si era obbligato a somministrare quotidianamente e a tempo indeterminato al Sig. ...., per il corrispettivo mensile di £ .... (lire ....), ...*(specificare cosa si era obbligato a somministrare)*;
- - che, per la definitiva cessazione della propria attività commerciale, intende ora recedere dal contratto, nel rispetto del termine di preavviso convenuto di .... giorni.
- Con questa premessa:
- DICHIARA
- di recedere dal contratto di somministrazione stipulato in data .... con il Sig. ...., a partire dal ....
- Dichiara inoltre di aver regolarmente percepito il corrispettivo dovuto e di non avere, altro a pretendere dal Sig. .... per la causale in oggetto.
- ...., lì ....
- Sottoscrizione:

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 16
Redigere contratti per risolvere problemi



Prof. Giovanni Pascuzzi

- Le parti stipulano contratti perché hanno uno o più problemi e pensano che lo strumento negoziale possa risolverli permettendo di raggiungere gli obiettivi che stanno loro a cuore al fine di dare stabilità e certezza ad un certo assetto di interessi

- Il compito di scrivere atti che abbiano forza di legge tra le parti spetta al giurista (di regola: notai e avvocati).

- Egli dovrà
  - inquadrare il problema delle parti,
  - comprendere gli obiettivi che le stesse vogliono perseguire, elaborare le possibili soluzioni,
  - scegliere la migliore insieme alle parti
  - e, infine, redigere materialmente l'atto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

- Il contratto come strumento: la cosiddetta funzione economico-sociale
- Le trattative e la negoziazione
- Individuazione e allocazione del rischio contrattuale
- Dal problema al regolamento contrattuale
- Contratto e manovre cognitive dell'innovazione giuridica
- Formulazione delle alternative e scelta dello strumento negoziale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto come strumento: la cosiddetta funzione economico-sociale

- Il contratto ha cambiato la propria funzione nel corso del tempo
- Affresco di Francesco Galgano [Il contratto, 2007, Padova, CEDAM]
  - *Il contratto occupa una posizione dominante nel moderno diritto civile; assolve, in esso, una funzione diversa e ben più rilevante rispetto a quella che aveva svolto nelle epoche precedenti, dal diritto romano alle codificazioni dell'Ottocento … La figura che aveva dominato il diritto privato romano era stata la proprietà … Il contratto era concepito come uno dei modi mediante i quali si acquista o mediante i quali si dispone della proprietà … Il primo codice civile dell'era moderna, il code Napoléon del 1804, era il codice di una società ad economia prevalentemente rurale, pensato per ceti che ritraevano la propria prosperità dalla rendita dei suoli, soprattutto agricoli. Si incentrava sulla proprietà, in particolare immobiliare, quale strumento che garantiva lo sfruttamento e, al tempo stesso, la conservazione della ricchezza. La disciplina dei contratti era concepita, principalmente, in funzione della proprietà…*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto come strumento: la cosiddetta funzione economico-sociale

- Segue Galgano
  - *La libertà contrattuale era, oltre che facoltà di disporre della proprietà, garanzia di conservazione della stessa: la protezione rigorosa dell'autonomia ed effettività del volere, era protezione del proprietario in sede di "trasmissione della proprietà"…. Nella moderna società industriale il contratto è ormai disancorato dalla proprietà: assume una funzione a sé stante; diventa lo strumento caratteristico dell'attività imprenditoriale, diretta alla produzione e alla circolazione della ricchezza, con il contratto l'imprenditore si procura gli strumenti di produzione, provvedendosi dei capitali, delle merci e della forza lavoro che gli sono necessari; infine colloca sul mercato i prodotti finiti, che spesso arrivano al consumatore finale solo al termine della lunga catena della distribuzione commerciale, nel corso della quale i prodotti transitano da un intermediario all'altro, secondo una tipologia contrattuale che si è rivelata nel corso del tempo sempre più varia, dando luogo ad originali figure giuridiche, frutto di innovative tecniche distributive, dalla concessione di vendita al franchising …. Ulteriore metamorfosi la figura del contratto ha subito nella odierna transizione dall'economia industriale all'economia post-industriale, entro la quale primeggia l'economia della finanza, che alla produzione industriale aggiunge quella dei "valori mobiliari" o "strumenti finanziari", definiti anch'essi come prodotti, ma con la specificazione di prodotti finanziari. Sono il frutto di una ingegnosa tecnica contrattuale che trasforma in nuove cose mobili gli investimenti di danaro, convertendoli in futures, in swaps e così via, cui si dà il generale nome di new properties, di nuova ricchezza. Qui la metamorfosi sta nel fatto che il contratto, nato per attuare la circolazione della ricchezza, è utilizzato per creare, esso stesso, nuova ricchezza*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto come strumento: la cosiddetta funzione economico-sociale

- La funzione del contratto: rinvio a quanto detto sulla causa del contratto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto come strumento: la cosiddetta funzione economico-sociale

- Dal punto di vista pragmatico un contratto dovrebbe svolgere le seguenti funzioni:
  - risolvere i problemi delle parti;
  - fissare diritti e obblighi delle parti in maniera specifica, ma essere anche flessibile così da potersi adattare al mutare delle circostanze;
  - incrementare i vantaggi del cliente riducendone i rischi;
  - attribuire ad ogni parte vantaggi tali da farla ritenere soddisfatta così che possa uscire dalla trattativa convinta di aver concluso un buon affare;
  - prevenire le liti (un contratto dovrebbe essere chiaro e privo di ambiguità ed essere redatto così bene da poter essere lasciato per sempre in un cassetto).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione

- I contratti si concludono perché ciascuna parte ha interesse alla prestazione promessa da controparte e la valuta economicamente più vantaggiosa di quella che sarà oggetto della propria di prestazione.
- Se Tizio acquista un fondo da Caio per 300.000 euro è perché preferisce avere il bene e non i soldi attribuendo al primo, nella propria scala di priorità e di preferenze, un valore superiore ai secondi.
- Dal punto di vista di Tizio, invece, è più conveniente avere i 300.000 euro che non conservare la proprietà del fondo. Lo scambio avviene perché entrambi pensano di guadagnarci

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione

- Diritto dei contratti: regole applicabili ad una relazione contrattuale, comprese quelle che riguardano la fase delle trattative.
- Negoziazione: comportamenti tenuti dalle parti all'interno di un'interazione strategica.
- L'abilità principale di un **buon negoziatore** consiste nel saper riconoscere le caratteristiche del contesto in cui si trova e nell'adattare di volta in volta le sue strategie in funzione delle parti coinvolte, delle questioni sul tappeto, delle posizioni e degli interessi determinanti ai fini del raggiungimento dell'accordo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione
Attività che si svolgono durante una negoziazione

- 1) Definizione della zona di possibile accordo (*zone of possible agreement* o ZOPA).
  - a) stabilire se esiste la possibilità di un accordo vantaggioso, raccogliendo informazioni sull'oggetto dell'accordo e sull'esistenza di migliori alternative;
  - b) individuare i confini della ZOPA. Spesso si parte dalla convinzione che la ZOPA sia sempre fissa e non sia possibile estenderla. In realtà quasi sempre esiste la possibilità di allargare la ZOPA e incrementare i guadagni per entrambe le parti. La chiave per ottenere tale risultato consiste nella capacità di riconoscere le differenze fra le parti e sfruttarle in modo creativo.
- 2) Ripartizione dei benefici (*surplus*) derivanti dall'accordo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione
Stili e strategie di negoziazione

- *stile di negoziazione*
  - modalità con la quale il negoziatore si rapporta all'altro. Si può avere uno stile competitivo nel quale ad esempio si usa l'aggressività, l'assertività per intimidire l'altra parte così da (pensare di) riuscire a «strappare» il massimo. Per converso si può avere uno stile cooperativo che porta a essere cortesi, ragionevoli, leali.
- *strategia di negoziazione*
  - approccio all'intero processo. Possono esserci strategie competitive, cooperative, di *problem solving* e così via. Concretamente sono le tattiche che si possono utilizzare per ottenere il miglior risultato e dipendono da come si vede la negoziazione, da cosa si intende per obiettivo migliore, dal tipo di offerte e concessioni che si è disposti ad accettare. Ogni stile di negoziazione si può coniugare con una qualsiasi delle strategie.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione
Ruolo del giurista

- 1) aiutare le parti a creare valore (ovvero, ad ampliare la zona di possibile accordo).
  - Oltre a garantire la conformità dell'accordo all'ordinamento, può congegnare il contratto in modo da ridurre i costi transattivi che possono ostacolarne la conclusione o ridurne il valore.
    - Caso di alienazione di quote di una società in nome collettivo. Ben può essere che ad accordo concluso ci si accorga che la società abbia registrato perdite ingenti nei mesi immediatamente precedenti la cessione così che non ci sia reale valore tra il valore dell'azienda e il prezzo concordato. Può anche accadere che il venditore, sapendo di dover alienare la propria quota societaria, si disinteressi dell'andamento dell'attività. Per depotenziare questi rischi è consigliabile inserire clausole che aggancino parte del prezzo alla redditività dell'impresa nel periodo immediatamente successivo alla cessione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione
Ruolo del giurista

- 1) aiutare le parti a creare valore (ovvero, ad ampliare la zona di possibile accordo).
  - Lista di domande che ogni parte dovrebbe porsi prima di iniziare una trattativa:
    - - qual è l'alternativa alla negoziazione? (è la via d'uscita nel caso la negoziazione fallisse);
    - - quali sono gli interessi rilevanti della parte assistita e il loro ordine di priorità?
    - - quali sono gli interessi rilevanti della controparte e il loro ordine di priorità?
    - - qual è l'alternativa alla negoziazione della controparte?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione
Ruolo del giurista

- 2) Evitare che sulla negoziazione incidano in maniera frustrante euristiche ed errori cognitivi
  - Razionalità limitata
    - La soluzione dei problemi e la assunzione delle decisioni si traducono in processi di scelta. L'impostazione classica ritiene che le scelte degli individui siano sempre razionali.
    - Le teorie della scelta razionale partono dal presupposto che i processi decisionali siano consequenziali e basati sulle preferenze.
    - L'idea di scelta razionale è entrata in crisi ed è stata elaborata la nozione di 'razionalità limitata'. Le persone, anche quando cercano di essere razionali sono vincolate da capacità cognitive limitate e informazioni incomplete.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione
Ruolo del giurista

- 2) Evitare che sulla negoziazione incidano in maniera frustrante euristiche ed errori cognitivi
  - Euristiche: ragionamenti semplificati
    - euristica della rappresentatività (tendenza ad attribuire caratteristiche simili a oggetti simili, spesso ignorando informazioni che dovrebbero far pensare il contrario) ;
    - euristica della disponibilità (tendenza a stimare la probabilità di un evento sulla base della vividità e dell'impatto emotivo di un ricordo, piuttosto che sulla probabilità oggettiva);
    - euristica dell'ancoraggio (tendenza a farsi influenzare in una stima da un termine di paragone).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione
Ruolo del giurista

- 2) Evitare che sulla negoziazione incidano in maniera frustrante euristiche ed errori cognitivi
  - L'EFFETTO ANCORAGGIO.
    - In linea di principio occorrerebbe valutare con stime accurate i beni e gli *assett* oggetto della trattativa. Per effetto di una euristica già ricordata, in sede di negoziazione si è portati ad attribuire particolare importanza al primo valore numerico che si incontra. Quest'ultimo diventa un punto di ancoraggio e gli studi dimostrano che difficilmente alla fine ci si discosta da esso. Di qui alcuni problemi. Un'offerta iniziale troppo elevata potrebbe essere considerata inaccettabile e determinare il fallimento della trattativa. Viceversa, un'offerta iniziale più moderata permette di individuare una zona di possibile accordo. Il giurista può evitare che la trattativa fallisca a causa dell'effetto ancoraggio e può anche evitare che il suo assistito resti vittima di controparti più scaltre

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le trattative e la negoziazione
Ruolo del giurista

- 2) Evitare che sulla negoziazione incidano in maniera frustrante euristiche ed errori cognitivi
  - L'AVVERSIONE ALLE PERDITE.
    - Un altro elemento che può incidere sulle trattative è dato dalla percezione che i contraenti hanno delle offerte/concessioni di controparte. Nel caso sia percepita come perdita, si registra una minore disponibilità ad accettarla. Viceversa, qualora sia percepita come un guadagno, la disponibilità ad accettarla aumenta. Tutto questo senza che rilevi l'oggettivo valore delle proposte in campo: conta unicamente la modalità (incorniciamento) con le quali esse vengono presentate e percepite. In generale, l'avversione alle perdite determina la tendenza a sottovalutare i rischi al momento della conclusione del contratto. Il giurista in questi casi può aiutare l'assistito ad assumere un punto di vista più realistico o a chiarire se le sue scelte sono dettate da errori cognitivi oppure da preferenze personali che naturalmente vanno assecondate ancorché meno appaganti da un punto di vista razionale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Individuazione e allocazione del rischio contrattuale

- Bessone, *Adempimento e rischio contrattuale* , 1969.
  - *La conclusione di un contratto espone al rischio di ogni iniziativa economica. Proposta ed accettazione muovono da una valutazione delle circostanze e da ragionevoli previsioni sull'esito dell'affare. Ma le circostanze evolvono incessantemente e un evento che ne turba i presupposti può sempre pregiudicare il successo dell'iniziativa. Le circostanze che possono sconvolgere l'economia di un contratto sono numerose e, in larga misura, questo rischio non può essere evitato: tuttavia la legge predispone tecniche per circoscriverne l'area e altre ne elabora l'autonomia privata. Molto spesso già la scelta del tipo negoziale non è altro che ricerca del mezzo adatto a ridurre l'entità del rischio da sopportare. Ad esempio, la stipulazione di un contratto estimatorio (invece di una compravendita) serve ad eliminare il rischio al quale andrebbe incontro il commerciante che vuole disporre di merci molto varie ed in grande quantità, se dovesse acquistare oggetti che potrebbero poi rimanere invenduti: il commerciante non si trova infatti nell'alternativa tra rinunciare alla possibilità di buoni guadagni o concludere un acquisto esposto ai pericoli di una erronea analisi di mercato, proprio perché il contratto cancella il rischio della mancata rivendita. … Ancora più spesso, l'eliminazione di un rischio si opera al momento di determinare il contenuto del contratto.*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Individuazione e allocazione del rischio contrattuale

- a) ogni contratto espone i contraenti al rischio di non veder realizzati gli obiettivi che si sono prefissi;
- b) di ciò è consapevole lo stesso legislatore che disciplina le conseguenze del materializzarsi di alcuni rischi
  - disciplina del rischio contrattuale contenuta in alcuni articoli del codice civile:
    - - articolo1221: effetti della mora del debitore sul rischio, in particolare con riferimento alle ipotesi di perimento o smarrimento della cosa;
    - - articolo 1488: regole applicabili in tema di evizione allorquando la compravendita sia stata effettuata «a rischio e pericolo del compratore»;
    - - articolo 1523: nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna;
- c) spetta ai giuristi depotenziare il rischio contrattuale tanto attraverso la scelta del tipo negoziale più confacente quanto (e forse soprattutto) predisponendo idonee clausole nello specifico regolamento contrattuale.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Individuazione e allocazione del rischio contrattuale

- Il rischio non è mai del tutto eliminabile e ben può succedere che le parti non prevedano tutti gli innumerevoli eventi che possono influire sulla vita del contratto.
- Esistono appositi istituti che disciplinano situazioni ricollegabili all'ipotesi appena fatta: si pensi alla normativa in materia
  - di eccessiva onerosità sopravvenuta
  - o in materia di impossibilità sopravvenuta

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Individuazione e allocazione del rischio contrattuale

- Strumenti utili a gestire il rischio contrattuale.
  - Lettera d'intenti.
  - *Due diligence*.
  - Premesse contrattuali.
  - Clausole risolutive espresse.
  - Termine essenziale.
  - Clausole di indicizzazione.
  - Clausole di minimo garantito.
  - Condizioni sospensive e risolutive
  - Recesso
  - Clausola di *hardship*.
  - I contratti autonomi di garanzia

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Dal problema al regolamento contrattuale

- La redazione materiale del testo (*drafting*) è solo il punto di arrivo di un processo nel quale vengono analizzati i problemi del cliente ed individuate le soluzioni tecnicamente più idonee a raggiungere i suoi obiettivi.
- Il giurista dovrebbe trovare risposta ad alcuni interrogativi
  - quali sono gli obiettivi del cliente?
  - in che modo il contratto può consentire di raggiungerli o, all'opposto, può frustrali?
  - quali rischi sono sottesi all'operazione economica?
  - come devono essere allocati i rischi dell'operazione economica?
  - quali problemi può porre una singola clausola e come possono essere risolti in sede di redazione del testo?
  - le singole clausole attribuiscono potere eccessivo alla controparte?
  - le clausole di garanzia sono troppo onerose per il cliente?
  - devono essere previsti specifici eventi al cui verificarsi scatta automaticamente l'inadempimento?
  - devono essere previsti rimedi specifici in caso di inadempimento?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Dal problema al regolamento contrattuale

- Fasi del procedimento di progettazione e redazione del contratto:
  - a) colloquio con il cliente: individuazione dello scopo perseguito;
  - b) studio e istruttoria della pratica;
  - c) individuazione dello strumento più idoneo a raggiungere l'obiettivo;
  - d) redazione del testo contrattuale;
  - e) adempimenti successivi.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratto e manovre cognitive dell'innovazione giuridica

- Dietro le innovazioni giuridiche c'è l'opera sapiente del giurista.
- Egli cesella il contratto, lo calibra, lo arricchisce di clausole.
- Si può guardare all'autonomia come ad un insieme di strumenti concettuali ed operativi che il giurista può comporre in tanti modi diversi per raggiugere gli obiettivi più diversi in funzione dell'intento che concretamente sta a cuore alle parti.
- Il giurista unisce, combina, collega, ibrida, trasforma creando strumenti flessibili ed efficaci che risolvono il problema concreto delle persone che si sono rivolte a lui.
- È come se avesse a disposizione una «cassetta degli attrezzi» del quale è profondo conoscitore e usa con sapienza per raggiungere risultati sempre nuovi e maggiormente appaganti.
- E attraverso questa attività egli produce mutamento giuridico, adatta il diritto ai cambiamenti sociali e finisce con l'essere motore di innovazione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratto e manovre cognitive dell'innovazione giuridica

- Manovre cognitive che i giuristi pongono in essere per ottenere risultati sempre più raffinati e innovativi
- 1) Unire strumenti
  - Contratti misti
  - Contratto preliminare ad effetti anticipati
- 2) Collegare strumenti
  - Collegamento negoziale
  - Cartolarizzazione dei crediti
- 3) Distorcere la funzione degli strumenti
  - Negozio indiretto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Formulazione delle alternative e scelta dello strumento negoziale

- Uno stesso obiettivo, però, può essere raggiunto in modi diversi: gli strumenti a disposizione del giurista sono davvero tanti e il suo compito è quello di scegliere quello più idoneo modellandolo alla luce della vicenda concreta sottoposta al suo esame.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Formulazione delle alternative e scelta dello strumento negoziale

- La scelta può avvenire sulla base di parametri diversi: la soluzione più semplice che comporta il numero minore di passaggi; o quella che si presenta maggiormente precisa sul piano tecnico; oppure quella che offre maggiori garanzie di stabilità nel tempo (come visto nel paragrafo precedente, per fare un esempio, le donazioni possono essere soggette ad azioni di riduzione); o, ancora, quella che minimizza i rischi contrattuali; o, infine, quella più conveniente sul piano fiscale. Spesso si tratta di una combinazione di tutte queste cose.
- Le ricadute fiscali dell'atto assumono spesso grande rilevanza: a volte la scelta di uno strumento comporta oneri fiscali molto rilevanti che viceversa risultano molto meno onerosi se si sceglie una strada diversa.



Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 16-bis
Una checklist per redigere buoni contratti



Prof. Giovanni Pascuzzi

1. Determinare la parte sostanziale del contratto

- I. Quali sono i contenuti minimi e necessari richiesti dalla legge?
  - A) Il contratto rispetta le norme relative alla sua formazione?
    - Il contratto rispecchia esattamente l'incontro tra la proposta e l'accettazione?
    - Il contratto esplicita chiaramente la causa?
    - Il contratto contiene tutte le clausole minime essenziali?
      - (es.: individuazione delle parti, dell'oggetto, etc.)
    - Il contratto usa i termini in maniera appropriata?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. Determinare la parte sostanziale del contratto

- I. Quali sono i contenuti minimi e necessari richiesti dalla legge?
  - B) Il contratto evita possibili accuse di vizi nel processo di formazione
    - Il contratto viola la legge (è illecito)?
    - Le parti del contratto hanno la capacità giuridica di agire?
    - Il contratto è al riparo da possibili vizi della volontà (es.: errore)?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. Determinare la parte sostanziale del contratto

- I. Quali sono i contenuti minimi e necessari richiesti dalla legge?
  - C) Il contratto contiene clausole che specificano in quali circostanze le obbligazioni possono essere eseguite o ritardate?
    - Es.: gestione del rischio di eventi sopravvenuti.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. Determinare la parte sostanziale del contratto

- I. Quali sono i contenuti minimi e necessari richiesti dalla legge?
  - D) Il contratto include previsioni appropriate per il caso di inadempimento?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. Determinare la parte sostanziale del contratto

- I. Quali sono i contenuti minimi e necessari richiesti dalla legge?
  - E) Il contratto include previsioni sui suoi possibili effetti su terzi?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. Determinare la parte sostanziale del contratto

- I. Quali sono i contenuti minimi e necessari richiesti dalla legge?
  - F) Il contratto rispetta ogni altra indicazione addizionale imposta dalla legge?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. Determinare la parte sostanziale del contratto

- II. Il contratto soddisfa gli interessi e i desiderata del cliente?
  - A) Il contratto contiene previsioni che permettono al cliente di perseguire l'obiettivo che lo ha spinto a concludere il contratto?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1. Determinare la parte sostanziale del contratto

- II. Il contratto soddisfa gli interessi e i desiderata del cliente?
  - B) Il contratto contempla le clausole che riflettono esattamente il grado di rischio che il cliente è disposto ad assumere?
    - L'estensore del contratto ha preso in considerazione ogni rischio immaginabile?
    - L'estensore del contratto ha valutato il rischio per ogni immaginabile rischio immaginato?
    - L'estensore del contratto ha allocato il rischio in maniera da proteggere in misura ragionevole il cliente dai rischi che non vuole assumere?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. Analisi dell' «audience»

- L'estensore del contratto dovrebbe analizzare le caratteristiche delle persone alle quali il contratto si rivolge.
- Il lettore di un contratto deve poter comprendere le informazioni in esso contenute
- Il contratto non dovrebbe travolgere il lettore con informazioni ridondanti.
- Il contratto dovrebbe essere redatto con un linguaggio chiaro.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

2. Analisi dell' «audience»

- I. L'estensore del contratto ha identificato i possibili lettori primari e secondari del contratto?
- II. L'estensore del contratto ha considerato l'uso che del contratto verrà fatto?
- III. L'estensore del contratto ha considerato il livello di conoscenze del lettore del contratto?
- IV. L'estensore del contratto ha considerato l'approccio di ogni lettore verso il documento
  - Es.: se tende a comportarsi in mala fede.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3. L’organizzazione del materiale

- I. Il contratto contempla una intestazione che chiarisca esattamente la sua natura?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3. L’organizzazione del materiale

- II. Il contratto comincia con una introduzione?
  - A. L’introduzione contiene tutte le informazioni necessarie ad identificare le parti?
  - B. L’introduzione contempla il mutuo impegno delle parti a concludere il contratto e ad osservare tutte le clausole pattuite?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

3. L’organizzazione del materiale

- III. Il contratto contiene le premesse?
- IV. Il contratto contiene le definizioni dei termini usati?
- V. IL contratto contiene tutte le clausole necessarie ad individuare le obbligazioni assunte dalle parti?
  - Le clausole sono ben espresse e articolate?
  - Le clausole sono numerate?
- VI Il contratto contiene le formule di chiusura?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

4. La stesura del contratto.

- Le frasi sono chiare?
- Le frasi sono brevi?
- La punteggiatura è corretta?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

5. Formattazione e design del documento

- I. Il layout del contratto favorisce la sua leggibilità?
- II. L’intitolazione e la numerazione aumentano la leggibilità?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

6. Valutazione finale del documento

- I. L’estensore del contratto ha verificato l’assenza di errori?
- II. Il documento «regge» se visto con gli occhi di un lettore in mala fede oppure ostile?
- III. Il documento «regge» alla luce delle norme sulla interpretazione del contratto?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 17
Effetti del contratto

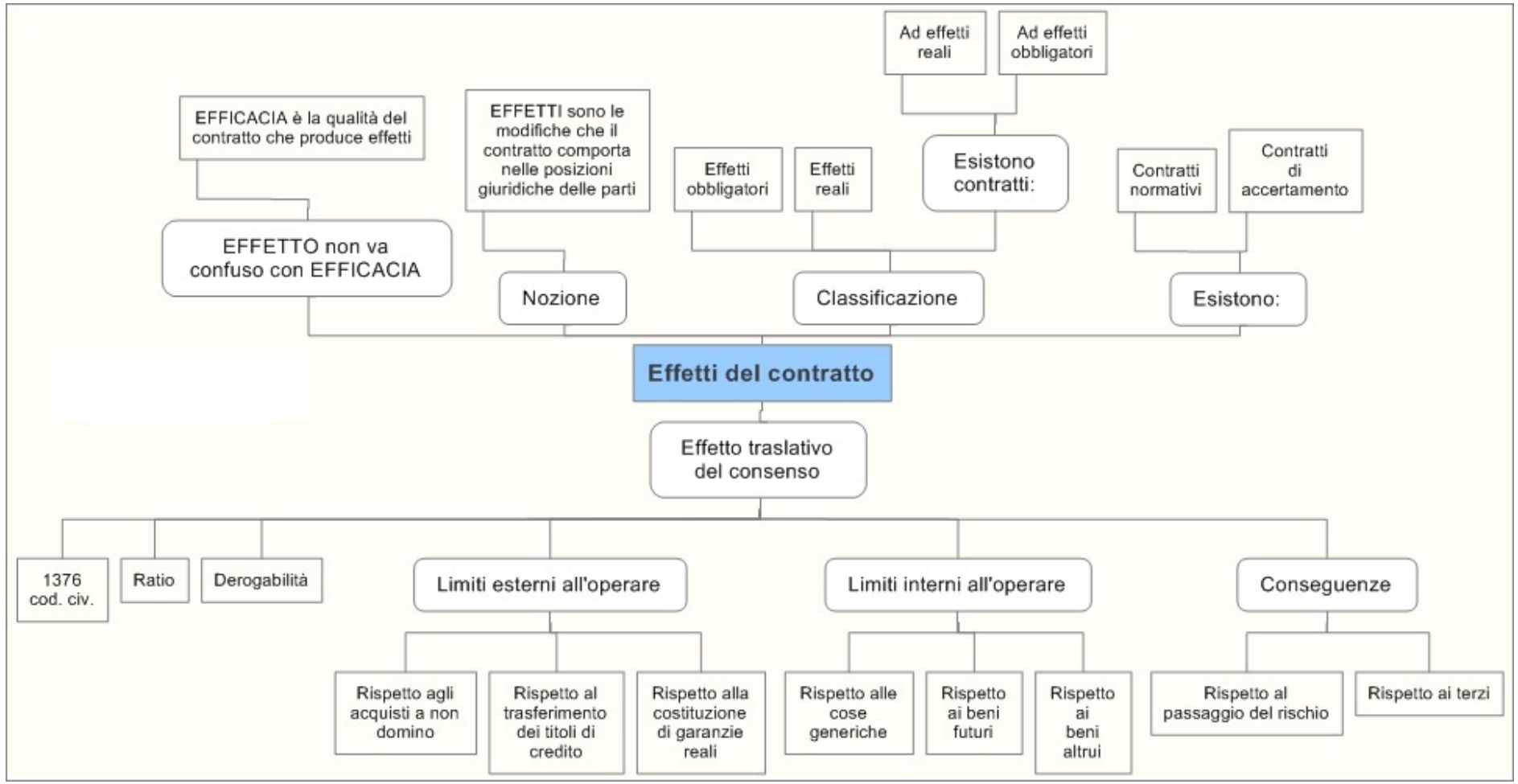


Prof. Giovanni Pascuzzi

- Alfa acquista ‘sulla carta’ una villa dal costruttore Beta.
  Quando la villa è completa al rustico viene distrutta da un terremoto.
  Beta pretende di ottenere il pagamento del prezzo.
  Alfa sostiene che nulla deve.
  Quid juris?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu


Ad effetti reali
Ad effetti obbligatori
EFFICACIA è la qualità del contratto che produce effetti
EFFETTI sono le modifiche che il contratto comporta nelle posizioni giuridiche delle parti
Effetti obbligatori
Effetti reali
Esistono contratti:
Contratti normativi
Contratti di accertamento
EFFETTO non va confuso con EFFICACIA
Nozione
Classificazione
Esistono:
Effetti del contratto
Effetto traslativo del consenso
1376 cod. civ.
Ratio
Derogabilità
Limiti esterni all'operare
Limiti interni all'operare
Conseguenze
Rispetto agli acquisti a non domino
Rispetto al trasferimento dei titoli di credito
Rispetto alla costituzione di garanzie reali
Rispetto alle cose generiche
Rispetto ai beni futuri
Rispetto ai beni altrui
Rispetto al passaggio del rischio
Rispetto ai terzi

Effetti del contratto

- Modificazioni che il contratto determina nelle posizioni giuridiche delle parti
  - Creare fra le parti diritti e obblighi che non esistevano
  - Modificare diritti e obblighi preesistenti
  - Trasferire a una parte diritti e obblighi che prima non le appartenevano
  - Estinguere diritti e obblighi che esistevano tra le parti

1372. *Efficacia del contratto*.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge

Teorie di stampo normativistico

- L’autonomia privata non ha competenza a disporre degli effetti contrattuali che derivano dalla legge.
- Ma ci sono meccanismi che consentono alle parti di manovrare gli effetti:
  - Condizione
  - Preliminare
  - Simulazione
  - Contratto fiduciario

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetti del contratto

- Altra cosa è l'EFFICACIA
  - Qualità che il contratto possiede in quanto produce i suoi effetti
- Altra cosa è la VINCOLATIVITA'
  - Contratto vincolante ma non efficace: es.: condizione sospensiva

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetti del contratto

- EFFETTI OBBLIGATORI: (1173: le obbligazioni derivano da contratto)
  - nascita di nuove obbligazioni e dei corrispondenti diritti di credito, ovvero modificazione ed estinzione di obbligazioni e crediti preesistenti.

1173. *Fonti delle obbligazioni*.
Le obbligazioni derivano da **contratto**, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetti del contratto

- EFFETTI REALI : (art. 922: la proprietà si acquista …..per effetto di contratti)
  - costituzione di un nuovo diritto reale prima inesistente (es.: costituzione di usufrutto);
  - trasferimento della proprietà o di altro diritto reale;
  - trasferimento di qualsiasi altro diritto diverso da diritto reale (es.: credito)
  - estinzione di un diritto reale minore

922. *Modi di acquisto*.
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge

Contratti con effetti reali

- Sono i contratti che producono effetti reali
  - Donazione
  - Vendita
  - Permuta
  - Cessione di credito
  - Contratto di società con conferimento in natura
  - Contratto costitutivo di servitù

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti con effetti obbligatori

- Sono i contratti che producono ESLUSIVAMENTE effetti obbligatori
  - Categoria che si ricava in negativo: sono i contratti che producono esclusivamente effetti obbligatori e nessun effetto reale
    - Locazione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetto traslativo del consenso

- 1376: La proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato
- Principio:
  - Consensualistico
  - ovvero, Consenso traslativo
  - ovvero, Effetto traslativo del consenso

1376. *Contratto con effetti reali*.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato

Effetto traslativo del consenso

- Ratio: Favorire la posizione dell'acquirente rispetto:
  - All'alienante (es.: il passaggio della proprietà è slegata dal pagamento del prezzo)
  - Ai terzi (es: slegare il passaggio della proprietà dalla consegna della cosa e dalla trascrizione è potenzialmente lesivo per i terzi: il dante causa può apparire ancora proprietario pur non essendo più legittimato: i terzi acquisterebbero 'male')

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetto traslativo del consenso

- 1376 è norma derogabile: le parti possono stipulare contratti con effetti reali il cui consenso non sia immediatamente traslativo (arg. 1465, comma 2)

1465 *Contratto con effetti traslativi o costitutivi*.
Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

Conseguenze del consenso traslativo

- A) IL PASSAGGIO DEL RISCHIO di distruzione **incolpevole** del bene

1465 *Contratto con effetti traslativi o costitutivi*.

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata.
L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.

Domanda: questa norma disciplina il caso da cui siamo partiti?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Conseguenze del consenso traslativo

- B) Verso i terzi
  - Danneggiati dalla cosa (Resp. proprietario 2052-2054)
  - Creditori del dante causa (possono aggredire il bene solo fino al momento traslativo salvo eventuale azione revocatoria)
  - Aventi causa dal dante causa di un precedente contratto traslativo: acquisti a non domino

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Limiti interni all'operare del consenso traslativo

- L'effetto traslativo può scattare in un momento successivo alla conclusione del contratto: cosa generica, cosa futura, cosa altrui.

1476 *Obbligazioni principali del venditore*.
1. Le obbligazioni principali del venditore sono:
   1) quella di consegnare la cosa al compratore;
   2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
   3) quella di garantire il compratore dal l'evizione e dai vizi della cosa

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Limiti interni all'operare del consenso traslativo

- A) Trasferimento di cose generiche: l'individuazione

1378. *Trasferimento di cosa determinata solo nel genere*.
1. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Limiti interni all’operare del consenso traslativo

- A1) Trasferimento di masse di cose

1377. *Trasferimento di una massa di cose*.
1. Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Limiti interni all'operare del consenso traslativo

- B) Trasferimento di beni futuri: momento in cui la cosa viene ad esistenza

1472. *Vendita di cose future*.
1. Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
2. Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.



Cass. 3854/1989

- Nella vendita di cosa futura l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, e a tal fine va individuato il momento in cui si perfeziona il processo produttivo della cosa nelle sue componenti essenziali, essendo irrilevante che essa manchi di alcune rifiniture o di qualche accessorio non indispensabile per la sua utilizzazione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Limiti interni all'operare del consenso traslativo

- C) Trasferimento di beni altrui: si produce un effetto obbligatorio nell'immediato

1478. *Vendita di cosa altrui*.
1. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
2. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Limiti esterni al principio consensualistico

- Si tratta di limiti imposti convenzionalmente per scelte di politica legislativa
  - Costituzione garanzie reali: per pegno e ipoteca non basta accordo tra costituente e beneficiario, ma occorre lo spossessamento o l'iscrizione dell'ipoteca
  - Trasferimento titoli di credito: leggi sulla circolazione del titolo (ma vedi dematerializzazione)
  - Acquisti a non domino: beni mobili (1153) immobili (2644) crediti (1265)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1153. *Effetti dell'acquisto del possesso*.
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

2644 *Effetti della trascrizione*.
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

1265 *Efficacia della cessione riguardo ai terzi*.
Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.



Contratti di accertamento

- Data una certa situazione di incertezza sull'esistenza o sul contenuto di posizioni soggettive delle parti, la eliminano chiarendo se la posizione esiste, e che contenuto ha.
- Diversa da transazione: non ci sono reciproche concessioni

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti di accertamento

- Cass. 9047/1991
  - Il negozio di accertamento con cui si definisce in maniera vincolante una situazione giuridica controversa o incerta produce l'effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione sul contenuto del rapporto giuridico preesistente e ciò crea un'obbligazione nuova, che impone alle parti il riconoscimento di quel contenuto; perciò correttamente l'ufficio tributario assoggetta ad imposta proporzionale di registro, anche per la parte corrispondente al valore dell'edificio, l'atto con cui un terreno viene ceduto a colui che vi ha costruito e si dà atto che il fabbricato non forma oggetto di trasferimento, perché ab origine di proprietà del costruttore.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Contratti normativi

- Contratti con cui le parti definiscono le clausole di futuri contratti
  - Contratto quadro
  - Contratti normativi esterni
  - Contratti normativi di natura associativa (es.: contratto collettivo di lavoro, ovvero contratti tipo d locazione concordati tra associazioni dei proprietari edilizi e degli inquilini)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Effetti verso i terzi

- Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
- Non riguarda:
  - Conseguenze di fatto (vivo in una bella casa locata da altri)
  - Conseguenze su interessi protetti (sottrazione di un bene del patrimonio a possibili creditori)
  - Contratti a danno di terzi (es.: boicottaggio: problema di nullità).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Significato del principio di relatività

- Il contratto non può imporre obbligazioni a terzi
  - 1381: promessa del fatto del terzo
- Il contratto non può impedire al terzo di acquistare diritto
  - Es. Se c'è patto di no alienazione il terzo acquista comunque
- Il contratto non può sottrarre al terzo i suoi diritti (es.: vendita di cosa altrui).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo

- 1381. *Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo*.
- Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Natura dell’obbligo assunto dal promittente

- tesi ermeneutica
  - la promessa è un’obbligazione di facere ossia di adoperarsi perché il terzo compia il fatto o assuma l’obbligazione
- tesi dell’obbligo di procurare
  - la promessa al terzo costituisce obbligo di conseguire il risultato
- tesi minoritaria
  - la promessa del terzo è considerato un’obbligazione direttamente indennitaria condizionata al rifiuto del terzo di compiere l’atto o di obbligarsi
- tesi dell’obbligazione di garanzia
  - la promessa del terzo costituisce un rapporto autonomo con l’assunzione di rischio

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il contratto a favore di terzi

- Si caratterizza per la produzione di un effetto giuridico in favore di un terzo estraneo mentre invece non possono derivare obblighi a carico del terzo beneficiario.
- E’ necessario che lo stipulante abbia interesse alla stipulazione in favore del terzo.
- La dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto stipulato a suo favore ha come conseguenza quella di rendere l’attribuzione in suo favore irrevocabile e immodificabile, fatta salva l’ipotesi in cui la prestazione debba essere eseguita dopo la morte dello stipulante, poiché in tal caso quest’ultimo può revocare la stipulazione fino al momento della morte salvo che abbia rinunciato per iscritto ad avvalersi di tale potere di revoca

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1411. *Contratto a favore di terzi*.
É valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

1412. *Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante*.
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato e lo stipulante non abbia disposto diversamente.

1413 *Eccezioni opponibili dal promittente al terzo*.
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il subcontratto

- Si configura quando la parte di un contratto già concluso utilizza la posizione contrattuale che da questo deriva per concludere con un terzo un contratto dello stesso tipo e dello stesso oggetto
- Può determinare
  - la traslazione sul terzo sub contraente del diritto a ricevere la prestazione tipica del contratto base
  - la traslazione sul terzo dell'obbligo di eseguire la prestazione
- Esempio
  - i contratti di agenzia e subagenzia

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

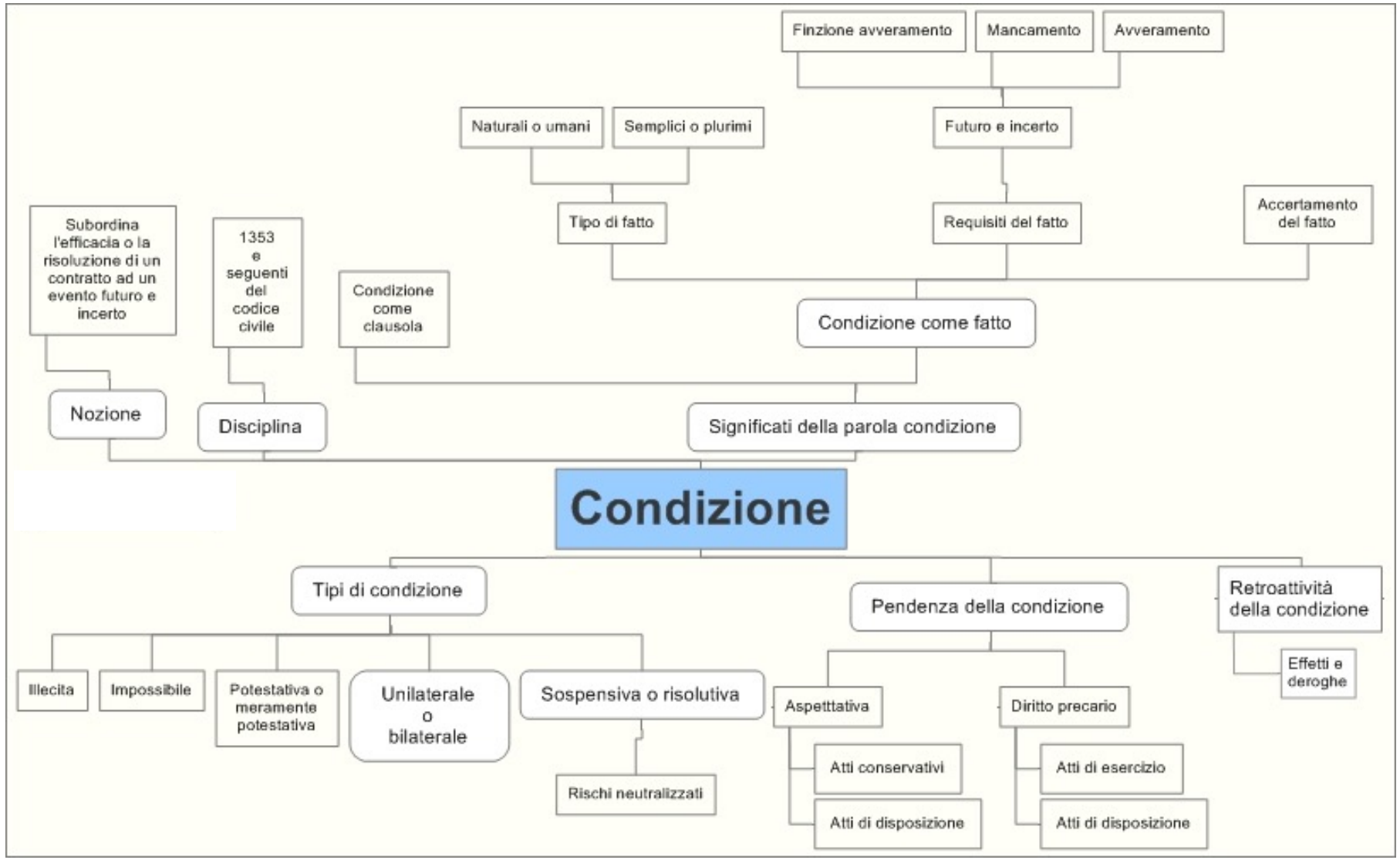
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 18
Condizione

Prof. Giovanni Pascuzzi




Finzione avveramento
Mancamento
Avveramento
Naturali o umani
Semplici o plurimi
Futuro e incerto
Tipo di fatto
Requisiti del fatto
Accertamento del fatto
Subordina l'efficacia o la risoluzione di un contratto ad un evento futuro e incerto
1353 e seguenti del codice civile
Condizione come clausola
Condizione come fatto
Nozione
Disciplina
Significati della parola condizione
Condizione
Tipi di condizione
Pendenza della condizione
Retroattività della condizione
Illecita
Impossibile
Potestativa o meramente potestativa
Unilaterale o bilaterale
Sospensiva o risolutiva
Rischi neutralizzati
Aspettativa
Diritto precario
Atti conservativi
Atti di disposizione
Atti di esercizio
Atti di disposizione
Effetti e deroghe

1353. *Contratto condizionale*.

1. Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La condizione

- Meccanismo dell'autonomia privata: con la condizione le parti manovrano gli effetti del contratto:
- Gli effetti possono diventare:
  - Non immediati
  - Non certi
  - Non definitivi

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La condizione

- Alcuni negozi o atti non possono essere sottoposti a condizione:
  - Matrimonio (art. 108)
  - Riconoscimento del figlio naturale (art. 257)
  - Accettazione di eredità (art. 475)
  - Rinuncia all'eredità (art. 520)
  - Girata dei titoli di credito all'ordine (art. 2010)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La condizione

- Incide sulla efficacia e non sulla esistenza, sulla vincolatività e sulla validità del contratto
- Può riferirsi all'intero contratto oppure a una singola clausola (es.: si condiziona solo la clausola di recesso convenzionale)
- Può avere due accezioni
  - Clausola condizionale
  - Fatto (futuro e incerto) condizionante

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tipi di condizione: sospensiva

- Condizione **SOSPENSIVA**: il contratto è inefficace fino a che il fatto condizionante avverrà e se avverrà.
- Tutela contro il rischio che un evento, atteso dalle parti (o anche da una sola di esse) come di proprio interesse, non si avveri o si avveri troppo tardi
  - Es.: acquisto di un terreno che l'acquirente vuole acquistare per valorizzarlo dal punto di vista edilizio, viene sospeso fino a che il comune non rilasci la concessione edilizia

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tipi di condizione: risolutiva

- Condizione **RISOLUTIVA**: il contratto è efficace fino a che il fatto condizionante avverrà e se avverrà. Se il fatto avverrà, il contratto diventerà inefficace: si risolverà
- Tutela contro il rischio che un evento, temuto dalle parti (o anche da una sola di esse) come contrario al proprio interesse, si avveri.
  - Es.: acquisto di un casa nella città dove A lavora risolutivamente condizionata all'eventuale trasferimento lavorativo

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Il fatto condizionante

- Condizione semplice o plurima
- Condizione plurima
  - Pluralità di fatti dedotta in via alternativa
  - Pluralità di fatti dedotta in via cumulativa
- Fatti naturali o fatti umani
- Fatti umani
  - Comportamenti materiali
  - Atti giuridici
  - Atti di una parte o di un terzo
  - Rinvio: condizione potestativa

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisito del fatto condizionante

- A) Avvenimento INCERTO (ma l'incertezza non può durare oltre un congruo termine perché altrimenti si violerebbe la certezza dei traffici e quindi l'ordine pubblico)
- B) Avvenimento FUTURO

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Requisito del fatto condizionante

- C) Avvenimento LECITO
- D) Avvenimento POSSIBILE

1354. *Condizioni illecite o impossibili*.

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Condizione illecita

- L’illiceità della condizione dipende dall’influenza che il fatto esercita sugli effetti contrattuali. Casistica
  - Condizione è incentivo a commettere illeciti o quando la parte trae profitto da un illecito anche altrui: compravendita subordinata al buon fine della corruzione del funzionario comunale
  - Condizione coarta libertà fondamentali della persona: fatto condizionante sono le dimissioni dal partito in cui il contraente milita
  - Condizione influenza gli effetti del contratto in modo da violare o eludere principi di ordine pubblico o è moralmente ripugnante: es.: prolungare all’infinito lo stato di incertezza. Condizione che gli appartamenti non vengano vendute a persona di altre etnie

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Condizione illecita

- L’illiceità della condizione rende nullo l’intero contratto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Condizione impossibile

- La condizione è impossibile quando il fatto condizionante non può accadere
- La condizione **sospensiva** impossibile rende nullo il contratto
- La condizione **risolutiva** impossibile si ha per non apposta

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tipi di condizione

- A) condizione unilaterale e bilaterale
  - la distinzione è fondata sull'interesse che la stessa è diretta a realizzare ovvero posta nell'interesse di uno solo dei contraenti o di entrambi e si presume di regola bilaterale salvo l'esistenza di apposita clausola che ne sancisca la natura unilaterale
    - C. bilaterale: posta nell'interesse di entrambe le parti
    - C. unilaterale: posta nell'interesse esclusivo di una delle parti (che può decidere di avvalersene o meno).
      - Es.: Vendita sospensivamente condizionata a che il compratore ottenga il richiesto finanziamento bancario

- B) condizione causale
  - se l'evento dedotto in condizione è un fatto estraneo alla volontà delle parti

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tipi di condizione

- C) Condizione potestativa
  - il fatto condizionante dipende solo dalla volontà dei contraenti
- D) Condizione meramente potestativa
  - ricorre quando il compimento o non compimento del fatto volontario risponde a interessi del tutto estranei a quelli regolati o presupposti dal contratto, ovvero non corrisponde a nessun interesse che non sia quello di liberarsi dal contratto a costo zero

1355. *Condizione meramente potestativa*.

1. È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tipi di condizione

- E) condizione mista
  - Se il fatto dedotto dipende sia dalla volontà delle parti che da fattori esterni
- F) condizione legale
  - consiste nell'avvenimento futuro e incerto al quale è subordinata l'efficacia del negozio per volontà della legge: ha natura di requisito essenziale o presupposto logico del negozio giuridico del contratto ed opera sul piano degli effetti negoziali sulla base di una valutazione di necessarietà legale
- G) condizione di adempimento:
  - Sia quando sia dedotto in condizione il fatto storico dell'adempimento o dell'inadempimento di una delle parti del contratto (*segue*)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La prestazione contrattuale può essere prevista come evento condizionante?

- Tesi negativa
  - difetta il requisito dell'accidentalità è quello dell'incertezza
- Tesi positiva
  - viene superata la mancanza del requisito dell'accidentalità se eliminata la clausola il negozio rimane valido e la mancanza di requisito dell'incertezza in quanto la prestazione contrattuale è comunque un avvenimento di incerta realizzazione

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Condizione ≠ Termine

- Termine
  - Le parti stabiliscono il momento a partire dal quale il contratto inizierà a produrre i suoi effetti o cesserà di produrli.
  - Deve essere futuro, determinato, determinabile, lecito e possibile
  - Il vizio del termine iniziale rende nullo il contratto
  - Il vizio del termine finale non incide sulla validità del contratto e il termine si considera non apposto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Condizione ≠ *Modus*

- *Modus*
  - È un onere che incombe sul soggetto beneficiario di una prestazione gratuita e può consistere nell'imposizione di un obbligo di dare, di fare o non fare da compiere a favore dello stesso soggetto beneficiante o di un terzo dallo stesso indicato
  - Non incide sull'efficacia del contratto ma determina la nascita di obbligazioni aggiuntive e accessorie a carico del soggetto beneficiario di una prestazione gratuita
  - E' disciplinata nelle sole materie del testamento e della donazione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Avveramento e mancamento della condizione

- Avveramento: il fatto condizionante avviene, ovvero sono presenti tutte le componenti di esso. Conseguenze:
  - Efficacia
  - Risoluzione
- Mancamento: si ha la certezza che il fatto condizionante non si produrrà: Conseguenze:
  - Inefficacia
  - Efficacia definitiva

1359. *Avveramento della condizione*.

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa



Retroattività della condizione

- Contratto sottoposto a condizione sospensiva
  - si considera efficace fin dal momento della sua stipula
- contratto sottoposta a condizione risolutiva
  - si considera inefficace fin dal momento della sua stipula

1360. *Retroattività della condizione*. —

1. Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

2. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.



Retroattività della condizione

1465.Contratto con effetti traslativi o costitutivi.

1. Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali (c. 1376) , il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata (c. 1673, 2254).

2. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.

3. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (c. 1378).

4. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (c. 1523).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Pendenza della condizione: aspettative e diritti precari

- Pendenza è il periodo compreso tra la conclusione del contratto e l'avveramento o il mancamento della condizione.
- Posizioni delle parti durante la pendenza della condizione:
  - Aspettativa
  - Diritto precario

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Pendenza della condizione: aspettative e diritti precari

- Aspettativa: è la posizione di chi non ha il diritto ma forse lo avrà con l'avveramento della condizione (es.: acquisto sotto condizione sospensiva).
- Interesse a preservare l'integrità degli elementi da cui dipenderà l'utile esercizio del diritto
- Si possono compiere atti conservativi

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Pendenza della condizione: aspettative e diritti precari

- Diritto precario è la posizione di chi attualmente ha il diritto, ma forse lo perderà con l'avveramento della condizione.
- Titolare del diritto precario a volte è la controparte del titolare dell'aspettativa (alienante del diritto sotto condizione sospensiva; acquirente del diritto sotto condizione risolutiva)
- Si possono attuare poteri di esercizio del diritto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

1356. *Pendenza della condizione*.

1. In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

2. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.

1357. *Atti di disposizione in pendenza della condizione*.

1. Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

1358. *Comportamento delle parti nello stato di pendenza*.

1. Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte



Pendenza della condizione

- L’articolo 1358 impone alla parte che, in pendenza della condizione, è titolare effettivo del diritto condizionato di comportarsi secondo buona fede in modo da non pregiudicare le ragioni della controparte che, in caso di avveramento della condizione, succederebbe nella titolarità del diritto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Pendenza della condizione

- Il titolare della situazione di aspettativa, in caso di violazione di tale precetto può:
  - A) esperire i rimedi I rimedi conservativi previsti dall'ordinamento giuridico
  - B) qualora ne sussistano i presupposti, avvalersi della finzione di avveramento della condizione ex articolo 1359, ottenendo che --qualora l'avveramento della condizione sia reso impossibile dal fatto (contrario a buona fede) dell'altro contraente avente interesse contrario all'avveramento -- la condizione si consideri avverata e il contratto condizionato produca definitivamente i suoi effetti a suo favore
  - C) avvalersi delle ordinarie azioni poste a tutela dei contraenti e dunque esperire l'azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale ogniqualvolta dalla violazione da parte dell'altro contraente dei doveri di buona fede discenda un danno a suo carico e l'azione di risoluzione qualora il comportamento scorretto della controparte abbia fatto venir meno il suo stesso interesse al permanere del vincolo contrattuale.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 19
L’integrazione del contratto



Prof. Giovanni Pascuzzi

CASO 1

- A Torino, Tizio affida a Mevio la tinteggiatura di un edificio. Nel contratto è inserita una clausola che recita: : "Tutta la muratura sarà misurata vuoto per pieno e filo esterno“.
- Mevio pretende il pagamento della tinteggiatura dell’intera superficie (compresi quindi i vani finestra di qualunque dimensione).
- Tizio si appella ad un uso negoziale per il quale la precisa dizione "vuoto per pieno" ha un particolare significato nel campo dell'edilizia e cioè quello di prevedere, nelle misurazioni di certe opere lavorate, la superficie integrale sotto deduzioni dei vuoti (finestre, porte, balconi, portici ecc.) superiori ad una certa misura e cioè, per gli usi esistenti presso la CCIAA di Torino per i vuoti superiori ai 4 mq.
- Quid iuris?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

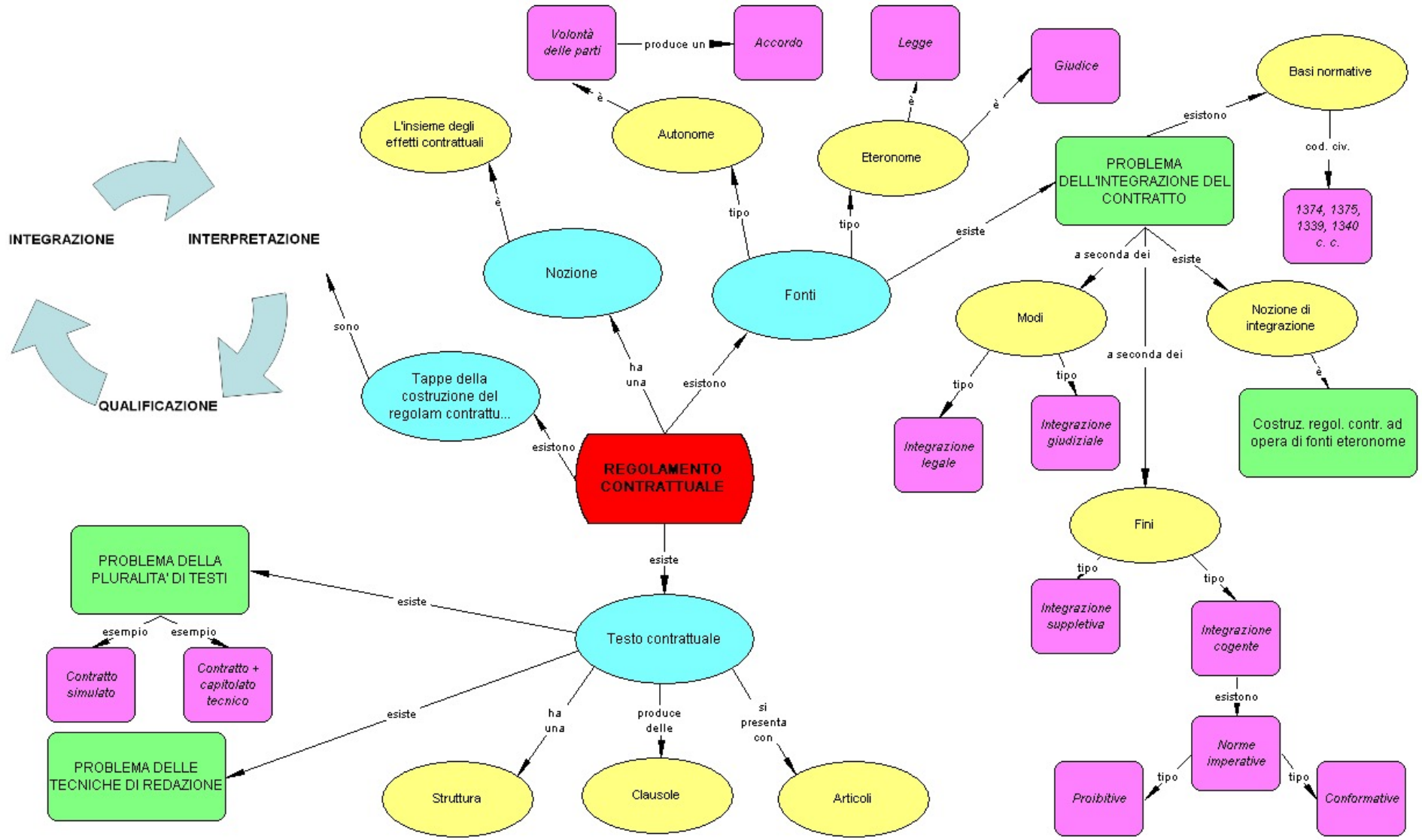
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

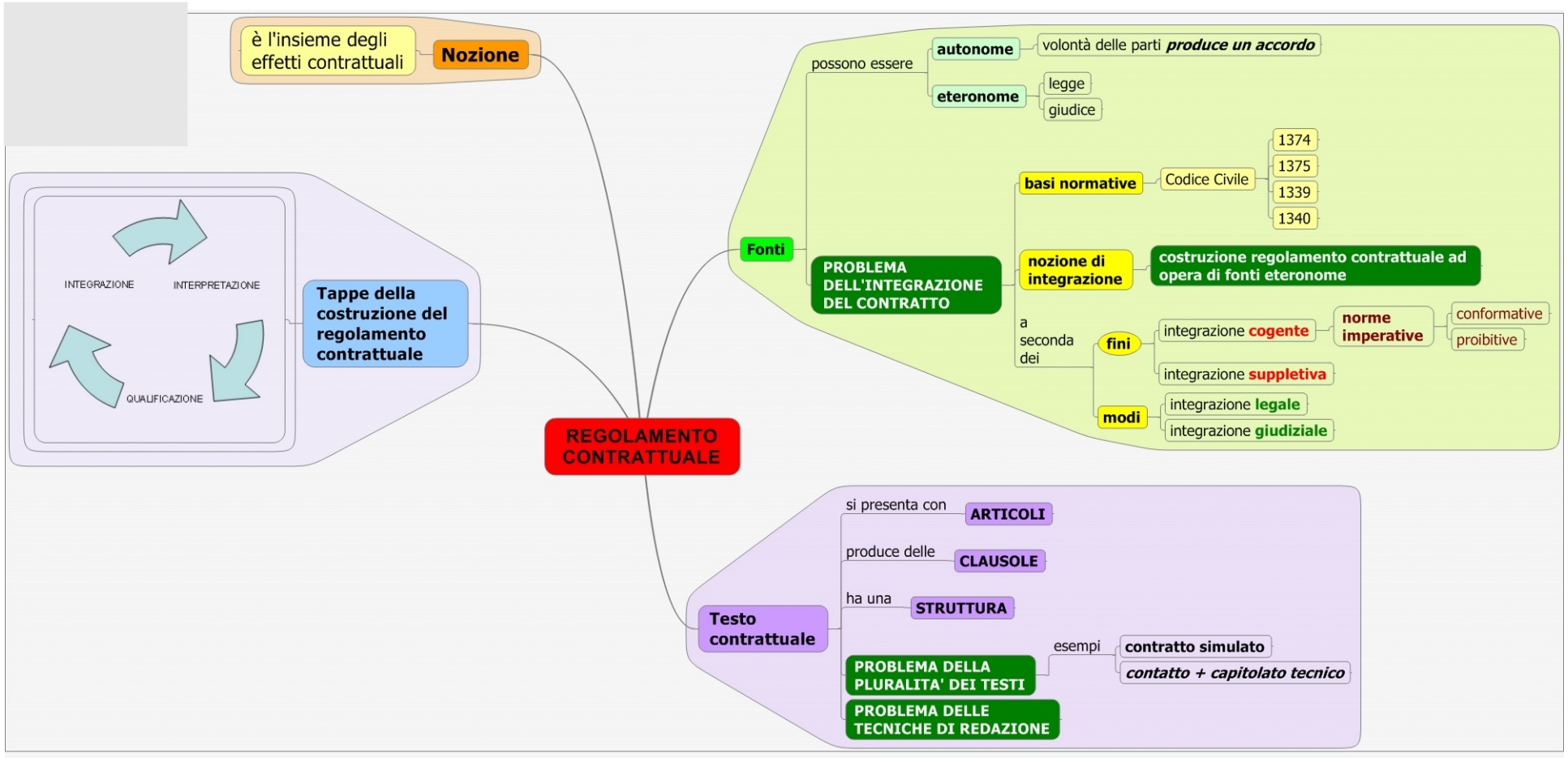
CASO 2

- Alfa e Beta, imprenditori concorrenti nel commercio all'ingrosso di zucchero, costituiscono una società per svolgere in comune la medesima attività, impegnandosi entrambi a fornire zucchero alla società in quantitativi prestabiliti.
  Dopo un po' di tempo Alfa si convince che ponendo fine alla collaborazione Beta non sarebbe più in grado, da solo, di stare sul mercato.
  Esercita quindi il diritto di recesso che gli è riconosciuto dal contratto.
  Beta può lagnarsi di qualcosa?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu


INTEGRAZIONE
INTERPRETAZIONE
QUALIFICAZIONE
REGOLAMENTO CONTRATTUALE
Nozione
Fonti
Tappe della costruzione del regolam contrattu...
Testo contrattuale
L'insieme degli effetti contrattuali
Volontà delle parti
produce un
Accordo
Autonome
Legge
Giudice
Eteronome
PROBLEMA DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
Basi normative
cod. civ.
1374, 1375, 1339, 1340 c. c.
a seconda dei
Modi
Nozione di integrazione
Integrazione legale
Integrazione giudiziale
Costruz. regol. contr. ad opera di fonti eteronome
Fini
Integrazione suppletiva
Integrazione cogente
Norme imperative
Proibitive
Conformative
PROBLEMA DELLA PLURALITA' DI TESTI
Contratto simulato
Contratto + capitolato tecnico
PROBLEMA DELLE TECNICHE DI REDAZIONE
Struttura
Clausole
Articoli
è
tipo
esistono
esiste
ha una
produce delle
si presenta con
sono
esempio


REGOLAMENTO CONTRATTUALE
Nozione
è l'insieme degli effetti contrattuali
Tappe della costruzione del regolamento contrattuale
INTEGRAZIONE
INTERPRETAZIONE
QUALIFICAZIONE
Fonti
possono essere
autonome
volontà delle parti produce un accordo
eteronome
legge
giudice
PROBLEMA DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
basi normative
Codice Civile
1374
1375
1339
1340
nozione di integrazione
costruzione regolamento contrattuale ad opera di fonti eteronome
a seconda dei
fini
integrazione cogente
norme imperative
conformative
proibitive
integrazione suppletiva
modi
integrazione legale
integrazione giudiziale
Testo contrattuale
si presenta con
ARTICOLI
produce delle
CLAUSOLE
ha una
STRUTTURA
PROBLEMA DELLA PLURALITA' DEI TESTI
esempi
contratto simulato
contatto + capitolato tecnico
PROBLEMA DELLE TECNICHE DI REDAZIONE

L’integrazione del contratto

- Fini perseguiti
  - Integrazione suppletiva
  - Integrazione cogente
- Modi con cui si procede
  - Integrazione legale
  - Integrazione giudiziale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione del contratto: basi normative

Art. 1374 . *Integrazione del contratto*.

1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e l'equità (c. 1340).

Art. 1375. *Esecuzione di buona fede*.

1. Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione del contratto: basi normative

Art. 1339. *Inserzione automatica di clausole*.

1. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 1340. *Clausole d'uso*.

1. Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.



L’integrazione suppletiva

- Supplisce alle lacune della determinazione volontaria
- Le parti disciplinano alcuni punti del rapporto ma ne lasciano altri privi di regolamentazione: costi transattivi

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva

- Opera attraverso due agenti alternativi:
  - A) Puntuali previsioni normative
    - Norme dispositive di legge
    - Usi
  - B) Valutazione del giudice che si forma sulla base di due criteri di giudizio e di condotta che hanno portata generale
    - Equità
    - Buona fede

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva legale: Norme dispositive di legge

Art. 1374 . *Integrazione del contratto*.

1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e l'equità (c. 1340).

- Si tratta di norme dispositive e derogabili che integrano il regolamento in mancanza di volontà delle parti sul punto da esse regolato (volontà che può intervenire in qualsiasi momento)
- Agli occhi del legislatore rappresentano una regolamentazione razionale ed equilibrata del rapporto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva legale: Usi normativi e usi contrattuali

Art. 1374 . *Integrazione del contratto*.

1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e l'equità (c. 1340).

Preleggi. Art. 8 *Usi*.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati

Art. 1340. *Clausole d'uso*.

1. Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

1368 *Pratiche generali interpretative*.

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

Il 1374 fa riferimento agli usi normativi, cioè alle consuetudini di cui all’art. 8 delle preleggi in materia contrattuale (occorre la generalità della condotta uniforme)

Il 1340 fa riferimento agli usi contrattuali ovvero alle clausole d’uso che si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti (è sufficiente la pratica diffusa in una cerchia ristretta)

Il 1368 fa riferimento agli usi interpretativi: presuppongono (a differenza degli altri due) che una disposizione nel testo contrattuale esiste. Si interviene perché è oscura

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Fanno riferimento agli usi i seguenti articoli del codice civile

- 770 (donazione remuneratoria); 892 (distanze tra gli alberi); 893 (alberi presso strade, canali e sul confine di boschi); 896 (recisione di rami protesi sul fondo del vicino); 992 e 993 (diritto dell'usufruttuario a ricavare pali per le vigne e le coltivazioni dai boschi); 1084 (norme regolatrici della servitù); 1181 (rifiuto di adempimento parziale di prestazioni divisibili); 1182 (luogo dell'adempimento); 1183 (tempo dell'adempimento); 1187 (proroga del termine che scade di giorno festivo); 1214 (offerta della prestazione al creditore); 1217 (intimazione al creditore di ricevere la prestazione di fare); 1269 (accettazione della delegazione di pagamento); 1283 (usi contrari all'anatocismo); 1326 (comunicazione dell'accettazione di contratto al proponente); 1327 (esecuzione del contratto prima dell'accettazione); 1333 (rifiuto di proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente); 1336 (contenuto dell'offerta al pubblico); 1340 (clausole d'uso nel contratto); 1368 (pratiche generali interpretative); 1374 (integrazione del contratto); 1454 (congruità del termine nella diffida ad adempiere); 1457 (esecuzione nonostante la scadenza del termine essenziale); 1492 (effetti della garanzia per i vizi della cosa venduta); 1496 (garanzie per vizi nella vendita di animali); 1498 (pagamento del prezzo nella vendita); 1510 (consegna della cosa mobile venduta); 1512 (garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta); 1517 (risoluzione della vendita); 1520 (esame della cosa nella vendita con riserva di gradimento); 1521 e 1522 (vendita a prova e su campione); 1527 (documenti da consegnare nella vendita su documenti); 1528 (pagamento del prezzo nella vendita su documenti); 1535 (vendita a termine dei titoli di credito); 1550 (spettanza del diritto di voto nel riporto); 1562 (scadenza per i pagamenti nella somministrazione periodica); 1566 (patto di preferenza); 1570 (preavviso di recesso nella somministrazione); 1574 (durata della locazione senza determinazione di tempo); 1592 (miglioramenti nella locazione); 1594 (sublocazione di cose mobili); 1609 (piccole riparazioni a carico dell'inquilino); 1657 (calcolo del corrispettivo dell'appalto); 1658 (fornitura della materia nell'appalto); 1665 (verifica dell'opera nell'appalto); 1687 (riconsegna delle merci al destinatario del trasporto); 1709 (onerosità del mandato); 1712 (ritardo nella comunicazione al mandante dell'eseguito mandato); 1732 (dilazioni nella commissione); 1733 (misura della provvigione al commissionario); 1736 (compenso per lo star del credere al commissionario); 1739 (adempimento degli obblighi dello spedizioniere); 1740 (misura del compenso dello spedizioniere); 1749 (compenso all'agente per i contratti non eseguiti); 1750 (preavviso per il recesso dal rapporto di agenzia); 1751 (indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia); 1756 (rimborso delle spese al mediatore); 1825 (interessi sul conto corrente); 1831 (scadenze delle chiusure del conto corrente); 1834 (preavviso per le restituzioni nel deposito di denaro); 1838 (compenso alla banca per il deposito di titoli in amministrazione); 1845 (preavviso per il recesso dall'apertura di credito); 1847 (cautele d'uso nell'anticipazione bancaria); 1855 (preavviso per il recesso dal conto corrente bancario); 2078 (disciplina del rapporto di lavoro); 2109 (durata del periodo di riposo nel rapporto di lavoro); 2110 (indennità per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio); 2118 (durata del preavviso nel recesso dal rapporto di lavoro); 2130 (durata del tirocinio); 2139 (scambio di mano d'opera tra piccoli imprenditori agricoli); 2187 (rapporti di associazione agraria); 2225 (corrispettivo del contratto d'opera); 2232 (collaborazione di terzi nell'esecuzione del contratto d'opera); 2233 (determinazione del compenso del contratto d'opera); 2234 (acconti sul compenso al prestatore d'opera); 2240 (lavoro domestico); 2243 (periodo di riposo al lavoratore domestico).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione Caso 1
(Cass., sez. II, 6 marzo 2007, n. 5135)

- Gli usi negoziali, che operano integrando o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambiguamente espressa e consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza ad una individuata categoria di operatori economici, obbligano le parti anche se da esse ignorati (in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi) e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'integrazione del contratto con l'uso negoziale, pur esistente nell'ambito territoriale di riferimento, secondo il quale nel conteggiare i lavori di muratura commissionati il prezzo si dovesse ritenere convenuto «vuoto per pieno», ovvero sulla base dell'intera area delle facciate da costruire, senza considerare l'eventuale presenza all'interno di esse di porte e finestre, in quanto le parti avevano autonomamente previsto le modalità di misurazione della murature, il che escludeva la necessità di procedere all'integrazione del contratto).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: Le clausole generali

- L’integrazione giudiziale opera mediante criteri a contenuto non predeterminato: CLAUSOLE GENERALI.
- Ragioni del recente successo delle clausole generali:
  - Invecchiamento cod. civ. rende necessario adattare il significato tradizionalmente attribuito ai suoi articoli
  - Maggiore sensibilità agli obiettivi di leale collaborazione fra le parti del contratto
  - Desiderio di attuare attraverso le clausole generali i valori costituzionali all’interno del diritto privato

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: Le clausole generali

- Tesi A) (prevalente in giurisprudenza) Le clausole generali devono essere usate in funzione meramente integrativa, ovvero per garantire la realizzazione dell’operazione economica pianificata dalle parti
- Tesi B) Le clausole generali devono essere usate per intervenire sull’equilibrio del contratto e garantirne la congruenza con criteri esterni di giustizia

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: L’equità

Art. 1374 . *Integrazione del contratto*.

1. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi (prel. 8) e l'equità (c. 1340).

- 1374. Equità: giustizia del caso singolo
- Il giudice colma le lacune introduce nuove regole coerenti con le logiche, gli assetti e gli equilibri del regolamento concordato

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: L’equità

- La giustizia e l’equilibrio del contratto sono decisi dalle parti
- I giudici non possono in nome dell’equità distruggere contratti iniqui
- Eccezione: clausola penale manifestamente eccessiva: art. 1384 (caso di integrazione cogente)

1384 *Riduzione della penale*. —

1. La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede

1375. *Esecuzione di buona fede*.

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

- Buona fede è criterio di integrazione del contratto: serve a determinare contenuti e modalità delle prestazioni o dei comportamenti contrattualmente dovuti o vietati
- Diligenza è criterio di imputazione della responsabilità: serve a stabilire se il debitore ha usato la dovuta cura nell’eseguire la prestazione dovuta

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: casistica

- Mettere controparte nella condizione di rimediare la prestazione eseguita non perfettamente
- Cooperare con controparte per consentirle di adempiere
- Prestarsi per correggere errori o chiarire equivoci che possono gettare il rapporto nell’incertezza
- Coerenza nei comportamenti per non deludere gli affidamenti che questi hanno generato in controparte

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: sintesi

- La buona fede obbliga ciascuna delle parti a comportarsi in modo da non pregiudicare e anzi salvaguardare il ragionevole interesse di controparte quando ciò non comporti a suo carico nessun apprezzabile e ingiusto sacrificio

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- In relazione a una pluralità di rapporti contrattuali tra loro collegati per la realizzazione di un’unica operazione economica - nella specie, la regolamentazione della concorrenza attraverso la creazione di una nuova società rispetto a quella precedente e la previsione, a carico delle parti, dell’obbligo di rifornire detta società in misura predeterminata - la corrispondenza a buona fede, dell’esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito - nella specie, in relazione ad un contratto di fornitura - deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, onde accertare se detto recesso sia stato o meno esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono ad un interesse del titolare meritevole di tutela, ma soltanto allo scopo di arrecare danno all’altra parte, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all’esatto adempimento delle rispettive prestazioni.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge, deducendo che la contrarietà a buona fede è stata esclusa sulla base del solo rilievo che, con la disdetta, il Di Noto aveva esercitato un diritto contrattualmente previsto. Tale conclusione, infatti, sottintende l'erroneo convincimento secondo cui l'esercizio del diritto non possa mai essere contrario a buona fede e non possa mai dare luogo a responsabilità di chi abusa del proprio diritto. La Corte di marito esclude così implicitamente la stessa ammissibilità della figura dell'abuso del diritto, sulla quale, viceversa concorda l'orientamento largamente prevalente in dottrina, secondo cui nel nostro sistema legislativo è implicita una norma che reprime ogni forma di abuso del diritto, sia questo il diritto di proprietà o altro diritto soggettivo, reale o di credito.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “L'abuso del diritto consiste, secondo questa autorevole dottrina, nell'esercitare il diritto per realizzare interessi diversi da quelli per i quali esso è riconosciuto dall'ordinamento giuridico. Questa stessa nozione dell'abuso del diritto ha trovato eco anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ammette come "in singoli casi ed in riferimento ai fondamentali precetti della buona fede (come regola di condotta) e della rispondenza dell'esercizio del diritto agli scopi etici e sociali per cui il diritto stesso viene riconosciuto e concesso dall'ordinamento giuridico positivo, l'uso anormale del diritto possa condurre il comportamento del singolo (nel caso concreto) fuori della sfera del diritto soggettivo medesimo e che quindi tale comportamento possa costituire un illecito, secondo le norme generali di diritto in materia" (Cass. 15 novembre 1960, n. 3040).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “Quanto, più specificamente, alla buona fede nell'esecuzione del contratto è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che l'obbligo, posto dall'art. 1375 cod. civ., di eseguire il contratto secondo buona fede concorre a formare il contenuto legale del contratto, ai sensi dell'art. 1374; sicché la violazione del dovere di esecuzione secondo buona fede costituisce un inadempimento contrattuale. Specifica ipotesi di violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto viene considerata proprio l'abuso del diritto, individuato nel comportamento del contraente che esercita verso l'altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati.



L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “In tema di recesso, in particolare, con riferimento alla c.d. interruzione brutale del credito, questa Corte ha avuto modo di affermare che il giudice non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi di giusta causa di recesso prevista in un contratto di apertura di credito per un tempo determinato, ma, alla stregua del principio per cui il contratto dove essere eseguito secondo buona fede, dove accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione suppletiva giudiziale: La buona fede: Cass. 15482/2003

- “Più in generale, poi, questa Corte ha ritenuto che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendoci come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto”.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione cogente

- Non supplisce un accordo mancante ma si sovrappone ad un accordo esistente disapprovato dall’ordinamento perché viola interessi o valori preminenti
- Si sacrifica la libertà contrattuale in nome di interessi superiori agli interessi individuali
- Fonte dell’integrazione cogente sono le norme imperative (proibitive e conformative)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione cogente

- Norme proibitive del contratto (es.: art. 17 l. 47/1985 vieta di trasferire immobili senza indicare la relativa concessione edilizia). Non c’è integrazione: salta il contratto
- Norme proibitive di singole clausole (es.: 1681, 2 comma, vieta le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore): si conforma il regolamento che ne esce trasformato. C’è una clausola in meno

1681 *Responsabilità del vettore*.

Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.

L’integrazione cogente

- Norme direttamente confermative: integrano la clausola nel suo contenuto: es. art. 3 comma 2, l. 192/1998 relative al termine dei pagamenti dovuti dal committente al subfornitore imponendo termini massimi.
- La norma non vieta la clausola ma ne prescrive i contenuti
- Meccanismo del 1339

> 1339 *Inserzione automatica di clausole*.
>
> Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge ~~o da norme corporative~~ sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’integrazione cogente

- Problema teorico:

- il contratto sottoposto a integrazione cogente conserva natura di contratto, cioè di atto negoziale di autonomia privata?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 20
Interpretazione del contratto



Prof. Giovanni Pascuzzi

La cosiddetta interpretazione soggettiva

1362. *Intenzione dei contraenti*.

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

1363. *Interpretazione complessiva delle clausole*.

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

1364 *Espressioni generali*.

Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare .

1365. Indicazioni esemplificative.

Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.



La cosiddetta interpretazione soggettiva (artt. 1362 – 1365 c.c.)

- Costituisce il metodo primario di interpretazione del contratto in quanto diretta a ricostruire la comune intenzione delle parti sulla base delle loro dichiarazioni e dei loro comportamenti nel rispetto del principio dell'affidamento

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La cosiddetta interpretazione soggettiva (artt. 1362 – 1365 c.c.)

- Interpretazione sistematica
  - punto di partenza è il testo della dichiarazione negoziale
  - non ci si deve fermare al senso letterale delle parole ma occorre ricercare, attraverso un esame complessivo dell'atto, ossia interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, quale sia stata la comune intenzione delle parti ossia il significato che entrambe attribuivano all'accordo per perseguire un determinato fine
  - la volontà di uno dei contraenti non debitamente esteriorizzata nella dichiarazione resta confinata nell'ambito dei motivi

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La cosiddetta interpretazione soggettiva (artt. 1362 – 1365 c.c.)

- Interpretazione globale
  - per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare anche il loro comportamento (cosiddetti elementi extratestuali ex articolo 1362 comma due) complessivo (cosiddetto criterio della globalità) sia anteriore alla conclusione del negozio (esempio: trattative) che posteriore (esempio: esecuzione)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La cosiddetta interpretazione soggettiva (artt. 1362 – 1365 c.c.)

- Interpretazione globale
  - L'articolo 1363 stabilisce il criterio interpretativo dell'interdipendenza tra le clausole del contratto: ciascuna clausola è al contempo oggetto e mezzo di interpretazione
  - L'articolo 1363 ha una duplice funzione
    - A) specifica nell'ambito dell'interpretazione soggettiva come deve essere determinata la comune intenzione delle parti
    - B) indica nell'ambito dell'interpretazione oggettiva come un frammento del negozio giuridico deve essere collocato nel contesto dell'intero rapporto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La cosiddetta interpretazione oggettiva

1367 *Conservazione del contratto*.

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno

1368 *Pratiche generali interpretative*.

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa .

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La cosiddetta interpretazione oggettiva

1369 *Espressioni con più sensi*.

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto

1370 *Interpretazione contro l'autore della clausola*.

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro

1371 *Regole finali*.

Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti se è a titolo oneroso

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La cosiddetta interpretazione oggettiva (artt. 1367 – 1371 c.c.)

- Se nonostante il ricorso alle regole indicate il senso del negozio non risulti ancora chiaro entrano in gioco le regole di interpretazione oggettiva previste dagli articoli 1367 - 1371 che riflettono parametri di equilibrio, efficienza, razionalità e ragionevolezza del rapporto contrattuale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La cosiddetta interpretazione oggettiva (artt. 1367 – 1371 c.c.)

- Si suddividono in
  - regole aperte
    - dettano criteri per scegliere fra una serie indefinita di possibili significati (1368-1369)
  - regole finalizzate
    - ipotizzano l'alternativa tra due possibili significati e ne impongono all'interprete la scelta di uno dei due in nome di una precisa politica legislativa

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La cosiddetta interpretazione oggettiva (artt. 1367 – 1371 c.c.)

- Principio di conservazione (art. 1367)
  - Nel dubbio il contratto e le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero nessuno
- *Interpretatio contra stipulatorem* (art. 1370)
  - A volte la legge preferisce far prevalere un certo interesse (quello della parte aderente al contratto) contro un interesse antagonista (quello della parte predisponente).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

L’interpretazione di buona fede

1366. *Interpretazione di buona fede*.

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede

- Cass. civ., I, 8 febbraio 2021, 2945
  - *In tema di interpretazione di una clausola contrattuale controversa, solo la lettura dell'intero testo contrattuale consente una corretta comprensione della convenzione e suo tramite della comune intenzione delle parti, mentre l'enucleazione di singole parole può comportare lo stravolgimento del significato della clausola con particolare riferimento alle pattuizioni limitative dell'efficacia del negozio che, in presenza di un processo ermeneutico frammentato, possono amplificare o ridurre la portata dell'accordo (nella specie la suprema corte, nell'applicare il principio, ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, che aveva escluso la copertura contrattuale della polizza da fenomeni di incendio dell'immobile assicurato quando essi fossero causati da «incidenti elettrici» sulla base della previsione pattizia di esclusione della garanzia nel caso «di fenomeno elettrico», parole che erano state lette separandole dalle successive: «a macchine ed impianti elettrici ed elettronici» con ciò escludendo la copertura proprio nel caso più comune di sinistro).*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Principio di gerarchia

- Cass. 10896/2016
  - *Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico: pertanto, l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse;*
  - *In sostanza è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 comma 1, c.c., sicchè, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa.*

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 21
Annullamento del contratto



Prof. Giovanni Pascuzzi

Caso 1

- In un negozio di strumenti musicali un ragazzino di 11 anni cerca di convincere suo padre a regalargli una certa chitarra. Il padre si informa del prezzo ed esita. Tornato a casa, però, si convince: consegna al figlio una somma pari al prezzo e lo rimanda al negozio per acquistare lo strumento. Tornando a casa il bimbo inciampa e danneggia la chitarra. ora il padre vorrebbe impugnare l'acquisto a causa della minore età del figlio.
- Quid juris?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Caso 2

- Tizio promette a Caio l'alienazione di un proprio fondo ad un prezzo esiguo sapendo l'immobile inserito nel vigente piano regolatore in zona vincolata a spazio pubblico.
- Non sa che il Comune ha già approvato un progetto di PRG che inserisce l'immobile in zona residenziale.
- Quid juris?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Caso 3

- La società Alfa stipula in favore della società Beta due polizze polizze fideiussorie di notevole importo.
- La società Beta fallisce
- La società Alfa agisce contro il fallimento per sentirla annullare i due contratti di garanzia sostenendo che la società garantita non l'aveva informata della sua notevole esposizione debitoria
- Quid juris?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Caso 4

- Il figlio del commerciante Tizio viene rapito e i rapitori chiedono un riscatto di 1 milione di euro
- Tizio dispone solo di 500.000 € per procurarsi il resto della somma vende una villa che vale 600.000 € ma trova come acquirente solo Caio che l'acquista a 520.000 €
- Ricevuto il prezzo, pagato il riscatto e ottenuta la liberazione del figlio Tizio vorrebbe impugnare il contratto di vendita.
- Quid juris?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:
  - **1321**. Nozione. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
  - **1325** Indicazione dei requisiti. I requisiti del contratto sono:
    - l'accordo delle parti
  - **1418**. Cause di nullità del contratto.
    - Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente.
    - Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:

1425. *Incapacità delle parti*. —
1. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
2. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:

427.Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato. —

1. (omissis).

2. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa . Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.

3. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:

412 *Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.*
1. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
2. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:

428. *Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere*.

1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

2. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:

  l'errore vizio: la volontà non si è formata correttamente

1428. *Rilevanza dell'errore*.
1. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:
  - l'errore ostativo (cade sulla dichiarazione: la volontà non si è formata)

1433. *Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione*.
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:
  - il dolo determinante

1439. *Dolo*.
1. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
2. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:
  - la violenza psichica

1434. *Violenza*.
1. La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:
  - alcune norme riferibili all'azione di annullamento

1432. *Mantenimento del contratto rettificato*.
1. La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere.

  - Se si ripristina la volontà non c'è ragione di invalidare il contratto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:
  - alcune norme riferibili all'azione di annullamento

1441. *Legittimazione*.
1. L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge .

  - Tutto ruota intorno alla volontà

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio della volontà spiega:
  - alcune norme riferibili all'azione di annullamento

1444. *Convalida*.
1. Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.
2. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
3. La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto .

  - Si può ripristinare la volontà originaria

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio dell'AFFIDAMENTO spiega:

1426. *Raggiri usati dal minore*.
1. Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio dell'AFFIDAMENTO spiega:

1428. *Rilevanza dell'errore*.
1. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.

1431. *Errore riconoscibile*.
1. L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio dell'AFFIDAMENTO spiega:

1442. *Prescrizione*.
1. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni

  - Il contratto genera un affidamento: non si può lasciare in dubbio la validità all'infinito

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Tra volontà e affidamento

- Il principio dell'AFFIDAMENTO spiega:

1445. *Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi.*
1. L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento

  - Tutela dei terzi che hanno in buona fede fatto affidamento sulla validità del contratto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Incapacità di agire

- 1425 cod. civ. Stato psico-fisico del soggetto che fa venire meno le condizioni soggettive di un corretto e ragionevole esercizio dell'autonomia.
- **A) Incapacità legale**
  - **Minore di età**
  - **Interdizione (giudiziale o legale)**
  - **Inabilitazione**
- **B) Incapacità naturale**

1425. *Incapacità delle parti*. —
1. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
2. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Incapacità di agire

- Caratteristiche.
- A) Fine: Idea di protezione. La legge non vuole impedire al soggetto l'acquisto di posizioni e rapporti ma solo il compimento degli atti funzionali al loro acquisto (evitare che ci si danneggi)
- B) Mezzo: idea di sostituzione. L'incapace può essere sostituito da altri nel compimento degli atti che gli sono preclusi al fine di acquisire posizioni e rapporti che non gli sono preclusi (es.: genitori agiscono per i figli)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Incapacità di agire

- Incapacità legale
  - A) Condizione predefinita ed accertata
  - B) Facilmente conoscibile in via documentale (es.: consultando pubblici registri)
- Incapacità naturale (428). Valutazione caso per caso
  - Grave pregiudizio recato dall'atto all'incapace
  - Nei contratti: malafede dell'altro contraente

428. *Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere*.

1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

2. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

Errore, violenza e dolo

1427. *Errore, violenza e dolo*.

Il contraente il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Errore

- Errore: ignoranza o falsa conoscenza di un dato relativo al contratto
- Tutela l'interesse dell'errante (ma vedi quanto detto su affidamento)
- Composizione dei due interessi contrapposti: l'errore deve essere rilevante
  - Essenzialità
  - Riconoscibilità

1428 *Rilevanza dell'errore*.

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Errore

1429 *Errore essenziale*.

L'errore è essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso ;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto

- Requisito essenzialità (1429)
- natura del contratto (leasing e non vendita);
- oggetto del contratto (errore sull'insieme delle prestazioni dedotte in contratto);
- identità dell'oggetto della prestazione (fondo A e non fondo B)
- qualità dell'oggetto che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso (edificabilità del suolo);

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Errore

1429 *Errore essenziale*.

L'errore è essenziale:

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso ;

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto

- Requisito essenzialità (1429)
- identità o qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso (nel mutuo errore sulla solvibilità di parte debitrice);
- errore di diritto che è stato la ragione unica o principale del contratto (acquisto di azienda sul presupposto di gestirla personalmente quando invece la legge impone il possesso di alcuni requisiti).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Errore

- Requisito riconoscibilità (1431)

1431 *Errore riconoscibile*.

1. L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Dolo

1439. *Dolo*.
1. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
2. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio

- 1440. *Dolo incidente*.
- 1. Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Violenza

1435. *Caratteri della violenza*.
1. La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.



Soluzione caso 1

- Poiché la chitarra è stata scelta dal padre e il prezzo era pure determinato il ragazzino non ha formato una volontà propria, ma si è limitato ad essere messaggero della volontà del padre: perciò la sua incapacità naturale è irrilevante. Il contratto è valido.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione caso 2 (Cass. 5900/1997)

- Un suolo originariamente non edificabile, ma successivamente ricompreso in zona di espansione edilizia da uno strumento urbanistico (piano regolatore), programma di fabbricazione, piano paesistico ecc.) non ancora in vigore, ma già legittimamente adottato dal consiglio comunale (con conseguente efficacia immediata, sia pur limitata, di alcune sue disposizioni, ex art. 4 l. n. 291 del 1971), costituisce, nell'apprezzamento della generalità dei consociati, sotto il profilo funzionale e sotto quello delle qualità essenziali, un bene economicamente non omogeneo rispetto ad altri terreni, non fabbricabili, che, nel medesimo strumento urbanistico, abbiano invece conservato la loro destinazione originaria, con la conseguenza che dovrà ritenersi ricorrere la fattispecie normativa dell'errore di fatto essenziale (ricadente, nella specie, su una qualità dell'oggetto del negozio) in un contratto di compravendita (o in una promessa di vendita), avente ad oggetto un terreno edificabile, stipulato nel falso convincimento di una diversa destinazione (agraria, a spazio pubblico) del bene, non potendosi considerare rilevante, ai fini della essenzialità dell'errore, la sola contrapposizione tra le due (estreme) qualità della edificabilità e dalla inedificabilità del suolo, ma dovendosi ritenere, invece, influente anche la esistenza di altre, meno intense differenze di connotazione dei terreni sotto il profilo della destinazione urbanistica

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione caso 2 (Cass. 5900/1997)

- La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti; a tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, quoad effectum, la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la ratio della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione caso 3 (Cass. 8295/1994)

- Il contratto di assicurazione fidejussoria costituisce sostanzialmente una fidejussione e resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura; pertanto, nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente in ordine alla formazione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 1892 c.c., ma la validità del contratto deve essere valutata alla stregua delle regole dell'annullabilità per errore e per dolo

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione caso 3 (Cass. 8295/1994)

- Il dolo omissivo, causa di annullamento del contratto a norma dell'art. 1439 c.c., può concretizzarsi solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito; pertanto, il semplice silenzio, anche su situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce causa invalidante del contratto

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione caso 3 (Cass. 8295/1994)

- Dalla disciplina dell'art. 1337 c.c., in tema di trattative e responsabilità precontrattuale, o da determinati obblighi di informazione (art. 1338 e 1982 c.c.) non può desumersi, in coerenza alla regola della correttezza commerciale secondo buona fede, che ogni contraente debba rendere edotta la controparte delle proprie situazioni economiche - salvo che ciò non sia previsto espressamente dal contratto, o non derivi dalla legge, come nei rapporti bancari - ancorché critiche, annullando così l'onere di prudenza che ogni contraente deve pur assumere prima di instaurare un rapporto obbligatorio

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione caso 4

- Il contratto non è annullabile per violenza proveniente dal terzo, perché i rapitori hanno direttamente imposto il pagamento del riscatto e non già la vendita della casa.
- La casa è stata venduta sotto la spinta della necessità di procurasi il danaro per salvare il rapito: si tratta di un contratto concluso in stato di pericolo ex art. 1447.
- Esso però non è rescindibile perché, considerata anche la prontezza del pagamento, il prezzo non si può dire iniquo.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 22
Nullità del contratto



Prof. Giovanni Pascuzzi

Caso 1.

- Luisa è una dipendente di Mediaworld con la mansione di addetta alle casse.
- Il 15 marzo 2020 Mediaworld spedisce a Luisa la lettera di licenziamento
- Il 17 marzo 2020 entra in vigore la normativa emergenziale introduttiva del blocco dei licenziamenti, individuali e collettivi, causa Covid
- Il 26 marzo la lettera di licenziamento viere recapitata a Luisa.
- Quid juris?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Caso 2

- La banca Alfa subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili.
- La banca Alfa blocca l'operatività del conto e del deposito titoli del cliente che non aveva autorizzato il trattamento dei dati, peraltro non necessari per le operazioni, richiesti dalla banca adducendo genericamente la "policy" aziendale e ragioni di cautela.
- Quid juris?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Invalidità

Si ha quando il contratto non è idoneo a perseguire gli scopi meritevoli di riconoscimento e tutela dell'ordinamento giuridico

1) Nullità

2) Annullabilità

Inesistenza

Sia quando le anomalie del negozio assumono una dimensione sotto il profilo strutturale funzionale da far ritenere la fattispecie inesistente per l'ordinamento giuridico

Inefficacia

In senso lato è sinonimo di invalidità e designa il possibile esito negativo del procedimento di formazione del contratto

In senso stretto designa l'atto di autonomia negoziale che pur valido in quanto conforme lo schema legale è inidoneo alla produzione degli effetti tipici per circostanze estrinseche

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità

Assoluta	Può essere fatta valere da chiunque abbia interesse
Imprescrittibile	Non pregiudica però gli effetti dell'usucapione e non influisce sulla prescrizione delle azioni di ripetizione
Non convalidabile	La ratio legis è correlata all'interessi generali che la sanzione della nullità è volta a tutelare
Convertibile	Il negozio nullo può produrre gli effetti di un diverso contratto del quale abbia i requisiti di sostanza e di forma se, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, deve ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità



La nullità

- La nullità è la forma più radicale di invalidità del contratto dovuta a mancanza o impossibilità originaria di un elemento costitutivo o per la dannosità sociale comporta la radicale inidoneità dell'atto a produrre ab origine effetti giuridici.
- Difficile tracciare una definizione unitaria
- Pluralità di cause e discipline della nullità

1418 *Cause di nullità del contratto*.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.



Nullità testuali: art. 1418 c.3

- Quando un contratto o una singola regola contrattuale sono testualmente dichiarati nulli da una norma

1418 *Cause di nullità del contratto*.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Casi di nullità previsti dalla legge

- mandato a donare (art. 778 ss.);
- donazione in riguardo di matrimonio (art. 785);
- motivo illecito nella donazione (art. 788);
- onere illecito o impossibile (art. 794) e divieto di sostituzione (art. 795);
- causa illecita del contratto (art. 1343) e motivo illecito (art. 1345);
- mancata determinazione dell'oggetto del contratto (art. 1349);
- atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità (art. 1350);
- condizioni illecite o impossibili (art. 1354);
- condizione meramente potestativa (art. 1355);
- divieti speciali di comprare (art. 1471);
- vendita di cose future (art. 1472);
- accollo di casi fortuiti da parte dell'affittuario (art. 1637[2]) ;
- inesistenza del rischio nel contratto di assicurazione (art. 1895);
- mancanza di interesse dell'assicurato (art. 1904);
- transazione su un titolo nullo (art. 1972);
- patti elusivi degli obblighi relativi alla previdenza (art. 2115[3]) ;
- patto leonino (art. 2265); nullità della società (art. 2332);
- deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto (art. 2379);
- divieto del patto commissorio (art. 2744)

Nullità testuali: art. 1418 c.3. Esempi

1418 *Cause di nullità del contratto.*
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

- L. 287/1990, art. 2 c. 3: le intese vietate sono nulle
- Art. 1229 c. 1: nullità delle clausole che escludono o limitano la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave

1229. *Clausole di esonero da responsabilità*.
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.



Nullità virtuali

- La cosiddetta **nullità virtuale** si riferisce a nullità non espressamente dichiarate tali da una specifica disposizione ma desumibili dall'interprete in virtù del contrasto tra l'atto di autonomia privata e una norma imperativa.
- Al fine di individuare il carattere imperativo di una norma e dunque stabilire se il contratto si ponga in contrasto con essa occorre indagare il fondamento della norma e accertare se la stessa sia funzionale all'affermazione di valori di interesse pubblico e di principi fondamentali dell'ordinamento.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità virtuali

A) violazione degli obblighi di informativa gravanti sugli intermediari finanziari

- *In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. «nullità virtuale»), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità* (Cass. 26724/2007)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto

Un contratto posto in essere in violazione di un precetto penale deve ritenersi automaticamente nullo ai sensi dell'articolo 1418, comma 1 del codice civile?

La giurisprudenza ha più volte confermato il principio della non coincidenza dell'illiceità penale con quella civile statuendo che necessario di volta in volta stabilire la rilevanza della trasgressione di divieti penali sui rapporti tra privati

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto

CONSEGUENZE DELLA ILLICEITÀ PENALE DELLA CONDOTTA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

1) La legge penale vieta, ad esempio, la vendita, l'acquisto o il commercio di determinati beni oltre a punire il reo con ricadute espresse in ambito civilistico

Codice penale

705. *Commercio non autorizzato di cose preziose*.
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258 a € 1.549.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo.



Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto

CONSEGUENZE DELLA ILLICEITÀ PENALE DELLA CONDOTTA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

2) La legge penale punisce direttamente il contratto per il comportamento di entrambi i contraenti.

Codice penale

353. *Turbata libertà degli incanti*.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.



Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto

CONSEGUENZE DELLA ILLICEITÀ PENALE DELLA CONDOTTA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

3) La legge penale punisce il comportamento di una delle parti senza disapprovarne direttamente il contratto penalmente rilevante è la condotta tenuta da una delle parti ai danni dell'altra (cosiddetti reati in contratto). (*segue*)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto. Reati in contratto

Reati in contratto

Figure realizzate con la cooperazione artificiosa della vittima che indotta con mezzi illeciti ad una disposizione patrimoniale sono i casi in cui la cooperazione artificiosa della vittima è indotta ad esempio con violenza approfitta mento dello stato di bisogno o dello stato di inferiorità psichica.

In tali casi quale forma di invalidità colpisce il contratto?

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità virtuali

B) illiceità penale e validità del contratto. Reati in contratto

Reati in contratto

Truffa (640 c.p.)

Conclusione di un contratto vantaggioso per il reo e dannoso per l'altro contraente o per i terzi

Dolo: comportamento ingannatore, artificioso e raggirante.

La giurisprudenza prevalente propende per l'annullabilità del contratto derivato da truffa per vizio del consenso negoziale: il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro non è nullo ma annullabile sensi dell'articolo 1439 del codice civile

Circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.)

Conclusione di un contratto vantaggioso per il reo e dannoso per l'altro contraente o per i terzi

Incapacità, naturale o legale, del soggetto passivo, vittima dell'altrui condotta delittuosa di approfittamento.

Per la giurisprudenza

a) l'incapacità di cui l'articolo 643 c.p. è assimilabile a quella dell'articolo 428 c.c.: annullabilità

b) l'incapacità di cui all'articolo 643 c.p. rileva al fine della imperatività della norma penale: nullità

Usura (art. 644 c.cp.)

Lungo dibattito sui rapporti tra articolo 644 c.p., articolo 1448 c.c. (rescissione per lesione) e articolo 1418, comma 1 c.c.

L. 108/96 (modificato art. 644 c.p.): conclusa la discussione sull'approfittamento dello stato di bisogno come elemento necessario per aversi usurarietà dell'interesse.

Gli interessi tutelati portano alla soluzione della nullità per illiceità del contratto usuraio rilevando l'ordine pubblico, la libertà contrattuale della parte debole, il corretto svolgimento delle relazioni economiche nel mercato e la tutela dei soggetti deboli.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità strumentali o strutturali

- Riguardano difetti relativi agli elementi che compongono la struttura del contratto
- Mancanza di uno dei requisiti ex art. 1325 (accordo, causa, oggetto e forma quando richiesta a pena di nullità)
- Mancanza nell'oggetto dei requisiti ex art. 1346: possibile, determinato o determinabile

1418 *Cause di nullità del contratto*.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

La ratio delle nullità strutturali

- Si vuole evitare contratti insensati ovvero contratti che riflettano operazioni giuridicamente assurde, incomprensibili, irrealizzabili
- Si vuole evitare contratti incompleti: è il caso della nullità per mancanza di forma

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità politiche

- Art. 1418 c. 3: nullità testuali che colpiscono contratti che disattendono vincoli prescritti da specifiche politiche legislative
- Contratto illecito ex art. 1418 c.2: causa illecita, motivo comune illecito, oggetto illecito
- Contratto con condizione illecita (art. 1354 c. 1)
- Contratto contrario a norme imperative ex art. 1418 c. 1

1418 *Cause di nullità del contratto*.
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1425 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Regime del contratto invalido

- Codice 1865: influenza francese e dominio della sola categoria della nullità (distinguibile in assoluta e relativa)
- Codice 1942: nullità e annullabilità, differenziazione più netta, ma mancanza di coerenza e rigore totali

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

I punti di differenziazione (tra nullità e annulabilità)

- La legittimazione
- La prescrizione
- La possibilità di recupero
- Retroattività o irretroattività

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Art. 1421: legittimazione

1421 *Legittimazione all'azione di nullità*.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Legittimazione

- A differenza dell'annullabilità governata da una legittimazione ristretta, la nullità può essere fa/a valere da chiunque abbia interesse (art. 1421)

1441. *Legittimazione*.
1. L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.

- Interesse generale
- Anche il terzo estraneo al contratto e non solo il terzo avente causa da una delle parti
- Interesse apprezzato ex art. 100 c.p.c.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità relative (o di protezione)

- Si distaccano dalla regola generale
- Possono essere avanzate solo da una parte (obiettivo politico: protezione)
- Area grigia con l'annullabilità: ma nella nullità relativa l'interesse di protezione è generale (ad es. clienti nei confronti delle banche)
- Rilevanza operativa: ad es. nella nullità relativa non è possibile la convalida

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Rilevabilità d'ufficio

- A differenza dell'annullabilità, che può farsi valere solo su istanza di parte, la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421)
- Limii all'agire del giudice: principio dispositivo (il giudice non può sostituirsi alle parti nella ricerca delle prove); domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; cosa giudicata

1421 *Legittimazione all'azione di nullità*.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Imprescrittibilità

1422. *Imprescrittibilità dell'azione di nullità.*

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.



Prescrizione

1422. *Imprescrittibilità dell'azione di nullità.*

L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

- L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione (art. 1422)
- Limitazioni: usucapione e prescrizione delle azioni restitutorie
- Azioni restitutorie: ad es. chi 17 anni fa ha prestato in base a contratto nullo, può ancora proporre azione di nullità ma non può recuperare la prestazione (l’azione di restituzione si prescrive in 10 anni)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Recupero del contratto

1367. *Conservazione del contratto*.

Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno

- Principio di conservazione del contratto che si esprime anche nella regola interpretativa ex art. 1367
- Il contra/o annullabile è suscettibile di convalida, mentre il contratto nullo non è convalidabile (art. 1423); principio che rende impraticabile la rinuncia all'azione di nullità
- Il contratto nullo è suscettibile di conversione

1423 Inammissibilità della convalida

Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Conversione

1424 *Conversione del contratto nullo*.

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

- La conversione è un mezzo di recupero del contratto nullo che salva gli effetti contrattuali trasformandoli in effetti diversi
- 1424. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
  - Il patto di non alienare è nullo perché eccede conveniente limiti di tempo (art. 1379), ma può convertirsi in un patto con limiti convenienti

1379. *Divieto di alienazione*.

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.



Modo di operare della nullità

- Automatismo: la nullità opera automaticamente e la sentenza che la pronuncia è dichiarativa, perché si limita a riconoscere ed enunciare una situazione giuridica preesistente
- Retroattività: proprio per l'automatismo gli effetti sono cancellati ex tunc

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Retroattività

- Fra le parti: azzera ex tunc i trasferimenti, rende oggettivamente indebite, ex art. 2033, e quindi ripetibili le prestazioni

> 2033. *Indebito oggettivo*.
>
> Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

- Verso i terzi: distrugge gli acquisti che costoro abbiano compiuto contrattando con chi aveva a sua volta acquistato in base a contratto nullo (anche se i terzi sono in buona fede, anche se abbiano trascritto l'acquisto prima della trascrizione della domanda di accertamento della nullità)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Eccezioni alla retroattività

- **Fra le parti**: meccanismi che bloccano la ripetibilità delle prestazioni eseguite (ad es. usucapione e prescrizione dell'azione di ripetizione);
- Nel contratto nullo per contrarietà al buon costume, a norma dell'art. 2035, la parte che lo esegue condividendo l'immoralità non può ripetere quanto prestato

2035. *Prestazione contraria al buon costume*.

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Eccezioni alla retroattività

- **Verso i terzi**: possono salvare il loro acquisto grazie all'usucapione, alla regola possesso vale titolo, o in caso di acquisto immobiliare grazie al meccanismo della trascrizione sanante
  - (alle condizioni dell'art. 2652, n.6: se la domanda diretta a far dichiarare la nullità è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda)

2652. *Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi*.

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 ss.) o a far pronunziare l'annullamento (1425 ss.) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;



Eccezioni alla retroattività

- **Verso i terzi**:
- Esempio: A vende a B un immobile. L'atto di compravendita viene stipulato il 1° febbraio del 1998. L'acquisto di B è nullo (es. illiceità della causa). B trascrive il 18 febbraio 1998. Poi vende a C il 1° marzo del 1999. C non sa della nullità della prima compravendita e trascrive subito. Il 5 maggio 2006 A agisce contro B e C per la nullità del primo contratto e per la restituzione. Trascrive subito la domanda di nullità. Ma non recupera l'immobile (sono passati più di 5 anni dalla trascrizione della vendita da B a C).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Nullità parziale

- Il problema nasce quando la nullità non colpisce il contratto nel suo insieme, ma singole parti o clausole
- Il problema: viene meno l'intero contratto o si salva la parte valida?

1419 *Nullità parziale*.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Sostituzione con norme imperative

1419 *Nullità parziale*.

La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

- Cfr. art. 1339 (integrazione legale); 1419 c.2: esclusione della nullità totale in una serie aperta di fattispecie

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione caso 1

- *Trib. civ., Milano, 28 gennaio 2021, n. , X. c. Y. , in in Foro it. 2021, I, 1088*
- Posta la natura di atto recettizio del licenziamento, è nullo il recesso giunto nella sfera di conoscenza del lavoratore successivamente all'entrata in vigore della disciplina di blocco dei licenziamenti, anche se la relativa comunicazione sia stata spedita prima.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Soluzione caso 2

- Cass. civ., I, 21 ottobre 2019, 26778
- È nulla, per violazione di norme imperative, la clausola contrattuale con cui la banca subordina l'esecuzione delle proprie prestazioni al previo rilascio da parte del cliente del consenso al trattamento dei dati personali sensibili in quanto tale previsione contrasta con i principi informatori della legge sulla "privacy" ed in particolare con il principio di minimizzazione nell'uso dei dati, ex art. 3 del d.l.vo n. 196 del 2003 che contiene precetti non derogabili dall'autonomia privata, essendo posti a tutela di interessi generali e di valori morali e sociali riconosciuti dall'ordinamento. (Nella specie, la banca aveva bloccato l'operatività del conto e del deposito titoli del cliente che non aveva autorizzato il trattamento dei dati, peraltro non necessari per le operazioni, richiesti dalla banca adducendo genericamente la "policy" aziendale e ragioni di cautela).

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

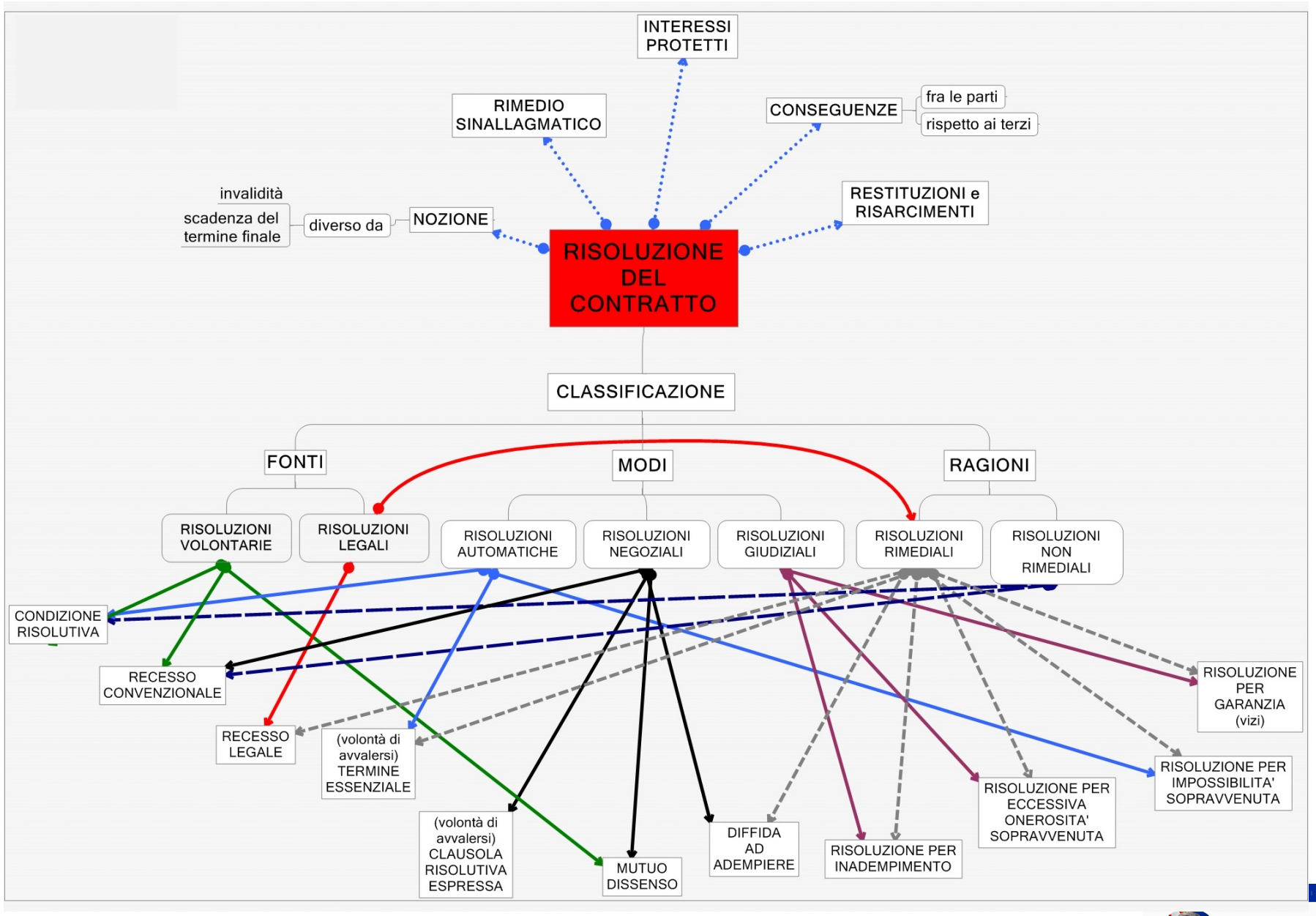
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 23
Risoluzione del contratto

Prof. Giovanni Pascuzzi





Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Risoluzione

- Risoluzione = Scioglimento
- 1372: Il contratto può essere sciolto
  - Per mutuo consenso
  - Per altre cause previste dalla legge

1372. *Efficacia del contratto.*
1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Risoluzione

- Il contratto come ATTO
- Il contratto come RAPPORTO
- Risoluzione ≠ Invalidità
- Risoluzione ≠ Scadenza del termine finale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le fonti della risoluzione

- Risoluzione volontaria:
  - Mutuo dissenso (volontà esterna)
  - Condizione risolutiva (volontà interna)
  - Recesso convenzionale (volontà int ed est.)
- Risoluzione legale:
  - Recessi legali
  - Risoluzioni rimediali (rinvio)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

I modi della risoluzione

- Risoluzioni automatiche:
  - Avveramento condizione risolutiva
  - Impossibilità sopravvenuta
  - Infruttuosa scadenza del termine essenziale
- Risoluzioni giudiziali:
  - Risoluzione per inadempimento
  - Risol. per eccessiva onerosità sopravvenuta
  - Garanzia per i vizi (appalto, vendita)
- Risoluzioni negoziali
  - Diffida ad adempiere
  - Clausola risolutiva espressa
  - Recesso negoziale
  - Mutuo dissenso

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le ragioni della risoluzione

- Risoluzioni non rimediali:
  - Avveramento condizione risolutiva
  - Recesso convenzionale
- Risoluzioni rimediali:
  - Risoluzioni automatiche:
    - Impossibilità sopravvenuta
    - Infruttuosa scadenza del termine essenziale
  - Risoluzioni giudiziali:
    - Risoluzione per inadempimento
    - Risol. per eccessiva onerosità sopravvenuta
    - Garanzia per i vizi (appalto, vendita)
  - Risoluzioni negoziali
    - Diffida ad adempiere
    - Recesso legale di autotutela

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La risoluzione come rimedio sinallagmatico

- 3 figure di risoluzione rimedio (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta): esplicitamente si applicano ai contratti con prestazioni corrispettive
- 1453, comma 1
- 1463
- 1467

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

La risoluzione come rimedio sinallagmatico: A) Inadempimento

1453.Risolubilità del contratto per inadempimento. —

1. Nei **contratti con prestazioni corrispettive**, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno

2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

La risoluzione come rimedio sinallagmatico: B) Impossibilità sopravvenuta

1463. *Impossibilità totale*. —

1. Nei **contratti con prestazioni corrispettive**, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

La risoluzione come rimedio sinallagmatico: C) Eccessiva onerosità sopravvenuta

1467. ***Contratto con prestazioni corrispettive***. —

1. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 .

2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY



Giovanni Pascuzzi

Tracce Digitali

www.giovannipascuzzi.eu

La risoluzione come rimedio sinallagmatico

- Rimedio contro difetti che alterano lo scambio
- Occorre anche capire se questi rimedi sono applicabili a contratti non di scambio (es.: contratti gratuiti)



Interessi protetti e disponibilità del rimedio risolutorio

- Rimedio dato nell'interesse particolare di un contraente: quello di essere liberato dal vincolo
- Rinunce al rimedio
  - Successive: valide
  - Preventive: dubbi sulla validità

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le conseguenze della risoluzione rispetto ai terzi

- Risoluzione non è retroattiva: 1458, secondo comma: “la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi”.

1458. *Effetti della risoluzione*.
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

- Esempio: A vende un bene a B e poi B vende a C, la risoluzione del contratto tra A e B non pregiudica l’acquisto di C (senza che rilevi la mala fede o l’acquisto a titolo gratuito)
- 1458: salvo gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione

Le conseguenze della risoluzione fra le parti

- A) Contratti a esecuzione istantanea: Retroattività. 1458, comma 1:

1458. *Effetti della risoluzione*.
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Le conseguenze della risoluzione fra le parti

- B) Contratti di durata (a esecuzione continuata o periodica). La retroattività non si estende alle prestazioni già eseguite
- Sono comunque salvi i contenuti strumentali (clausola compromissoria, garanzie)

1458. *Effetti della risoluzione*.
La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite
La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Restituzioni e …

- Risolto il contratto le prestazioni anteriormente eseguite (salvo quanto detto sui contratti di durata) devono essere restituite
- Restituzione poggia sul principio dell'indebito oggettivo: art. 2033

2033. *Indebito oggettivo.*

1. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (c. 820 ss.) e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.



Restituzioni e …

- Restituzione Obbligazioni di fare: regole sull'arricchimento

2041. *Azione generale di arricchimento.* —
1. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
2. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

- Restituzione cosa alienata o distrutta: si restituisce l'equivalente

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

… risarcimenti

- Oltre alla restituzione può scattare:
- il Risarcimento (se la risoluzione dipende da un fatto del quale controparte deve rispondere, es.: inadempimento): art. 1218

1218. *Responsabilità del debitore. —*

1. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile .

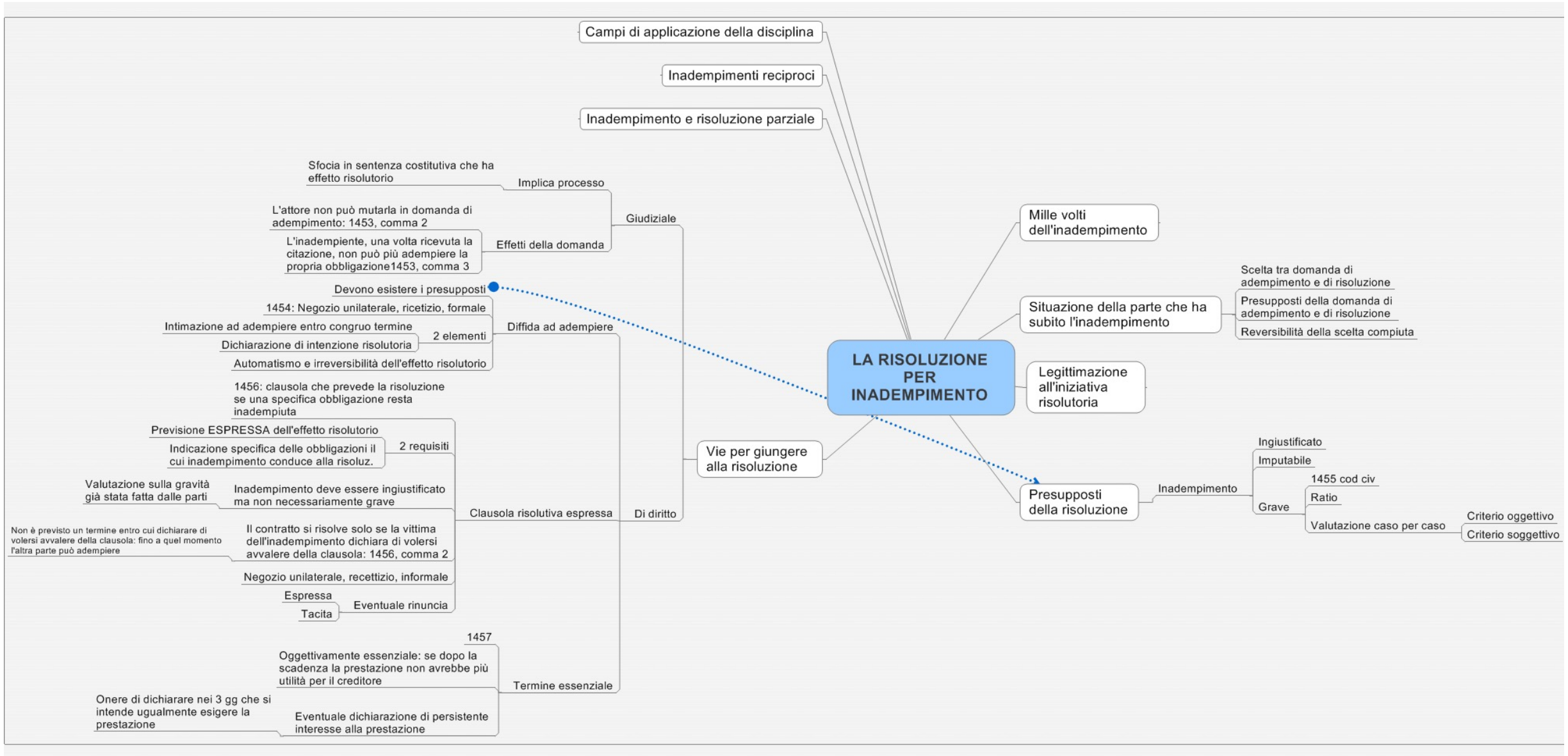


Diritto civile
Corso P-Z

Lezione 24
Risoluzione per inadempimento



Prof. Giovanni Pascuzzi



Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

I mille volti dell’inadempimento

- Circostanze
- Natura della prestazione inadempiuta
- Modalità di condotta dell’inadempiente
- Adempimento parziale
- Inadempimento che continua nel tempo



Situazione della parte che ha subito l'inadempimento

- Scelta tra domanda di adempimento e di risoluzione
- Presupposti della domanda di
  - adempimento (meno rigidi)
  - risoluzione (più rigidi)
- Reversibilità della scelta compiuta
  - Reversibilità scelta adempimento
  - Irreversibilità scelta per la risoluzione
- In ogni caso: risarcimento del danno

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Situazione della parte che ha subito l'inadempimento

1453.Risolubilità del contratto per inadempimento. —

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno

2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.



Legittimazione all'iniziativa risolutoria

- Parte protetta, ovvero quella che ha subito l’inadempimento
- Si può disporre del diritto alla risoluzione quando l’inadempimento si è verificato
- Dubbio che si possa disporne prima che l’inadempimento si sia verificato

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Presupposti della risoluzione

- Inadempimento
  - Ingiustificato
  - Imputabile
  - Grave



Presupposti della risoluzione

- A) Inadempimento: Obiettiva inattuazione o difettosa attuazione della prestazione contrattuale
- Non necessario provare che ci sia anche un danno
  - Prova superflua per domanda di inadempimento
  - Prova necessaria per domanda di risarcimento del danno

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Presupposti della risoluzione

- A1) Inadempimento ingiustificato
- Si possono eccepire cause di giustificazione:
  - Mancata cooperazione del debitore
  - Tolleranza verso l'inadempimento (es.: contr. durata)
  - Eccezione di inadempimento (1460. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto).
  - 2. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Presupposti della risoluzione

- A2) Inadempimento imputabile
- Imputabilità è requisito necessario (oltre che come titolo di responsabilità e risarcimento) come causa di risoluzione
- Giurisprudenza: tesi soggettiva
- Dottrina: tesi oggettiva. E’ sufficiente che ci sia inadempimento

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY
Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Presupposti della risoluzione

- A3) Inadempimento grave

1455. *Importanza dell'inadempimento*. —

1. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra

Presupposti della risoluzione

- A3) Inadempimento grave
- Ratio di proporzionalità: prevenire comportamenti pretestuosi (chiedere la risoluzione per trascurabili inesattezze)
- Altro esempio di principio di buona fede contrattuale

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Presupposti della risoluzione

- A3) Inadempimento grave
- Valutazione caso per caso
  - Criterio oggettivo
    - (funzione e peso che la prestazione inadempiuta ha nel quadro dell'economia complessiva del rapporto).
  - Criterio soggettivo
    - (fondato sull'interesse della vittima dell'inadempimento: può sovvertire gli esiti del criterio oggettivo)

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Vie per giungere alla risoluzione

- Risoluzione giudiziale
- Risoluzione di diritto



Risoluzione giudiziale

- Implica processo
  - Sfocia in sentenza costitutiva che ha effetto risolutorio
- Effetti della domanda
  - L'attore non può mutarla in domanda di adempimento: 1453, comma 2
  - L'inadempiente, una volta ricevuta la citazione, non può più adempiere la propria obbligazione: 1453, comma 3

1453. Risolubilità del contratto per inadempimento. —

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno

2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.



Risoluzione di diritto

- Diffida ad adempiere
- Clausola risolutiva espressa
- Termine essenziale
- Non è escluso che la vicenda approdi in giudizio, ma la sentenza avrà natura meramente dichiarativa

HOME | CHI SONO | PUBBLICAZIONI | ATTIVITÀ DIDATTICA | BLOG | CONTATTI | PRIVACY POLICY

Giovanni Pascuzzi
Tracce Digitali
www.giovannipascuzzi.eu

Risoluzione di diritto: diffida ad adempiere

- Devono esistere i presupposti (Ingiustificatezza, Imputabilità, Gravità)
- 1454: Negozio unilaterale, ricettizio, formale
- 2 elementi
  - Intimazione ad adempiere entro congruo termine
  - Dichiarazione di intenzione risolutoria
- Automatismo e irreversibilità dell'effetto risolutorio (scaduto il termine non ci può essere adempimento tardivo, né il termine può essere prorogato)

1454. *Diffida ad adempiere*. —

1. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.

2. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.



Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa

1456. *Clausola risolutiva espressa*. —

1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.



Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa

- 1456: clausola che prevede la risoluzione se una specifica obbligazione resta inadempiuta
- 2 requisiti
  - Previsione ESPRESSA dell'effetto risolutorio
  - Indicazione specifica delle obbligazioni il cui inadempimento conduce alla risoluz.
- Inadempimento deve essere ingiustificato ma non necessariamente grave
  - Valutazione sulla gravità già stata fatta dalle parti

1456. *Clausola risolutiva espressa*. —

1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa

- Il contratto si risolve solo se la vittima dell'inadempimento dichiara di volersi avvalere della clausola: 1456, comma 2
  - Non è previsto un termine entro cui dichiarare di volersi avvalere della clausola: fino a quel momento l'altra parte può adempiere
- Negozio unilaterale, recettizio, informale
- Eventuale rinuncia
  - Espressa
  - Tacita

1456. *Clausola risolutiva espressa*. —

1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Risoluzione di diritto: termine essenziale

1457.Termine essenziale per una delle parti. —

1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

2. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.



Risoluzione di diritto: termine essenziale

- 1457
- Oggettivamente essenziale: se dopo la scadenza la prestazione non avrebbe più utilità per il creditore
- Eventuale dichiarazione di persistente interesse alla prestazione
  - Onere di dichiarare nei 3 gg che si intende ugualmente esigere la prestazione

1457. Termine essenziale per una delle parti. —

1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

2. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.